

All'Università degli studi

OGGETTO: Richiesta di parere sul Regolamento disciplinante le procedure di accesso dell'Università degli studi

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi, che - in sede di approvazione del nuovo Regolamento disciplinante le procedure di accesso - ha espresso la volontà di acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Allegava pertanto alla richiesta il testo del "*Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'Università degli Studi e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990*", nonché la modulistica complementare.

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si rileva che il Regolamento si compone di *tre* sezioni relative alle diverse tipologie di accesso previste nel nostro ordinamento: l'accesso civico, l'accesso civico generalizzato (ex Dlgs 33/2013) e l'accesso documentale (ex Legge 241/90). A tal riguardo la Commissione precisa di essere competente, per previsione legislativa, solo con riferimento alle parti relative all'accesso documentale. La competenza in materia di accesso civico – semplice e generalizzato – è radicata in capo al Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza della relativa amministrazione.

Ciò premesso la Commissione osserva che, per la parte relativa all'accesso documentale, il Regolamento appare completo e conforme ai principi ed alle norme della Legge 241/90 e del relativo decreto attuativo DPR 184/2006.

Si evidenziano soltanto i suggerimenti di *drafting* di seguito enunciati:

- Al punto 2. dell'art. 15 si suggerisce di aggiungere "*preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della amministrazione*", cosicché il punto 2. risulti così formulato: "Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della amministrazione".
- All'art. 18 punto 2. lett. c) si suggerisce di aggiungere "*motivando la richiesta di accesso*", cosicché la lettera c) risulti così formulata: (l'interessato deve) "specificare in conformità alla legge e al regolamento il proprio interesse diretto, concreto ed attuale, motivando la richiesta di accesso".

- Al punto 1. dell'art. 19 dopo il periodo "Il responsabile del procedimento, qualora individui soggetti controinteressati li comunica all'URP che provvede a dare agli stessi comunicazione dell'istanza ricevuta mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica" si invita ad aggiungere la frase:
"nei confronti di quei soggetti dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata inserito in pubblici registri";
- Al punto 4. dell'art. 20 dopo il periodo: "L'accesso ai documenti non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento" si invita ad aggiungere la frase: *"L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata"*.

Ciò precisato, il parere della Commissione, in merito al del Regolamento in oggetto, con riferimento alla parte relativa all'accesso documentale *ex lege* 241/90, è favorevole.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo (.....)

FATTO

La signora, docente, in data ha presentato un'istanza d'accesso rivolta all'Istituto Comprensivo di chiedendo di accedere a numerosa documentazione relativa alla propria posizione personale ed in particolare:

- “1) *Comunicazioni inviate (alla scuola, all'USP, all'USR e al Ministero e/o Ministro della Pubblica Istruzione) dagli alunni e/o genitori delle classi in cui presta servizio (..... dell'Istituto Comprensivo di) dal ad oggi che mi riguardano direttamente o indirettamente (notizia appresa da riferimenti fatti nelle comunicazioni dei genitori stessi) e relative repliche (escluso quanto già ritirato con precedente richiesta di accesso).*
- 2) *Verbale riunione Staff del convocato ai sensi della circolare n. 163 del 5 marzo 2020.*
- 3) *Relazione del Dirigente Scolastico all'USP di riferita nella comunicazione a firma del Dott. Dirigente USP (prot.). Comunicazioni riferite alla sostituzione durante il periodo di assenza della scrivente.*
- 4) *Ogni corrispondenza riferita o riferibile direttamente o indirettamente alla richiedente relativa alla problematica con i genitori, relativa alla didattica, all'ordine di servizio e alla rimostranza ai sensi della L. 3/57, alle opzioni metodologiche di minoranza esercitate in seno al collegio docenti di e e di ogni altro atto riferito alla scrivente tra la Dirigente Scolastica e/o l'Istituto Comprensivo di e USP/USR/MIUR e tra l'USP e l'USR e/o MIUR e tra l'USR e il MIUR dal alla data odierna.*
- 5) *Comunicazioni che la Dirigente Scolastica dell'I.C. di ha inviato ai genitori e riferite direttamente o indirettamente alla richiedente dal alla data odierna escluso quelle già ritirate (incluso le lettere di invito a collaborare - prot. dello - inviata a seguito richiesta specifica da parte dell'USP-Dott.).*
- 6) *Verballi dei Consigli di Classedel e del che i genitori citano. Verbale del Consiglio di classe dello scorso anno scolastico nel quale è stato verbalizzato la mia comunicazione ai rappresentanti della classe dell'utilizzo dei permessi ai sensi di Legge 104/92.*
- 7) *Verballi Consigli di Classe del mese di*
- 8) *Verbale del Collegio docenti del*
- 9) *Verbale degli scrutini finali delle classi (..... e),,,*
- 10) *Mandato e/o atto e/o incarico protocollato (con eventuali estremi sul registro interno del servizio ispettivo) che autorizzi il Dirigente Tecnico USR dr.ssa (ispettore) alla funzione ispettiva della scrivente e/o dell'I.C. di e nei quali sia riportata anche autorizzazione alla partecipazione allo Scrutinio Finale della Classe dell'I.C. di*

11) *Copia della documentazione relativa al mio fascicolo personale dal alla data della presente richiesta con esclusione delle richieste di assenza/giustificativi di assenza presentate dalla richiedente”.*

Motivava l'istanza con il riferimento ai fatti ed agli eventi giuridicamente rilevanti accaduti negli anni-..... ed alla relativa necessità di tutela della propria posizione personale.

L'amministrazione adita, con provvedimento del differiva l'accesso alla documentazione richiesta fino alla conclusione dell'attività ispettiva in corso allo scopo di non compromettere in alcun modo la prosecuzione delle attività di indagine.

Avverso tale provvedimento la signora, per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni ex art. 25 della legge n. 241/1990.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che la ricorrente vanta un interesse qualificato all'accesso richiesto che ha ad oggetto documentazione personale della richiedente – presumibilmente contenuta nel suo fascicolo personale - come tale sempre accessibile dalla stessa. Si rileva inoltre che l'accesso viene richiesto a fini difensivi nell'ambito di un procedimento ispettivo a carico della docente medesima. Tutto ciò premesso la Commissione osserva che il differimento disposto – pur motivato – non possa estendersi a tutti i documenti richiesti dalla docente, finanche ai verbali dei Consigli di Istituto, ai verbali degli scrutini e simili. La Commissione ritiene che la dedotta esigenza di tutela temporanea debba essere limitata a determinati e specifici documenti quali quelli contenenti i dati dei minori e le dichiarazioni rese dagli stessi e a quei documenti che strettamente si riferiscano alla fase istruttoria del procedimento disciplinare, al fine di non comprometterla. I dati relativi ai minori dovranno comunque essere oggetto di oscuramento anche nei documenti resi accessibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie parzialmente con le precisazioni indicate e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di - Senato Accademico

FATTO

Il signor, dipendente dell'Università degli Studi di e componente in carica del relativo Senato Accademico ha presentato al medesimo Ateneo due distinte richieste di accesso agli atti del S.A. ed in particolare:

- 1) richiesta del di tutti i file audio-video e scritti (chat) dell'intera seduta del Senato Accademico del, dall'inizio fino al termine, compresi tutti gli interventi audio-video e scritti (chat) del sottoscritto;
- 2) richiesta del nota/parere della dott.ssa inviata con e-mail del e acquisita dall'Amministrazione, richiamata nella seduta del Senato Accademico del e concernente il punto all'O.d.G. "Informativa gestione emergenziale attuata e organizzazione 2° fase" (relativo, tra l'altro, all'obbligo di rientro in presenza del personale TAB per lo svolgimento di attività non indifferibili e/o ugualmente eseguibili da remoto).

Motivava l'istanza con la necessità di verificare la corretta e completa verbalizzazione della seduta del Senato Accademico, anche con riferimento ai propri interventi.

Il Segretario verbalizzante del S.A. e il Presidente del S.A., ai quali l'istanza di accesso era rivolta, non hanno dato risposta – neanche per il tramite dei Responsabili dell'Ufficio Organi Collegiali e dell'URP – entro 30 giorni dalle richieste. Conseguentemente il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento vantando il ricorrente una posizione qualificata all'accesso richiesto, con particolare riferimento alla propria appartenenza all'organo collegiale al quale i documenti richiesti si riferiscono nonché alla propria partecipazione alla seduta della quale chiede la verbalizzazione. Non si ravvisano, inoltre, cause di esclusione dall'accesso dei documenti richiesti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio di Disciplina degli Avvocati di

FATTO

Il signor, in data, ha presentato al Consiglio di Disciplina degli Avvocati di un'istanza d'accesso ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 33/2013 come modificato dal Dlgs 97/2016. Chiedeva in particolare di accedere all'intero fascicolo ed alle memorie presentate dagli avvocati, e, relativi ai procedimenti disciplinari avviati a loro carico. Indicava la propria qualità di “denunciante”.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si precisava “*relativamente al procedimento disciplinare n. / R.R., nei confronti dell'Avv., il Consiglio Distrettuale di Disciplina di ha ritenuto di non evaderla positivamente per le ragioni di seguito indicate: 1. Come ritenuto dal Garante per la protezione dei dati personali, con Parere n. 50 del 972/2017, la natura disciplinare del procedimento a cui atti si intende accedere può determinare, in caso di accoglimento dell'istanza, un "pregiudizio concreto" al diritto alla protezione dei dati personali tale da legittimare il diniego ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2, lett a), del Dlgs 33/2013; 2. Gli atti del procedimento disciplinare, salvo specifiche eccezioni, sono preclusi all'accesso documentale anche ai sensi della L. 241/90 e della relativa normativa di attuazione, in considerazione della particolare incidenza dell'ostensione di tali atti sulla riservatezza dei rispettivi interessati; 3. Nel caso di specie non risulta neanche esplicitato l'interesse concreto ed attuale all'accesso che, ai sensi dell'art. 25 L. 241/90, deve essere espressamente indicato dal richiedente.*”

Successivamente è pervenuta ulteriore memoria della amministrazione nella quale si precisa che “*i procedimenti disciplinari RR /, nei confronti dell'Avv., e RR /, nei confronti dell'Avv., instaurati a seguito di esposti del prof., sono stati archiviati, rispettivamente dalla II Sezione di questo CDD nella seduta del e dall'Assemblea plenaria nella seduta del Pertanto anche sotto tale profilo non sussiste interesse del ad acquisire la richiesta documentazione, anche considerato che le decisioni del CDD, ai sensi dell'art. 33 Reg. CNF 2/14, non possono essere oggetto di ricorso da parte degli esponenti.*”

DIRITTO

La Commissione rileva che l'istanza di accesso è stata presentata ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 33/2013 ed a tal riguardo osserva di non essere competente a decidere in materia di “accesso civico”, poiché il comma 7 del predetto art. 5 del Decreto radica tale competenza in capo al Responsabile della

Corruzione e Trasparenza della amministrazione adita. Ciò premesso si osserva che non appare possibile una valutazione della richiesta d'accesso in oggetto quale istanza d'accesso ex lege 241/'90, non avendo l'odierno ricorrente fornito alcuna prospettazione dei fatti con indicazione del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta in ostensione e la situazione soggettiva che lo stesso intende tutelare mediante l'accesso, come richiesto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90, anche in ragione della precipua documentazione richiesta che non si limita, si osserva, agli atti adottati dal Consiglio di Disciplina a seguito dell'esposto. Né dall'istanza né dal ricorso è possibile evincere tale elemento qualificante.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

FATTO

Il, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., ha presentato un'istanza d'accesso, datata, rivolta all'AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al fine di chiedere documentazione relativa ai costi per le attività di dismissione e trasferimento delle utenze di telefonia, con riferimento a quanto di seguito precisato. Con comunicazione dell'....., alla luce degli orientamenti contenuti nelle "Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione" di cui alla delibera n. 487/18/CONS (di seguito "Linee guida") l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito della propria attività di vigilanza, rendeva nota l'intenzione di acquisire informazioni circa i costi per le attività di dismissione e trasferimento dell'utenza sostenuti dagli operatori. Nell'ambito di tale attività agli operatori era stata richiesta la compilazione di un questionario in formato excel, "Costi operatori delibera n. 487/18/CONS", disponibile sul sito web dell'Autorità.

Il, deducendo che dalle "consultazioni così effettuate, il quadro complessivo dei costi di disdetta di un servizio Adsl o fibra e telefono a appare del tutto disomogeneo", chiedeva all'AGCOM di accedere ai *"questionari resi dagli operatori telefonici e tv in relazione ai seguenti punti:*

- *Tabella 1a - Costi per singola dismissione - clientela consumer*
- *Tabella 1b - Costi per singola dismissione - clientela business*
- *Tabella 2b - Costi per singolo trasferimento - clientela consumer*
- *Tabella 2b - Costi per singolo trasferimento - clientela business*

Tutti comprensivi dei costi interni ed esterni dagli operatori comunicati a Codesta Autorità dell'anno 2019 e, se già depositati, dell'anno 2020."

Motivava l'istanza con riferimento alle finalità statutarie della associazione quale portatrice degli interessi diffusi dei cittadini con particolare riferimento, nel caso di specie, all'interesse diretto, concreto e attuale da parte della associazione alla verifica di tale "pratica commerciale scorretta nella quale vengono richieste somme per spese di cessazione della linea e per la migrazione senza alcuna dimostrazione al consumatore della effettività della spesa sostenuta", anche in relazione alle relative diffide a TIM, Vodafone e WIND.

L'AGCOM rigettava l'istanza ricevuta comunicando che, “ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), del Regolamento dell'Autorità recante la disciplina dell'accesso agli atti e documenti (allegato alla delibera n. 383/17/CONS), la richiesta di accesso, del (Prot. Agcom n.–....., Vs protocollo n./IST/.....), non può essere accolta. Infatti, al fine di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese e associazioni, sono, in particolare, sottratte all'accesso, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 241/1990, le informazioni relative “alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, ovvero contenente informazioni riservate di carattere commerciale, industriale e finanziario, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa”.

Avverso il menzionato provvedimento di rigetto il, come rappresentato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione preliminarmente osserva che deve sicuramente riconoscersi la legittimazione del ad accedere alla documentazione richiesta, pertinente alle finalità statutarie della associazione ed alla tutela dei consumatori che la stessa si propone di perseguire.

Ciò premesso si rileva che il diniego opposto appare fondato sulla norma regolamentare di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), del Regolamento dell'Autorità ed ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 241/1990, secondo il quale sono sottratte all'accesso le informazioni relative “alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, ovvero contenente informazioni riservate di carattere commerciale, industriale e finanziario, comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa”. A tal riguardo la Commissione osserva che tale esclusione appare impropriamente richiamata con riferimento alla richiesta delle tabelle contenenti i costi applicati dai gestori per dismissioni e trasferimenti: tali dati non possono essere considerati esclusi dall'accesso – dovendo in realtà essere conoscibili - nè attengono alla menzionata sfera di riservatezza commerciale, industriale, patrimoniale ecc.

Qualora poi i predetti questionari e tabelle, richiesti in ostensione, dovessero contenere informazioni di tale natura riservata l'amministrazione adita, nel concedere l'accesso, ben potrà procedere all'oscuramento delle stesse nel rispetto delle norme citate.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le indicazioni di oscuramento delle informazioni riservate eventualmente contenute nei documenti richiesti e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri:

FATTO

Il e per il tramite del loro legale rappresentante pro tempore avv., hanno presentato un'istanza d'accesso, datata rivolta al presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - ed al presso la Protezione Civile, al fine di chiedere documentazione connessa alla emergenza Covid, ed in particolare alle riaperture di alcune attività sociali, economiche e produttive disposte con il DPCM del 26 Aprile 2020.

Con riferimento alla circostanza che il nel rapporto consegnato al governo avrebbe indicato “anche «un metodo generale da seguire per garantire che tutte le riaperture siano basate su: 1. La valutazione del “rischio” associato alle singole attività economiche, basata sulle raccomandazioni del (.....), con una particolare attenzione ai lavoratori più esposti al virus, le Associazioni istanti chiedevano di accedere a: “

- *gli atti e/o documenti relativi all'istruttoria e alle indicazioni fornite dal, destinatario della presente istanza;*
- *atti e/o documenti attestanti l'attività di indagine e i parametri di previsione adottati, ai fini della quantificazione del livello del rischio, della diffusione dei contagi in merito alla parziale riapertura, ivi compreso il parere relativo alle modalità di apertura della “Fase2”, al fine di evitare – “in caso di riapertura 151 mila ricoveri in terapia intensiva e la diffusione ulteriore del virus”;*
- *atti e/o documenti relativi al rapporto del (Task Force), stilato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini delle previsioni di riapertura di alcune tipologia di attività, di cui al DPCM del 26 Aprile 2020”.*

Motivavano l'istanza con riferimento alle finalità statutarie delle stesse Associazioni, quali portatrici degli interessi diffusi dei cittadini nonchè alle attività poste in essere dalle medesime nell'ambito della situazione emergenziale in oggetto ed ai fini del contrasto alla diffusione del virus.

Con provvedimento datato la Protezione Civile riscontrava l'istanza precisando di non detenere la documentazione relativa al (Task Force) perchè nominato direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e quindi rinviava in merito alle determinazioni del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, al quale inoltrava l'istanza per competenza. Per la parte di propria competenza, invece, la Protezione Civile eccepiva il difetto di legittimazione del all'accesso richiesto evidenziando la carenza di un nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta ed il presunto interesse fatto valere dalla Associazione, non riscontrando alcuna incidenza sugli interessi degli utenti rappresentati. Nel merito, quanto alla natura dei documenti richiesti, la Protezione Civile evidenziava

che “*i verbali del sono sottratti all’accesso, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 24 comma 2, della Legge 241/’90 e di cui all’art. 1, comma 1 lett. b) del D.P.C.M. n. 143/2011*”.

Avverso il menzionato provvedimento di rigetto della Protezione Civile nonchè avverso il silenzio serbato dal presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il e la Associazione, come rappresentate, adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria del Dipartimento per Gli Affari Giuridici e Legislativi - Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica nella quale si precisava quanto segue: “*premesso che l’istanza di accesso di cui trattasi non risulta essere stata notificata dal a questo Dipartimento, ad ogni buon fine si fa presente che il silenzio rigetto di cui trattasi appare legittimo, atteso che, a parere dello Scrivente, i documenti elaborati dal citato Comitato presieduto dal dott., che afferiscono alla c.d. Fase 2 della gestione da parte del Governo dell’emergenza da Covid-19, non sono ostensibili sia per difetto di legittimazione del che per espressa previsione normativa, così come rappresentato dal Dipartimento della protezione civile, nella suddetta nota del, in relazione agli atti del*”.

Perveniva altresì memoria della Protezione Civile la quale ribadiva le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

La Commissione osserva che il diniego è basato sulla previsione della norma regolamentare di cui all’ art. 1 comma 1 lett. b) del D.M. 143/2011. Tale valutazione appare assorbente rispetto ad ogni ulteriore eventuale considerazione, non essendo la Commissione dotata del potere di disapplicare le norme regolamentari, potere viceversa attribuito al giudice amministrativo. Il ricorso non può pertanto essere accolto.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri:; Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi/ Protezione Civile –

FATTO

Il e l'Associazione Associazione e, per il tramite del loro legale rappresentante pro tempore avv., hanno presentato un'istanza d'accesso, datata rivolta al presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al presso la Protezione Civile,

Chiedevano documentazione relativa alla nomina del Comitato di Esperti con DPCM 10 aprile 2020 ed in particolare “copia dei curricula degli esperti nominati e dei verbali e documenti prodromici a tale designazione”.

Motivavano l'istanza con riferimento alla contestuale designazione, da parte del, del Prof. per l'inserimento dello stesso nel predetto Comitato. Nel ricorso precisavano che la mancata nomina veniva impugnata innanzi al TAR.

L'istanza d'accesso presentata veniva rigettata dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi con provvedimento datato sulla base delle seguenti argomentazioni. “(...) *l'art. 24, comma 1 della legge n. 241/1990 prevede che il diritto di accesso è escluso: “nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”. Inoltre, in attuazione del comma 2 dell'art. 24 legge n. 241/1990 (secondo cui “Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1”), con D.P.C.M. n. 143/2011 è stata dettagliata l'esclusione del diritto di accesso per gli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ivi si prevede, all'art. 1, comma 1, l'esclusione dell'accesso per quanto concerne: sub a) i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, che afferiscono alla formazione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione, tra i quali le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; sub b), “documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, concernenti il lavoro di commissioni, organi collegiali, comitati, gruppi di studio e di lavoro, qualora finalizzati all'adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione”.*

Avverso il predetto provvedimento di rigetto il e la ASSOCIAZIONE, come rappresentate, adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi - Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica nella quale, in sostanza, si eccepiva la carenza di legittimazione del all'accesso richiesto - non potendo lo stesso ritenersi titolare di un potere generale ed indiscriminato di controllo sull'attività amministrativa e tantomeno sulle scelte discrezionali del Governo. Nel merito si evidenziava la non ostensibilità degli atti di cui trattasi per espressa previsione normativa, con ciò richiamando le ragioni già espresse nel diniego opposto. L'Ufficio precisava però che *“i curricula dei membri designati dal Governo sono pubblici e reperibili on line e la funzione svolta dagli stessi, che motiva sostanzialmente la relativa designazione, è espressamente indicata nel citato DPCM 10 aprile 2020 affianco a ciascun nominativo. Né sussiste un problema di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche, così come rappresentato dal, atteso che, come espressamente disposto dal predetto DPCM 10 aprile 2020 all'art. 1, comma 5, “per la partecipazione ai lavori del Comitato, non spettano ai membri del Comitato compensi, gettoni di presenza, indennità né emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno per i componenti non residenti nella provincia di Roma nei limiti previsti dalla normativa vigente”.*

Perveniva altresì memoria della Protezione Civile nella quale si rappresenta l'estraneità del medesimo Dipartimento all'ambito delle attività del Comitato di esperti in materia economica e sociale nominato con DPCM 10 aprile 2020.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, quanto alla richiesta dei *curricula* dei membri del menzionato Comitato, l'amministrazione ha dichiarato che questi si trovano pubblicati sul sito istituzionale del Governo e pertanto, con riferimento a tale parte può ritenersi cessata la materia del contendere, con l'invito rivolto al Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi a voler comunicare al Codacons il relativo *link*, in un'ottica di massima trasparenza. Quanto alla richiesta dei verbali prodromici a tale designazione la Commissione rileva che i verbali del Consiglio dei Ministri sono espressamente esclusi dall'accesso in forza della norma regolamentare di cui all'art. 1 comma 1 del D.M. 143/2011 che la Commissione non ha, in ogni caso, il potere di disapplicare.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, con invito all'amministrazione a fornire il *link* di accesso ai *curricula* pubblicati sul sito istituzionale, rigettandolo per il resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Rai – S.p.A.

FATTO

Le intestate Associazioni, per il tramite dei loro legali rappresentanti pro tempore, hanno presentato due istanze di accesso rivolte alla Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A. chiedendo documentazione relativa alla presenza, quale ospite fisso, del prof. nella trasmissione “.....” ed all’intervento, nella medesima trasmissione, della dottoressa, nel primo periodo della pandemia Covid.

In particolare richiedevano: *“la documentazione che ci si auspica sia stata acquisita per valutare la fondatezza delle dichiarazioni rese dalla dottoressa, nonché l'esistenza di rapporti professionali, di colleganza e lavorativi con il prof., l'atto che regola le presenze in Rai degli “esperti”, i moduli – in forza dell'importante riconoscimento operato dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. / del – che regolamentano e registrano la presenza in programmi RAI del prof., nonché i documenti che regolamentano l'eventuale conferimento di contributi anche economici, in favore dell'ospite”.*

Motivavano le istanze con riferimento agli obiettivi ed alle finalità proprie delle medesime associazioni istanti quali portatrici degli interessi diffusi dei consumatori, con riferimento all’attività prevista dai relativi statuti, in relazione in particolare alla difesa della trasparenza, del pluralismo e dell’imparzialità – quale assenza di conflitti di interesse - nella informazione pubblica.

La RAI S.p.a., con provvedimenti del, rigettava l’istanza ritenendola non supportata da un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso richiesto e carente della strumentalità con la tutela dei soggetti rappresentati, nonché volta ad operare un controllo generalizzato sull’agire dell’amministrazione e caratterizzata, in sostanza, da un intento ispettivo. Eccepeva inoltre l’inesistenza dei documenti richiesti relativi al caso della Dottoressa, nonché l’inesistenza di documenti qualificabili come “amministrativi” relativi ai rapporti con il Prof.

Avverso tali provvedimenti le istanti, come rappresentate, adivano nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria della amministrazione resistente la quale, nel ribadire le argomentazioni già dedotte a sostegno dei dinieghi opposti, evidenzia l’intento esplorativo ed ispettivo delle istanze, volte ad operare un controllo generalizzato sull’operato della Rai S.p.a., strumentalizzando la presunta tutela dei consumatori. Nella memoria si eccepisce e si precisa quanto segue: *“le richieste avanzate si inseriscono e tentano di comprimere un ambito che ha natura puramente editoriale e informativa, del tutto estranea allo svolgimento di*

attività anche solo latamente “amministrative” o “pubblicistiche”. La scelta in ordine alla presenza di ospiti ed esperti nell’ambito dei programmi televisivi è rimessa, infatti, esclusivamente alle libere valutazioni editoriali di reti e testate giornalistiche nell’esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero, di cronaca e di critica garantiti dall’articolo 21 della Costituzione. Tali presenze (...) non discendono da determinazioni aziendali impartite nello svolgimento di una pretesa attività autoritativa e non comportano la formazione di alcun documento, men che meno amministrativo.(...) Peraltro, a riprova del più ampio pluralismo partecipativo, rileviamo che il programma in esame ha registrato la presenza di una vasta platea di ospiti, esperti, medici, virologi, economisti e politici e garantito nel corso delle innumerevoli puntate la rappresentazione di molteplici punti di vista sull’argomento. Da ultimo ribadiamo, solo per completezza, che la Società non ha in essere alcun rapporto negoziale con il noto e non detiene alcun atto lontanamente definibile come amministrativo, relativo ad elargizioni di natura economica o relative alla pubblicizzazione, diretta o indiretta, del proprio libro. (...) La stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni intervenuta sulla questione non ha rilevato alcuna violazione dei principi in materia di pluralismo informativo proprio con riferimento all’attività divulgativa sul Covid-19 garantita dalla trasmissione e alla specifica presenza del prof. quale ospite fisso”.

DIRITTO

Con riferimento al gravame in oggetto la Commissione, secondo il proprio costante orientamento ed in linea con la giurisprudenza amministrativa, ribadisce che *“anche alle associazioni di tutela dei consumatori si applica l’art. 22 della l. n. 241/’90, che consente l’accesso non come forma di azione popolare, bensì a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e dunque anche per dette associazioni occorre verificare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all’accesso”* (CdS Sez IV n.4644 del 2015), non essendo sufficiente ai fini dell’accesso la deduzione di un generico e indistinto interesse alla legalità o al buon andamento della attività amministrativa. E inoltre *“costituisce jus receptum il fatto che il richiedente non può formulare istanze per visionare, nel suo complesso, un’attività che lo stesso sospetta indebita, o di cui si vuole verificarne, in via esplorativa, la legittimità, perché tale metodica è inammissibile ai sensi dell’art. 24, c. 3 della l. 241/1990 e costituisce, pertanto, una forma di accesso preordinato ad un controllo generalizzato della p.a. (cfr. Cons. St., VI, 12 marzo 2012 n. 1402; id., IV, 22 giugno 2016 n. 2275)”*. A dette Associazioni non è possibile riconoscere un generale potere di accesso a fini ispettivi e "di vigilanza" perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (Cons. Stato n. 7991/2013).

La Commissione, in merito, rileva che le istanti non hanno evidenziato una posizione qualificata all’accesso richiesto nè la strumentalità tra la documentazione oggetto di istanza e l’interesse concreto e differenziato che le stesse intendono tutelare, se non un generico interesse alla trasparenza nella informazione. Il mero riferimento, contenuto nel ricorso, a “notizie di stampa” o a servizi di approfondimento, sul medesimo tema, condotto da alcune trasmissioni televisive, non è sufficiente a

radicare in capo alle istanti tale posizione differenziata in ordine all'accesso richiesto. Il ricorso presentato deve, pertanto, ritenersi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006 e deve essere parzialmente respinto con riferimento a quella documentazione dichiarata inesistente dalla Rai S.p.a.

La Commissione precisa che devono comunque ritenersi fermi gli eventuali obblighi di pubblicazione incombenti sulla amministrazione, attinenti alla diversa fattispecie dell'accesso civico ex Dlgs 33/2013 che, comunque, esulano dalla competenza della medesima commissione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per quella parte della documentazione dichiarata inesistente dichiarandolo inammissibile per il resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.p.a./Ministero dell'Economia e delle Finanze/Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia

FATTO

Il, per il tramite del suo legale rappresentante pro tempore, ha presentato una istanza di accesso rivolta alla S.p.a., al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia, richiedendo:

- 1) Domande inoltrate a S.p.a. dagli intermediari finanziari per le imprese ad essi rivoltesi per l'accesso al finanziamento garantito ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 23 del 2020;
- 2) documentazione afferente l'istruttoria compiuta da S.p.a. per il rilascio delle garanzie ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 23 del 2020;
- 3) le decisioni assunte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottati sulla base dell'istruttoria trasmessa da S.p.A. ai sensi dell'art. comma 7 del D.L. n. 23 del 2020;
- 4) eventuale decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui potrebbe avere impartito a S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dall'art. 1 del D.L. n. 23 del 2020;
- 5) provvedimenti emessi da S.p.a. delineanti i contenuti, la cadenza e le modalità di redazione e trasmissione dei rendiconti periodici che i finanziatori debbono trasmettere alla stessa ai sensi dell'art. 1 comma 9 del D.L. n. 23 del 2020;
- 6) i rendiconti periodici trasmessi sino ad oggi dai soggetti finanziatori a S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi dell'art. 1 comma 9 del D.L. n. 23 del 2020;
- 7) i provvedimenti con i quali S.p.A. ha riferito sino ad oggi periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze circa i rendiconti suddetti ai sensi dell'art. 1 comma 9 del D.L. n. 23 del 2020;
- 8) eventuale decreto ex art. 1 comma 10 del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale può avere eventualmente disciplinato ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e

requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da i a 9 dell'art. i del D.L. n. 23 del 2020;

- 9) eventuali provvedimenti afferenti le istruttorie eseguite dal Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia per la valutazione dei prestiti garantiti richiesti ex art. 1 del D.L. n. 23 del 2020.

Motivava l'istanza presentata con riferimento agli obiettivi ed alle finalità proprie dell'associazione quale portatrice degli interessi diffusi dei consumatori, con riferimento all'attività prevista dai relativi statuti, in relazione in particolare alla difesa della trasparenza e al corretto uso del denaro pubblico.

La S.p.a., con provvedimento del, rigettava l'istanza ritenendola non supportata da un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso richiesto e carente della strumentalità con la tutela dei soggetti rappresentati, nonchè volta ad operare un controllo generalizzato sull'agire dell'amministrazione e caratterizzata, in sostanza, da un intento ispettivo. *“Nella richiesta di accesso si adduce ad un presunto "sperpero di denaro" e ad un interesse "alla chiarezza" dei cittadini italiani, risultando quindi detto accesso teso a verificare l'operato di in ordine all'applicazione e al rispetto dell'art. 1 di cui al D.L. 23/2020 e, dunque, diretto ad esercitare un controllo sulla scrivente società. Controllo espressamente vietato ex art. 24, comma 3, della suindicata Legge 241/1990 (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 24 Aprile 2012 n. 7, il quale si è espresso in ordine alla sussistenza della legittimazione e dell'interesse all'accesso agli atti anche e proprio del ribadendo un assunto ormai noto, ovvero che il diritto di accesso non si risolve in un controllo generalizzato sull'operato dell'Ente)”*.

Eccepiva inoltre l'espressa esclusione della documentazione richiesta in forza della previsione dell'art. 11 del "Regolamento per l'accesso agli atti ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241" (di seguito il "Regolamento") - reperibile sul sito istituzionale ed allegato al diniego – che *“sottrae all'accesso tutti i documenti inerenti alle promesse di garanzia, alle garanzie assicurative, agli atti contabili (ad esclusione del bilancio). L'accesso, poi, è parimenti vietato con riferimento a tutti quegli atti non ancora adottati, non essendo ammissibile una istanza di accesso ad atti di futura (nonché, nel caso di specie, eventuale) formazione. (...) Anche in assenza della esclusione ex art. 11 del Regolamento ed in presenza di un interesse concreto ed attuale dell'accedente (il che non è), l'accesso ex art. 12 del Regolamento sarebbe comunque differito sino a quando la trasmissione della documentazione richiesta non impedisca il corretto ed efficiente svolgimento delle attività di o di altra amministrazione interessata. Considerato infatti che, allo stato attuale, l'attività di cui all'art. 1 del Decreto 23/2020 è in corso di svolgimento, la diffusione di detta documentazione in corso di procedimento può seriamente ostacolare il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, che certamente non può essere pregiudicata dall'esercizio del diritto di accesso”*.

Avverso tale provvedimento il, come rappresentato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni. Il ricorso non veniva presentato nei confronti delle altre amministrazioni adite.

Perveniva memoria della S.p.a.

DIRITTO

Con riferimento al gravame in oggetto la Commissione in via preliminare rileva che una parte del provvedimento di diniego si basa sulla espressa previsione degli artt. 11 e 12 del Regolamento sull'accesso e pertanto, con riferimento a tale parte, il ricorso non può essere accolto. Sulla restante parte dell'istanza la Commissione, secondo il proprio costante orientamento ed in linea con la giurisprudenza amministrativa, ribadisce che *“anche alle associazioni di tutela dei consumatori si applica l'art. 22 della l. n. 241/'90, che consente l'accesso non come forma di azione popolare, bensì a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e dunque anche per dette associazioni occorre verificare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all'accesso”* (CdS Sez IV n.4644 del 2015), non essendo sufficiente ai fini dell'accesso la deduzione di un generico e indistinto interesse alla legalità o al buon andamento della attività amministrativa. E inoltre *“costituisce jus receptum il fatto che il richiedente non può formulare istanze per visionare, nel suo complesso, un'attività che lo stesso sospetta indebita, o di cui si vuole verificarne, in via esplorativa, la legittimità, perché tale metodica è inammissibile ai sensi dell'art. 24, c. 3 della l. 241/1990 e costituisce, pertanto, una forma di accesso preordinato ad un controllo generalizzato della p.a. (cfr. Cons. St., VI, 12 marzo 2012 n. 1402; id., IV, 22 giugno 2016 n. 2275)”*. A dette Associazioni non è possibile riconoscere un generale potere di accesso a fini ispettivi e "di vigilanza" perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (Cons. Stato n. 7991/2013).

La Commissione, in merito, rileva che il non ha evidenziato una posizione qualificata e all'accesso richiesto, nè la strumentalità tra la documentazione oggetto di istanza e un interesse concreto e differenziato, se non un generico interesse al buon andamento ed alla trasparenza. Il riferimento a “notizie di stampa”, indicate nel ricorso in oggetto, non è sufficiente a radicare in capo alle istanti tale posizione differenziata in ordine all'accesso richiesto. Il ricorso presentato deve, pertanto, ritenersi parzialmente inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta parzialmente dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Europea Segretariato Generale

FATTO

Il, per il tramite del legale rappresentante pro tempore avv., ha presentato un'istanza d'accesso al Segretariato Generale della Commissione Europea, alla Rappresentanza in Italia della Commissione UE, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di "prendere visione ed estrarre copia della documentazione trasmessa dallo Stato italiano alla Commissione delle Comunità Europee ai sensi dell'art. 4 della Decisione n. 1082/2013/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e che abroga la decisione n. 2119/98/CE e segnatamente:

- 1) Documentazione afferente l'aggiornamento sullo stato di avanzamento della pianificazione della preparazione e della risposta a livello nazionale ai fini del paragrafo 1 dell'art. 4 della suddetta Decisione, trasmesso dal Governo italiano alla Commissione, entro il

Tali informazioni comprendono quanto segue: a) l'individuazione e lo stato di avanzamento dell'attuazione delle norme relative alle capacità fondamentali per la pianificazione della preparazione e della risposta stabilite a livello nazionale per il settore sanitario, fornite all'OMS conformemente all'RSI; b) la descrizione delle misure o disposizioni miranti ad assicurare l'interoperabilità tra il settore sanitario e altri settori, compreso il settore veterinario, che sono identificati come settori critici nel caso di emergenze, in particolare: i) strutture di coordinamento per incidenti transettoriali; ii) centri operativi di emergenza (centri di crisi); c) la descrizione dei piani, delle misure o delle disposizioni volti ad assicurare la fornitura continua di servizi e prodotti critici. L'obbligo di fornire le informazioni di cui alle lettere b) e c) si applica solo se tali misure o disposizioni sono operative o sono previste nel quadro della pianificazione nazionale della preparazione e della risposta.

- 2) documentazione afferente l'aggiornamento sullo stato di avanzamento della pianificazione della preparazione e della risposta a livello nazionale ai fini del paragrafo 1 dell'art. 4 della suddetta Decisione, trasmesso dal Governo italiano alla Commissione ogni tre anni sino ad oggi, successivamente a quello trasmesso entro il informazioni comprendono quanto segue: a) l'individuazione e lo stato di avanzamento dell'attuazione delle norme relative alle capacità fondamentali per la pianificazione della preparazione e della risposta stabilite a livello nazionale per il settore sanitario, fornite all'OMS conformemente all'RSI; b) la descrizione delle misure o

disposizioni miranti ad assicurare l'interoperabilità tra il settore sanitario e altri settori, compreso il settore veterinario, che sono identificati come settori critici nel caso di emergenze, in particolare: i) strutture di coordinamento per incidenti transettoriali; ii) centri operativi di emergenza (centri di crisi); c) la descrizione dei piani, delle misure o delle disposizioni volti ad assicurare la fornitura continua di servizi e prodotti critici. L'obbligo di fornire le informazioni di cui alle lettere b) e c) si applica solo se tali misure o disposizioni sono operative o sono previste nel quadro della pianificazione nazionale della preparazione e della risposta datata

Motivava l'istanza con riferimento alle finalità statutarie della associazione quale portatrice degli interessi diffusi dei cittadini con particolare riferimento, nel caso di specie, all'interesse diretto, concreto e attuale da parte dell'associazione alla conoscenza di una eventuale *“inadempienza preventiva dello Stato italiano in punto di doveri di monitoraggio, di allarme rapido e di valutazione e risposta in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero così come stabiliti dalla predetta Decisione”*, così da consentire un'eventuale azione dei cittadini ai fini del risarcimento del danno patito.

La Commissione Europea - Direzione Generale della Salute della Sicurezza Alimentare, con provvedimento del, rigettava l'istanza sulla base delle seguenti argomentazioni: *“la divulgazione di tale documento è preclusa dall'eccezione di cui all' Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del Regolamento (CE) n. 1049/2001.3. (...) “[l]e istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica”. Il documento da Lei richiesto riguarda la pianificazione della preparazione e della risposta in relazione alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, di cui all'Articolo 4 della decisione n. 1082/2013/UE, per la quale l'Italia ha fornito il proprio contributo. Il contributo fornito dall'Italia riguarda le risposte alle domande relative alla pianificazione della preparazione e della risposta in tema di monitoraggio, allarme rapido, valutazione e risposta a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, nonché capacità globale di rispondere alle emergenze che incidono o possono incidere sulla salute pubblica. Ciò può riguardare misure atte a garantire l'interoperabilità tra settori chiave, quali le strutture nazionali di coordinamento e i centri di crisi. Tenuto conto del campo di applicazione di tale normativa, la divulgazione di tali documenti potrebbe pregiudicare la tutela dell'interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica. Si è inoltre valutata la possibilità di concedere un accesso parziale a questo documento. Tuttavia, considerato quanto sopra evidenziato, riteniamo fondato il richiamo all'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino (tutela dell'interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica) del Regolamento (CE) n. 1049/2001 e, conseguentemente, la richiesta di accesso deve essere rifiutata. Si può, pertanto, concludere che il documento è interamente coperto dall'eccezione al diritto di accesso ai documenti di cui all'Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino. Nessun interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1049/2001 sono predominanti e non necessitano di essere controbilanciate con l'interesse pubblico prevalente alla divulgazione.*

Avverso tale provvedimento di rigetto della Commissione Europea il, come rappresentato, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni. Il ricorso non veniva presentato nei confronti delle altre amministrazioni adite.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto si precisa che ai sensi dell'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90 la Commissione è competente a decidere dei ricorsi presentati nei confronti degli "atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" e, pertanto, non può ritenersi competente a decidere del presente ricorso avente ad oggetto il provvedimento di diniego espresso dalla Commissione Europea. *A fortiori* si osserva poi, che tale diniego è motivato con il richiamo ad una norma del Regolamento (CE) n. 1049/2001 che la Commissione non potrebbe in alcun caso disapplicare.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza ex art. 25 comma 4 della Legge 241/'90.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

La sig.ra, dipendente di inquadrata nel profilo, ha partecipato alla procedura di selezione per le progressioni di carriera di cui agli ordini di servizio n.del e n. dell'.....,, all'esito della quale la medesima non è risultata in posizione utile. Conseguentemente in data, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta a avente ad oggetto "*copia degli atti della procedura di selezione per le progressioni di carriera e per l'attribuzione del*":

- *posizione raggiunta dalla sottoscritta relativamente alla graduatoria finale per l'attribuzione del; verbali della Commissione di valutazione relativi ai punteggi alla stessa attribuiti in riferimento a ciascuno dei criteri esplicitati dalla stessa Commissione nella comunicazione al personale del, ed in particolare;*
- *punteggio anzianità, con dati utilizzati e relativa modalità di calcolo;*
- *punteggio presenza, con dati utilizzati e relativo criterio di calcolo;*
- *punteggio titoli, con dati utilizzati e relativa modalità di calcolo dell'indicatore globale e delle sue componenti parziali;*
- *punteggio schede di valutazione annuali con schede annuali datate e firmate dal sottoscritto come previsto dalla vigente "Procedura di valutazione delle prestazioni. Dalla prestazione attesa alla comunicazione dei risultati" "*

La ricorrente riferisce che l'amministrazione consentiva un accesso parziale alla documentazione richiesta limitato ai soli "verbali contenenti i criteri di attribuzione dei punteggi, dell'elenco della platea degli aventi diritto, del documento contenente la indicazione degli argomenti obbligatori e degli argomenti di libera scelta, della graduatoria doppia media prima applicazione e graduatoria doppia prova seconda applicazione". Eccepisce pertanto che nessuno degli atti per i quali è stato consentito l'accesso costituisce graduatoria finale contenente nell'ordine la posizione di tutti gli aspiranti, e comunque degli aspiranti al profilo, né gli atti consegnati contengono i dati di base utilizzati per l'attribuzione dei punteggi a titolo di anzianità, presenza, titoli di studio, schede di valutazione.

Avverso tale accesso parziale la signora, per il tramite dell'avv., ha adito la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso.

Nel corpo del ricorso il legale della ricorrente elenca in modo più articolato e ampio una serie di documenti, dei quali richiede l'accesso, sia relativamente alla posizione della ricorrente medesima sia a quella degli altri partecipanti, deducendo che senza i dati contenuti nei predetti documenti "rimane

assolutamente priva di utilità la sola comunicazione dei punteggi complessivi e dei criteri con i quali sono stati attribuiti”.

DIRITTO

La Commissione osserva che il partecipante ad una procedura selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti relativi alla stessa al fine di verificare la correttezza dello svolgimento del relativo iter. In particolare ha diritto di accedere a tutti gli atti riferiti alla propria posizione personale nonché agli elaborati e ai documenti presentati dagli altri partecipanti e, infine, a tutti i documenti formati dalle Commissioni esaminatrici e relativi alle stesse. La ricorrente ha pertanto diritto di accedere ai documenti richiesti nella istanza d'accesso presentata, dovendosi considerare l'elencazione contenuta nel ricorso solo nei limiti di una precisazione delle richieste avanzate in sede di istanza: con riferimento alla documentazione non espressamente richiesta nell'istanza non può dirsi configurato alcun silenzio rigetto e pertanto con riferimento ai documenti ulteriori e diversi il ricorso deve ritenersi parzialmente inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla documentazione indicata nell'istanza di accesso presentata, dichiarandolo parzialmente inammissibile con riguardo alla diversa e ulteriore documentazione elencata nel ricorso stesso, che non possa ritenersi mera specificazione della originaria richiesta, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

La signora, dipendente di inquadrata nel profilo livello, ha partecipato alla procedura di selezione per le progressioni di carriera di cui agli ordini di servizio n. e n. dell'.....,, all'esito della quale la medesima non è risultata in "posizione utile". Conseguentemente, in data, la signora ha presentato un'istanza d'accesso avente ad oggetto gli atti della predetta procedura ed in particolare:

- “1) *schede di valutazione - come inviata alla sottoscritta con e-mail del u.s - con l'articolazione analitica, voce per voce, dei singoli punteggi (anzianità - complessiva e al netto del requisito - presenza, titoli, valutazioni annuali, prova, colloquio) riferite a tutti i candidati - e - al profilo superiore, risultati destinatari della promozione/progressione e non;*
- 2) *verbale dei criteri (parametri, ecc.) di definizione della valutazione del colloquio ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio compreso tra un minimo di (soglia idoneità) e un massimo di;*
- 3) *documento (in qualsiasi forma) relativo alle modalità di 'tracciamento' dei colloqui, essendosi gli stessi svolti a porte chiuse e senza registrazione audio/video;*
- 4) *dichiarazioni sostitutive di tutti i membri della Commissione ex Dpr 445/2000 al fine di accertare l'assenza di conflitti di interesse e di cause di incompatibilità', oppure verbale della Commissione nel quale si dà atto delle suddette dichiarazioni per tutti i componenti.*
- 5) *verbale della prova della sottoscritta, contenente, oltre al voto, i criteri (parametri, ecc.) che hanno composto la valutazione del voto della stessa.*

(...) In particolare, il rilascio dei suddetti documenti deve consentire alla sottoscritta di visionare le modalità applicative e l'articolazione analitica, voce per voce, dei singoli punteggi attribuiti a ciascun concorrente, tenuto conto delle modalità di individuazione della soglia di inclusione comunicate con nota ad oggetto 'Esito progressioni' del, al fine di verificare l'esattezza del punteggio specifico e complessivo dei 'titoli vari' (graduatoria) e dei 'titoli' (graduatoria), quella della prova scritta e del colloquio e la corretta applicazione dei criteri individuati per il raggiungimento o meno delle (..... e) a tutti i candidati, potendo ricostruire la procedura nelle sue parti e nella trasparenza della stessa”.

Motivava la richiesta con la finalità di verificare la corretta attribuzione dei punteggi nell'ambito della procedura in oggetto nonché la correttezza e la trasparenza del relativo iter.

La ricorrente dichiara che l'amministrazione adita, in data 12 giugno 2020, riscontrava parzialmente l'istanza inviando solo alcuni degli atti richiesti dai quali però, eccepisce la ricorrente, non è possibile effettuare alcuna verifica della corretta applicazione dei criteri fissati dalla Commissione non essendo neppure stato consentito l'accesso alla Graduatoria né ai documenti contenenti, il punteggio finale della prova scritta con i relativi sub punteggi inerenti ai due criteri indicati dalla Commissione.

Avverso tale accesso parziale la signora, per il tramite dell' avv. ha adito la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso.

Nel corpo del ricorso il legale della ricorrente elenca in modo diverso e più articolato una serie di documenti, dei quali richiede l'accesso, deducendo che senza i dati contenuti nei predetti documenti "rimane assolutamente priva di utilità la sola comunicazione dei punteggi complessivi e dei criteri con i quali sono stati attribuiti".

DIRITTO

La Commissione osserva che il partecipante ad una procedura selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti relativi alla stessa al fine di verificare la correttezza dello svolgimento del relativo iter. In particolare ha diritto di accedere a tutti gli atti riferiti alla propria posizione personale nonché agli elaborati e ai documenti presentati dagli altri partecipanti e, infine, a tutti i documenti formati dalle Commissioni esaminatrici e relativi alle stesse. La ricorrente ha pertanto diritto di accedere ai documenti richiesti nella istanza d'accesso presentata, dovendosi considerare l'elencazione contenuta nel ricorso come mera precisazione delle richieste avanzate in sede di istanza: con riferimento alla documentazione non espressamente richiesta nell'istanza non può dirsi configurato alcun silenzio rigetto e pertanto con riferimento ai documenti ulteriori e diversi il ricorso deve ritenersi parzialmente inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla documentazione indicata nell'istanza di accesso presentata, dichiarandolo parzialmente inammissibile con riguardo alla diversa e ulteriore documentazione elencata nel ricorso stesso, che non possa ritenersi mera specificazione della originaria richiesta, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente.....

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la – Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di (...../Ministero dell’Istruzione Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio III

FATTO

Il signor, docente, si rivolge nuovamente alla Commissione con ricorso delcon riferimento ad un’istanza d’accesso- data - rivolta alla Direzione Generale del Personale Scolastico di Roma, all’Ufficio Scolastico Regionale della e all’Ufficio Scolastico Territoriale di – con la quale chiedeva in particolare *“l’acquisizione in via telematica dell’intero proprio fascicolo personale compreso il carteggio integrale instaurato con il Ministero Affari Esteri con documentazione avente prot. del circa il proprio passaggio alla scuola media inferiore comprensivo del relativo decreto ufficiale di restituzione e del registro di corrispondenza – se agli atti - e le cartoline di spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno”*. Richiedeva inoltre *“l’integrale acquisizione, in copia digitale, anche dei carteggi relativi a tali trattative (relativi ai) colleghi, e che avevano i suoi medesimi requisiti?”* e sono poi stati *“trattenuti in servizio per diversi anni scolastici, oltre il 40° anno contributivo, previa la loro rinuncia all’esercizio di ulteriori ricorsi contro il MIUR”*- con ciò riferendosi alle trattative avviate dai menzionati colleghi in seguito a ricorsi proposti dagli stessi. Chiedeva anche copia della delega ministeriale dell’allora Ministro della Pubblica Istruzione, On., contenente precisi riferimenti giuridico normativi, mancanti nei 2 decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale della cui al “prot.” e al “prot.” entrambi datati”. Chiedeva documentazione relativa anche al collega

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato si rileva che la questione è già stata oggetto di esame e decisione da parte della Commissione nella seduta del 18 giugno 2020. Il ricorso presentato deve pertanto ritenersi inammissibile per il principio del *ne bis in idem*.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

La signora, dipendente di inquadrata nel profilo, ha partecipato alla procedura di selezione per le progressioni di carriera di cui agli ordini di servizio n. del e n. dell'....., e, all'esito della quale la medesima non è risultata in "posizione utile". Conseguentemente, in data, la signora ha presentato un'istanza d'accesso avente ad oggetto gli atti della predetta procedura ed in particolare:

- Posizione raggiunta dalla sottoscritta relativamente alla graduatoria finale per l'attribuzione del profilo;
- Verbali della Commissione di valutazione relativi ai punteggi alla stessa attribuiti in riferimento a ciascuno dei criteri esplicitati dalla stessa Commissione nella comunicazione al personale del, ed in particolare: -punteggio anzianità, con dati utilizzati e relativa modalità di calcolo; -punteggio presenza, con dati utilizzati e relativo criterio di calcolo; -punteggio titoli, con dati utilizzati e relativa modalità di calcolo dell'indicatore globale e delle sue componenti parziali.
- punteggio schede di valutazione annuali con schede annuali datate e firmate dalla sottoscritta come previsto dalla vigente "Procedura di valutazione della prestazione. Dalla prestazione attesa alla comunicazione dei risultati"; -punteggio finale della prova scritta con i relativi sub punteggi inerenti ai due criteri indicati dalla commissione (Ampiezza di visione/Visione d'insieme e Struttura, Esposizione); -punteggio del colloquio orale con i giudizi espressi dai singoli commissari.

Motivava la richiesta con la finalità di verificare la corretta attribuzione dei punteggi nell'ambito della procedura in oggetto nonché la correttezza e la trasparenza del relativo iter.

La ricorrente dichiara che l'amministrazione adita, in data, riscontrava parzialmente l'istanza inviando solo alcuni degli atti richiesti dai quali però, eccepisce la ricorrente, non è possibile effettuare alcuna verifica della corretta applicazione dei criteri fissati dalla Commissione non essendo neppure stato consentito l'accesso alla Graduatoria né ai documenti contenenti, il punteggio finale della prova scritta con i relativi sub punteggi inerenti ai due criteri indicati dalla Commissione.

Avverso tale accesso parziale la signora, per il tramite dell'avv. ha adito la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso.

Nel corpo del ricorso il legale della ricorrente elenca in modo diverso, più ampio e articolato una serie di documenti dei quali richiede l'accesso, sia relativamente alla posizione della ricorrente medesima sia a quella degli altri partecipanti, deducendo che senza i dati contenuti nei predetti documenti "rimane assolutamente priva di utilità la sola comunicazione dei punteggi complessivi e dei criteri con i quali sono stati attribuiti".

DIRITTO

La Commissione osserva che il partecipante ad una procedura selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti relativi alla stessa al fine di verificare la correttezza dello svolgimento del relativo iter. In particolare ha diritto di accedere a tutti gli atti riferiti alla propria posizione personale nonché agli elaborati e ai documenti presentati dagli altri partecipanti e, infine, a tutti i documenti formati dalle Commissioni esaminatrici e relativi alle stesse. La ricorrente ha pertanto diritto di accedere ai documenti richiesti nella istanza d'accesso presentata, dovendosi considerare l'elencazione contenuta nel ricorso solo nei limiti di una di una mera specificazione dei documenti d'interesse e non già una nuova e più ampia, inammissibile, richiesta ostensiva. Con riferimento alla documentazione non espressamente richiesta nell'istanza non può dirsi configurato alcun silenzio rigetto e pertanto con riferimento ai documenti ulteriori e diversi il ricorso deve ritenersi parzialmente inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla documentazione indicata nell'istanza di accesso presentata, dichiarandolo parzialmente inammissibile con riguardo alla diversa e ulteriore documentazione elencata nel ricorso stesso, che non possa ritenersi mera specificazione della originaria richiesta, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Sede di

FATTO

La signora, in data, presentava all'Inps di un'istanza d'accesso avente ad oggetto documentazione relativa alla pratica degli Assegni per il Nucleo Familiare percepiti e – dichiara la ricorrente - illegittimamente trattenuti dal sig., padre dei due figli minori della signora Riferisce la ricorrente che alla medesima, quale genitore collocatario dei figli minori, spettava il diritto di ricevere gli assegni fin dall'emissione del predetto provvedimento. La signora riferisce di aver inoltre appreso che *“il Signor avrebbe richiesto i suddetti ANF presentando moduli portanti la sottoscrizione della stessa, quando, in realtà, la ig.ra non ha mai sottoscritto alcunché”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua* la signora, per il tramite dell'avv. di, adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Notificava il ricorso al signor

Successivamente è pervenuta nota della amministrazione resistente nella quale si dà atto di aver evaso l'istanza d'accesso in data

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver consentito l'accesso richiesto, non può che ritenere cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia

FATTO

Il signor, avvocato, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta all' Agenzia che appare datata, ancorchè nel ricorso egli indichi più volte quale data dell'istanza il

La documentazione richiesta riguardava il “Progetto regionale per la realizzazione e l'implementazione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato in” ed in particolare la nomina di un gruppo di esperti del quale il signor originariamente faceva parte ma per il quale, successivamente, non veniva più convocato e contrattualizzato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua* il signor ha adito la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni ex art. 25 della legge n. 241/1990.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso presentato deve dirsi tardivo essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata (pur considerando quale data effettiva di presentazione quella del), come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perchè tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale della - Ambito Territoriale di/Ufficio scolastico regionale per l'..... – Ambito Territoriale di

FATTO

La signora, docente, ha presentato domanda di mobilità per l'anno 2019/2020 relativa alla scuola primaria per gli ambiti di, senza ottenere il trasferimento ambito. Conseguentemente la docente presentava all'USR - Ambito Territoriale di un'istanza d'accesso avente ad oggetto tutti gli atti ed i provvedimenti della procedura di mobilità ed i relativi trasferimenti ed in particolare:

- l'elenco dei nominativi, unitamente al punteggio, dei soggetti che hanno goduto di benefici ex L.104/1992 quale titolo preferenziale;
- l'elenco dei soggetti che sono stati immessi in ruolo per la prima volta nell'ambito del procedimento de quo;
- l'elenco di tutti i soggetti – con relativo punteggio - che hanno presentato istanza di mobilità interprovinciale per l'ambito territoriale di riferimento nell'ambito del procedimento de quo.

Deduceva una finalità difensiva dei documenti richiesti, nell'eventuale lesione della propria posizione soggettiva.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del nel quale comunicava che – quanto “*all'elenco dei nominativi, unitamente al punteggio, dei soggetti che hanno goduto di benefici ex l. 104/1992 quale titolo preferenziale*” (...) “*la richiesta di accesso non può essere accolta, in quanto, ad avviso di questo ufficio, non sono ravvisabili i presupposti di cui agli artt. 22 e ss. l. 241/1990. In merito all'elenco dei soggetti che sono stati immessi in ruolo per la prima volta nell'ambito del procedimento de quo*” e *all'elenco di tutti i soggetti –con relativo punteggio – che hanno presentato istanza di mobilità interprovinciale per l'ambito territoriale di riferimento nell'ambito del procedimento de quo*”, *si fa presente che tali documenti non sono detenuti da questa Amministrazione*”.

Avverso tale provvedimento la signora, per il tramite dell'avv. di, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente perveniva memoria dell'USR - Ambito Territoriale di nella quale l'Ufficio, nel ribadire le argomentazione già dedotte a sostegno del diniego opposto, evidenziava che a seguito di sollecito della richiedente, datato, era stato emesso ulteriore provvedimento, del successivo, nel quale precisava che “*L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'amministrazione*”. Nella memoria si

puntalizzava che, *“essendo la docente titolare in Istituto scolastico della provincia di, la domanda di trasferimento è stata presentata ed indirizzata all'Ambito territoriale scolastico di che l'ha convalidata ed è pertanto al detto Ambito che doveva essere rivolta l'istanza di accesso”* presentata richiedente, così confermando il provvedimento oggi opposto.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la ricorrente un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/'90. La stessa ha pertanto diritto di accedere a tutti i documenti della procedura di mobilità per la quale ha presentato domanda, compreso l'elenco dei nominativi e dei punteggi di coloro che hanno goduto di benefici ex L.104/1992 quale titolo preferenziale - ostensione questa che, si precisa e si evidenzia, non comprende l'accesso ai documenti contenenti i dati sanitari dei beneficiari e dei relativi familiari. Ciò al fine di verificare la corretta gestione della graduatoria della procedura di mobilità alla quale ha partecipato. Quanto alla precisazione della amministrazione di non detenere la documentazione di cui ai successivi punti della istanza la Commissione rileva che in tali ipotesi l'art. 6 punto 2) del DPR 184/2006 prevede che *“la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*. L'amministrazione adita avrebbe quindi dovuto inoltrare l'istanza di accesso ricevuta all'Ambito territoriale scolastico di, quale amministrazione detentrica della documentazione richiesta, per l'evasione dell'istanza di accesso.

La Commissione, in ossequio al principio di economicità, ritiene di dover accogliere prudenzialmente il ricorso nei confronti dell'Ambito territoriale scolastico di - individuato quale amministrazione competente ai fini dell'accesso – che dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie parzialmente nei confronti dell'USR - Ambito Territoriale di, con riguardo e nei limiti della documentazione effettivamente detenuta dallo stesso e lo accoglie prudenzialmente, nei confronti dell'USR - Ambito Territoriale di, individuato quale amministrazione effettivamente competente ai fini dell'accesso. Per l'effetto invita le amministrazioni a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.p.A.

FATTO

Il sig. ha presentato ha presentato due istanze di accesso rivolte ad S.p.A. aventi ad oggetto documentazione relativa al servizio di fornitura, consumo e relativa fatturazione.

Motivava la prima istanza – datata - deducendo la necessità di essere informato “circa il corrispettivo effettivamente pagato e la correttezza dello stesso, in luce della riscontrata difficoltà di evincere una fattiva corrispondenza con la fatturazione ricevuta” nonché, quanto alla seconda istanza - datata - “di poter procedere al calcolo e alla verifica degli importi fatturati secondo l’articolazione tariffaria vigente negli anni 2018 e 2019 e durante l’anno corrente, al fine di accertarsi della correttezza di quanto pagato”.

L’amministrazione adita rispondeva parzialmente alla prima istanza e lasciava maturare il silenzio sulla seconda e, conseguentemente, il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento vantando il ricorrente un interesse qualificato ad accedere alla documentazione richiesta, relativa alla propria posizione personale e, come tale, sempre accessibile. L’amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale ai documenti richiesti.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

La signora, dipendente di inquadrata nel profilo livello, ha partecipato alla procedura di selezione per le progressioni di carriera di cui agli ordini di servizio n. del e n. dell'.....,, all'esito della quale la medesima non è risultata in "posizione utile". Conseguentemente, in data, la signora ha presentato un'istanza d'accesso avente ad oggetto gli atti di cui alla procedura di selezione per le progressioni di carriera ed in particolare:

- Verbali della commissione relativi alla fissazione dei criteri, delle modalità e dei metodi di calcolo per la valorizzazione dei titoli, della prova scritta e del colloquio orale (con riferimento al passaggio al profilo.....);
- Graduatoria finale di tutti gli aspiranti al profilo....., inclusi coloro che non hanno conseguito il livello, con tutti i punteggi riportati da ognuno candidati per ciascuna categoria e sottocategoria oggetto di valutazione:
- punteggio anzianità, con i dati di base utilizzati, la modalità di elaborazione e valorizzazione dei dati, il risultato finale attribuito al singolo candidato;
- Punteggio presenza, con i dati di base utilizzati, la modalità di elaborazione e valorizzazione dei dati, il risultato attribuito al singolo candidato. Per questa specifica sottocategoria si richiede di conoscere anche i criteri attraverso cui la commissione ha classificato i giorni di lavoro in giorni di presenza e di assenza, in modo che risulti possibile, attraverso le informazioni fornite, la verifica del rispetto della normativa vigente in materia;-punteggi titoli di studio, distinti per tutte le sottocategorie indicate dalla comunicazione al personale del a firma del Presidente della Commissione di valutazione: scuola media, laurea, altri diplomi/corsi, ecc.; sempre con riferimento a ciascun candidato;
- punteggio schede di valutazione annuali con i dati di base utilizzati, la modalità di elaborazione e valorizzazione dei dati, il risultato finale attribuito al singolo candidato;-sempre con riferimento ad ogni singolo candidato, il punteggio finale della prova scritta con i relativi sub punteggi attribuiti rispetto ai due criteri indicati dalla commissione (Ampiezza di visione/Visione d'insieme e Struttura, Esposizione), il tutto distinto per ognuno dei commissari valutatori;
- sempre con riferimento ad ogni singolo candidato, il punteggio del colloquio distinto per ognuno dei commissari valutatori. Chiede, inoltre, di ricevere copia delle schede annuali di valutazione,

datate e firmate come previsto dalla vigente procedura di valutazione delle prestazioni, della platea dei candidati al profilo, compresa la scrivente.

Motivava la richiesta al fine di verificare la corretta attribuzione dei punteggi nell'ambito della procedura in oggetto nonché la correttezza e la trasparenza del relativo iter.

La ricorrente dichiara che l'amministrazione adita, in data, riscontrava parzialmente l'istanza inviando solo alcuni degli atti richiesti dai quali però, eccepisce la ricorrente, non è possibile effettuare alcuna verifica della corretta applicazione dei criteri fissati dalla Commissione non essendo neppure stato consentito l'accesso alla Graduatoria né ai documenti contenenti, il punteggio finale della prova scritta con i relativi sub punteggi inerenti ai due criteri indicati dalla Commissione.

Avverso tale accesso parziale la signora, per il tramite dell' avv. ha adito la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso.

Nel corpo del ricorso il legale della ricorrente elenca in modo diverso e più articolato una serie di documenti dei quali si richiede l'accesso, deducendo che senza i dati contenuti nei predetti documenti "rimane assolutamente priva di utilità la sola comunicazione dei punteggi complessivi e dei criteri con i quali sono stati attribuiti".

DIRITTO

La Commissione osserva che il partecipante ad una procedura selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti relativi alla stessa al fine di verificare la correttezza dello svolgimento del relativo iter. In particolare ha diritto di accedere a tutti gli atti riferiti alla propria posizione personale nonché agli elaborati e ai documenti presentati dagli altri partecipanti e, infine, a tutti i documenti formati dalle Commissioni esaminatrici e relativi alle stesse. La ricorrente ha pertanto diritto di accedere ai documenti richiesti nella istanza d'accesso presentata, dovendosi considerare l'elencazione contenuta nel ricorso come mera precisazione delle richieste avanzate in sede di istanza: con riferimento alla documentazione non espressamente richiesta nell'istanza non può dirsi configurato alcun silenzio rigetto e pertanto con riferimento ai documenti ulteriori e diversi il ricorso deve ritenersi parzialmente inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla documentazione indicata nell'istanza di accesso presentata, dichiarandolo parzialmente inammissibile con riguardo alla diversa e ulteriore documentazione elencata nel ricorso stesso, che non possa ritenersi mera specificazione della originaria richiesta, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del e del

FATTO

Il signor, Direttore dell'Archivio di Stato di, ha presentato un'istanza d'accesso rivolta alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del e del, con riferimento alla questione di seguito precisata. Il ricorrente deduceva – ed indicava a premessa della istanza di accesso - che *“la dott.ssa, Soprintendente archivistico e bibliografico del e, ha trasmesso alla Direzione Generale Archivi e al Segretariato regionale MiBACT per il una serie di email e di documenti inerenti ai rapporti con l'Archivio di Stato di”*. Ciò premesso avanzava istanza d'accesso avente il seguente tenore letterale *“relativamente al periodo dal – al a tutte le e-mail e a tutti i documenti trasmessi alla Direzione Generale Archivi e al Segretariato regionale con il proprio account personale (.....), con quello della (..... e) e tramite il sistema di protocollo informatico. In particolare, chiede estrazione di copia digitale (pdf o simile) al mio indirizzo di posta elettronica certificata di tutte le email e di tutti i documenti contenenti le seguenti parole, anche disgiuntamente: "Archivio di Stato di", ".....", "....., "Direttore Archivio".*

Motivava l'istanza deducendo la necessità di *“tutela nelle sedi opportune riguardo a quanto contenuto nelle e-mail istituzionali e nei documenti ufficiali inviati dalla dott.ssa alla DGA e al SRV nel suindicato periodo”*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il sig. adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso

Successivamente perveniva memoria della amministrazione resistente nella quale risulta contenuta l'opposizione all'accesso espressa dalla dott.ssa alla quale, nelle vesti di persona fisica controinteressata, correttamente l'amministrazione notificava l'istanza d'accesso. Nella opposizione la signora deduce che la richiesta ostensiva determinerebbe una lesione del proprio diritto alla riservatezza di cui all'art. 22, comma 1, lett. c) l. n. 241/1990, eccependo altresì che l'istanza non soddisfa i requisiti minimi dell'accesso con particolare riguardo alla mancata identificazione dei documenti oggetto di interesse.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che il ricorso in oggetto avrebbe dovuto essere notificato *personalmente* alla signora, la quale riveste la esclusiva qualità di controinteressato nel procedimento d'accesso in esame: le mail alle quali si chiede di poter accedere sono infatti - a quanto si

evince dalla ricostruzione offerta dal ricorrente – quelle scritte dalla stessa tramite il proprio account personale e quello della Soprintendenza ai menzionati indirizzi di posta. Il ricorso pertanto con riferimento a tale circostanza dovrebbe ritenersi inammissibile. Tale carenza può considerarsi superata dalla avvenuta notifica, da parte della amministrazione, dell'istanza d'accesso alla controinteressata la quale ha potuto pertanto formulare la propria motivata opposizione.

Ciò precisato la Commissione osserva che - per come strutturata - l'istanza di accesso appare volta ad operare un controllo generalizzato sull'operato della amministrazione, inammissibile ex art. 24 comma 3 della Legge 241/'90, considerata la genericità, l'ampiezza e l'indeterminatezza dell'oggetto della richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 24 comma 3 della Legge 241/'90.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

La signora, dipendente di inquadrata nel profilo livello, ha partecipato alla procedura di selezione per le progressioni di carriera di cui agli ordini di servizio n. del e n. dell'....., per l'attribuzione dei livelli e del livello, all'esito della quale la medesima non è risultata in "posizione utile". Conseguentemente, in data, la signora ha presentato un'istanza d'accesso avente ad oggetto gli atti di cui alla procedura di selezione per le progressioni di carriera e per l'attribuzione dei livelli e ed in particolare:

- Posizione raggiunta dalla sottoscritta relativamente alla graduatoria finale per l'attribuzione del livello e del profilo
- Verbali della Commissione di valutazione relativi ai punteggi alla stessa attribuiti in riferimento a ciascuno dei criteri esplicitati dalla stessa Commissione nella comunicazione al personale del, ed in particolare: -punteggio anzianità, con dati utilizzati e relativa modalità di calcolo; -punteggio presenza, con dati utilizzati e relativo criterio di calcolo; -punteggio titoli, con dati utilizzati e relativa modalità di calcolo dell'indicatore globale e delle sue componenti parziali.
- punteggio schede di valutazione annuali con schede annuali datate e firmate dalla sottoscritta come previsto dalla vigente "Procedura di valutazione della prestazione. Dalla prestazione attesa alla comunicazione dei risultati"; -punteggio finale della prova scritta con i relativi sub punteggi inerenti ai due criteri indicati dalla commissione (Ampiezza di visione/Visione d'insieme e Struttura, Esposizione); - punteggio del colloquio orale con i giudizi espressi dai singoli commissari.

Motivava la richiesta al fine di verificare la corretta attribuzione dei punteggi nell'ambito della procedura in oggetto nonché la correttezza e la trasparenza del relativo iter.

La ricorrente dichiara che l'amministrazione adita, in data, riscontrava parzialmente l'istanza inviando solo alcuni degli atti richiesti dai quali però, eccepisce la ricorrente, non è possibile effettuare alcuna verifica della corretta applicazione dei criteri fissati dalla Commissione non essendo neppure stato consentito l'accesso alla Graduatoria né ai documenti contenenti, il punteggio finale della prova scritta con i relativi sub punteggi inerenti ai due criteri indicati dalla Commissione.

Avverso tale accesso parziale la signora, per il tramite dell' avv. ha adito la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso.

Nel corpo del ricorso il legale della ricorrente elenca in modo più articolato e ampio una serie di documenti, dei quali si richiede l'accesso, sia relativamente alla posizione della ricorrente medesima sia a quella degli altri partecipanti, deducendo che senza i dati contenuti nei predetti documenti "rimane assolutamente priva di utilità la sola comunicazione dei punteggi complessivi e dei criteri con i quali sono stati attribuiti".

DIRITTO

La Commissione osserva che il partecipante ad una procedura selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti relativi alla stessa al fine di verificare la correttezza dello svolgimento del relativo iter. In particolare ha diritto di accedere a tutti gli atti riferiti alla propria posizione personale nonché agli elaborati e ai documenti presentati dagli altri partecipanti e, infine, a tutti i documenti formati dalle Commissioni esaminatrici. La richiedente ha pertanto diritto di accedere ai documenti richiesti nella istanza presentata e nei limiti della formulazione della stessa, dovendosi considerare l'elencazione presentata nel ricorso solo nei limiti di una mera specificazione dei documenti d'interesse e non già una nuova e più ampia, inammissibile, richiesta ostensiva. Con riferimento alla documentazione non espressamente richiesta nell'istanza non può dirsi configurato alcun silenzio rigetto e pertanto con riferimento ai documenti ulteriori e diversi il ricorso deve ritenersi parzialmente inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riferimento alla documentazione indicata nell'istanza di accesso presentata, dichiarandolo parzialmente inammissibile con riguardo alla diversa e ulteriore documentazione elencata nel ricorso stesso, che non possa ritenersi mera specificazione della originaria richiesta, e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di

FATTO

Il Sig. aveva risposto ad un "interpello per la eventuale disponibilità per la sostituzione del DSGA presso l'IC "....." di fino al", indetto dall'Ufficio VIII dell'Ambito Territoriale di dell'USR

Non avendo ricevuto alcuna ulteriore notizia in merito chiedeva "di essere informato sull'eventuale accoglimento o rigetto della prefata disponibilità", con contestuale diffida ad adempiere.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza presentata il sig. si rivolgeva alla Commissione con ricorso del 4 marzo 2020.

Perveniva memoria della USR - Ambito Territoriale di nella quale veniva precisato che il sig. non ha un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso richiesto, non possedendo il requisito essenziale richiesto per la partecipazione all'interpello e alla "sostituzione" di cui allo stesso: la titolarità nel ruolo ATA profilo di assistente amministrativo.

La Commissione, nella seduta del 27 maggio 2020, osservava che il ricorso presentato non ha ad oggetto il silenzio opposto dalla amministrazione adita ad una richiesta di accesso documentale trattandosi di una mera richiesta di informazioni, inammissibile ex art. 22 comma 4 della Legge 241/'90.

Avverso tale decisione il sig. presentava richiesta di revocazione ritenendo che la Commissione fosse incorsa in errore, fuorviata dalla ricostruzione offerta dalla amministrazione resistente anche con riferimento alla dedotta carenza di titolarità nel richiedente dei requisiti di partecipazione all'interpello in oggetto.

Perveniva memoria della Dirigente dell'Istituto IC "....." di

DIRITTO

Sull'istanza presentata la Commissione precisa preliminarmente che le proprie decisioni possono essere oggetto di revocazione alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c.. A tale riguardo si evidenzia, per chiarezza nei confronti del ricorrente, che la pronuncia della Commissione non si è estesa all'analisi del "merito", e quindi della sussistenza della titolarità in capo al richiedente di un interesse qualificato all'accesso, pertanto le deduzioni della amministrazione resistente non hanno inciso

in alcun modo sulle determinazioni della Commissione. Ciò precisato si osserva che, nel caso di specie, la decisione della Commissione non può dirsi viziata da errore revocatorio, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., e pertanto l'istanza del sig. deve ritenersi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'istanza inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Casa Circondariale di - Ufficio Segreteria Polizia Penitenziaria

FATTO

Il signor, in data, ha presentato un'istanza d'accesso all'Ufficio Segreteria Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di chiedendo “*quante unità di Polizia Penitenziaria hanno usufruito di Congedo Ordinario, di Riposi di Permessi sindacali, di Permessi L.104/92 nelle date del e del*”. Motivava l'istanza con riferimento al rifiuto opposto alla propria richiesta di permesso ex Legge 104/92.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza *de qua* il sig. adiva la Commissione con ricorso del 13 luglio 2020 affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso, avendo ad oggetto una mera richiesta di informazioni, deve considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 22 comma 4 della Legge 241/90 secondo il quale non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Casa Circondariale di - Ufficio Segreteria Polizia Penitenziaria

FATTO

Il signor, appartenente alla Polizia Penitenziaria, in data ha presentato all'Ufficio Segreteria Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di, richiesta formale di estrazione di copia della seguente documentazione:

- *“copia ordine di servizio o disposizione di servizio emessa dal Dirigente della Casa Circondariale di riguardante le modalità di erogazione dei permessi L.104/92, al riguardo gli ulteriori 12 giorni aggiuntivi previsti dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, detto Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale.*
- *motivazioni che hanno spinto il Dirigente o chi per esso alla negazione di un diritto derivante direttamente dalla legge per le giornate del, e del”.*

Motivava l'istanza con riferimento al rigetto opposto alla propria richiesta di permesso *ex Legge* 104/92.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza *de qua* il sig. adiva la Commissione con ricorso del 13 luglio 2020 affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale, ex artt. 7 e 10 della legge 241/'90, ad accedere a tutti i documenti relativi alla propria pratica di richiesta di permesso *ex L.104/92*, anche a quelli comunque connessi e presupposti. Con riferimento alla specifica richiesta della “motivazione” si precisa che essa sarà accessibile solo ove contenuta in un documento già formato ed esistente, circostanza questa che, in realtà, si presume trattandosi di procedimento conclusosi con il rigetto - che dovrebbe essere espresso e motivato - della richiesta avanzata dal sig.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale dei Carabinieri di

FATTO

Il signor, maresciallo maggiore dei Carabinieri, in data ha presentato una richiesta di accesso rivolta al Comandante Provinciale Carabinieri di chiedendo di poter visionare ed eventualmente acquisire la documentazione dell'intera istruttoria sottesa al provvedimento di diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale. Specificava che, "se per il compimento dell'istruttoria in questione si fosse fatto ricorso a documentazione che può essere sottratta al diritto di accesso" intendeva conoscerne la fonte ed ogni notizia che potesse servire a definirne le caratteristiche. L'amministrazione adita accoglieva l'istanza con provvedimento del con contestuale invio di una serie di documenti, senza possibilità di visionare l'intero fascicolo. In fase di lettura degli atti ricevuti il richiedente non rinveniva i documenti di proprio specifico interesse e conseguentemente, in data, reiterava la richiesta al Comandante Provinciale Carabinieri di

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il signor ha adito la Commissione con ricorso del affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale dichiara di aver accolto l'istanza di accesso con provvedimento del con invito del ricorrente a presentarsi negli Uffici preposti ai fini dell'esercizio richiesto. Successivamente allo stesso il sig. ha inviato comunicazione mail del nella quale deduceva di non poter recarsi presso gli Uffici ai fini dell'esercizio dell'accesso richiedendo, per praticità nell'iter di accesso, un unico documento di interesse. L'amministrazione adita non rinveniva il documento richiesto in quanto non sufficientemente individuato.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che il ricorrente, eccependo la non completezza della documentazione ricevuta, avrebbe dovuto impugnare - nei relativi termini - l'accesso parziale così lamentato, non già reiterare la richiesta ostensiva: la reiterazione o il sollecito di un'istanza di accesso non vale a rimettere in termini il ricorrente. Il ricorso dovrebbe pertanto considerarsi tardivo ma la pronuncia di irricevibilità dello stesso si ritiene superata dal provvedimento di accoglimento dell'istanza

emesso dalla amministrazione in data con invito al ricorrente a presentarsi per l'esercizio del diritto di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, a seguito della sopravvenuta dichiarazione della amministrazione adita di accoglimento dell'istanza di accesso, dichiara il ricorso improcedibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale - Sede di

FATTO

La Sig.ra aveva presentato alla Sede di dell'INPS una istanza d'accesso datata richiedendo copia integrale del MODELLO PA04 INTEGRALE, che ha determinato il resoconto contabile della propria pratica pensionistica iscritta al nr. con decorrenza Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla predetta istanza, la signora adiva la Commissione, con ricorso del, affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni. La Commissione nella seduta del 9 luglio rilevando che, a causa della sospensione dei termini amministrativi ai sensi al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e dell'art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, il silenzio rigetto non poteva dirsi formato al momento della presentazione del ricorso, sospendeva la decisione invitando l'Amministrazione resistente a chiarire se, successivamente alla presentazione dello stesso, fosse stato adottato provvedimento espresso di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso citata in fatto. Invitava altresì il ricorrente a comunicare se effettivamente il documento richiesto fosse stato, nel frattempo, osteso ovvero abbia ancora interesse alla decisione del ricorso. Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenzi istruttori, i termini di legge rimanevano interrotti.

In ottemperanza all'incombente istruttorio disposto, la signora inviava nota nella quale dichiarava che l'amministrazione adita non aveva *medio tempore* adottato alcun provvedimento espresso e di avere ancora interesse alla ostensione del documento richiesto.

Nessuna comunicazione perveniva da parte della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione preso atto delle dichiarazioni della ricorrente e del silenzio serbato dalla amministrazione resistente ritiene di poter decidere nel merito il ricorso, con accoglimento dello stesso. La richiedente vanta un interesse endoprocedimentale ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 all'accesso richiesto, avente peraltro ad oggetto documentazione relativa alla richiedente medesima, e come tale sempre accessibile dalla stessa. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
- Direzione Casa Circondariale

FATTO

....., ispettore di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale resistente, con riferimento ad un provvedimento di "censura" conseguente *“alla mancata informativa del fatto di assentarsi al Direttore titolare”* in quanto *“il Direttore aveva acconsentito alla richiesta di congedo ordinario del Comandante di Reparto Dott.ssa, in quanto era stata assicurata la presenza dell’Isp., al quale veniva affidato il comando dell’Istituto”*, ha presentato il all’Amministrazione resistente istanza di accesso alla seguente documentazione:

- 1) *copia delle proprie richieste di congedo ordinario presentate nel mese di dicembre e gennaio uu.ss.;*
- 2) *copia di un campione di almeno n. richieste di congedo ordinario presentate dal personale, di ogni ordine e grado, se del caso anche oscurando i dati sensibili, in relazione ai mesi di dicembre e gennaio uu.ss.;*
- 3) *copia di almeno n. richieste di congedo ordinario presentate dal personale di ogni ordine e grado, relative al mese di febbraio u.s.;*
- 4) *informazioni riguardanti i giorni di presenza del Comandante di Reparto, nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.*

Ha dedotto a fondamento di voler inoltrare ricorso avverso la sanzione disciplinare e che a tal fine è necessaria la suddetta documentazione.

L’Amministrazione ha chiesto chiarimenti rispetto ad alcuni documenti, che sono stati forniti dall’istante.

In data la Casa Circondariale ha dedotto che i chiarimenti sono stati resi a mano, con grafia non comprensibile e che ad altri rilievi non è stata data risposta.

L’istante ha replicato e con nota del l’Amministrazione ha comunicato che il u.s. è stato autorizzato l’accesso al documento 1; ha concesso l’accesso al documento 4, in relazione al mese di dicembre (avendo fruito in dicembre del congedo ordinario quale Comandante reggente senza autorizzazione formale), mentre in relazione alle richieste di cui ai numeri 2 e 3 ha dedotto che ai fini dell’ostensione era necessario che l’istante indicasse in maniera chiara qual fosse l’interesse e che qualora fosse strettamente correlato ai motivi di ricorso gerarchico la documentazione sarebbe stata ostensibile.

L’istante ha adito la Commissione.

L'Amministrazione ha prodotto nota in cui ha precisato che il ricorso gerarchico è stato proposto e alcuni atti sono stati consegnati in copia, altri consultati e che la contestazione è di dicembre e per questo motivo non è stato concesso accesso alle presenze del Comandante reggente nei mesi di gennaio e febbraio.

La Commissione ai fini della decisione del ricorso, nella seduta del 27 maggio 2020, poiché il ricorrente non ha precisato nel ricorso se alla nota del 27/4/2020 avesse dato riscontro, ha reputato necessario conoscere detta circostanza, e in particolare se l'interesse fosse strettamente correlato al ricorso gerarchico.

Con nota il ricorrente ha fatto presente che il ricorso gerarchico è stato respinto e che la documentazione richiesta è utile ai fini della tutela dei propri diritti in sede giurisdizionale.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'istante, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che *"Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti"*, senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inail – Direzione Centrale Risorse Umane

FATTO

L'istante, dipendente INAIL presso il Servizio, in data, presentava domanda di partecipazione alla procedura di mobilità nazionale bandita dall'Istituto – con punteggio

Il presentava istanza di accesso agli atti relativi alla dipendente, in servizio presso il Servizio, risultata, poi, attributaria del punteggio, ma collocata in graduatoria prima della

Segnatamente ha chiesto di prendere visione e/o estrarre copia della seguente documentazione: domanda di mobilità -inclusi gli allegati- presentata dalla dipendente nonché di conoscere la composizione del punteggio alla stessa attribuito e l'algoritmo posto alla base del calcolo dei punteggi e gli effettivi criteri utilizzati dal software per l'attribuzione del punteggio.

A fondamento deduceva l'esercizio del diritto a verificare l'effettiva regolarità ed il rispetto delle procedure seguite.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso parte ricorrente in data ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Inail ha fatto pervenire memoria in cui ha comunicato di aver evaso la richiesta in data, trasmettendo all'istante la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Istituto resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:, nella qualità

contro

Amministrazioni resistenti: Università Cattolica del Sacro Cuore – Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e SRL

FATTO

....., nella qualità di coniuge, erede legittima del de cuius e di rappresentante legale dei figli minori ed eredi legittimi e, rappresentata e difesa dagli Avv.ti e ha presentato il istanza di accesso alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e SRL per il rilascio della cartella clinica relativa al deceduto in copia digitale e in copia cartacea autenticata, nonché per il rilascio delle tracce informatiche della cartella clinica.

Avverso la condotta inerte dell'Università integrante la fattispecie del silenzio rigetto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, ha adito, in termini, la Commissione.

L'Università, con memoria del ha chiesto alla Commissione di dichiarare la propria incompetenza atteso che la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli non è soggetta all'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Nel merito, prosegue di aver dato riscontro all'istanza con inoltro pec della cartella clinica e – non appena avverrà il pagamento dei relativi oneri – al rilascio di una copia cartacea autenticata della cartella.

L'..... SRL ha invece dedotto che i dati relativi a, importati nel sistema TrakCare, operativo da data successiva rispetto al decesso, sono stati salvati sul “dossier storico”, trattandosi di un insieme di dati tabellari (diagnosi e procedure) e documenti PDF (referti) non firmati digitalmente e disponibili in sola consultazione e pertanto è indisponibile il rilascio delle tracce informatiche.

Ha eccepito altresì l'incompetenza della Commissione.

DIRITTO

La Commissione osserva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le università limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, e quindi anche all'Università Cattolica del Sacro Cuore, cui afferisce il Policlinico Universitario “A. Gemelli”, ente riconosciuto con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661.

Ai sensi dell'art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti pubblici e privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso.

L'art. 13 dello Statuto della Fondazione, titolato diritto di accesso e trasparenza amministrativa, rinvia la disciplina del diritto di accesso e alla trasparenza amministrativa al Titolo VI del Regolamento generale d'Ateneo. In particolare, l'art. 166, prevede che “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Università Cattolica è riconosciuto a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”, inoltre, l'art. 171, sulle Norme finali, espressamente opera un rinvio espresso alla legge 241 del 1990, laddove stabilisce che “Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 in quanto compatibili”.

La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza.

La Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, chiedere alle parti se nel frattempo sia stata fornita copia cartacea autenticata della cartella clinica del sig. e tenuto conto di quanto rappresentato dall'..... SRL circa la materiale indisponibilità delle tracce informatiche precisare da parte della Società il motivo per il quale del documento disponibile in consultazione non sia possibile il rilascio di copia, non rilevando a tal fine la mancanza di sottoscrizione digitale.

Nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti all'espletamento dell'incombenza istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della

FATTO

Il, formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso alla documentazione afferente ai lavori di ristrutturazione edilizia posti in essere da e relativi ad un immobile sito nel Comune di in quanto ritenuti in contrasto, tra l'altro, con la normativa in materia di tutela del paesaggio.

A fondamento ha posto la pendenza di un giudizio presso il Tribunale di

La ricorrente ha impugnato il rigetto formulato dall'Amministrazione resistente denunciandone l'illegittimità avanti al Difensore Civico della, che ha trasmesso il ricorso per competenza alla Commissione.

In prossimità della seduta la resistente ha depositato una nota con la quale si dà atto che la ricorrente ha esercitato il proprio diritto all'accesso degli atti richiesti il per mezzo del proprio figlio all'uopo delegato.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Reggimento Paracadutisti Folgore

FATTO

L'istante, essendo stato destinatario di un procedimento disciplinare avviato e promosso dall'allora Comandante di corpo Ten.Col., conclusosi favorevolmente per il ricorrente, ha presentato in data due istanze di accesso all'Amministrazione resistente aventi ad oggetto rispettivamente "*f. n. in data, in riferimento alla lettera; del del Comando Forze Operative*" e "*lettera del*".

A fondamento ha dedotto di essere stato escluso dalle aliquote di avanzamento.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulle istanze di accesso il ricorrente ha adito la Commissione il affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione nella seduta del, ai fini della decisione del ricorso in esame, ha reputato necessario che l'Amministrazione resistente chiarisse se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, fosse stato adottato provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso e che il ricorrente comunicasse se avesse tuttora interesse alla decisione del ricorso.

Parte ricorrente il ha dedotto di aver avuto copia solo della lettera del e di avere interesse alla decisione, mentre è pervenuta nota del Comando Forze Operative del che ha comunicato di aver trasmesso la restante parte della documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della comunicazione del Comando Forze Operative, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: con lingua d'insegnamento slovena "....."

FATTO

..... il ha formulato all'Istituto resistente un'istanza di accesso al fine di estrarre copia del registro presenze/assenze, avendo impugnato il licenziamento sulla scorta di una duplice segnalazione disciplinare.

Ha dedotto che in data riceveva la risposta all'istanza formulata, con cui si comunicava che non era possibile riscontrare l'istanza fino alla definizione del procedimento instaurato avanti al tribunale.

In data parte ricorrente chiedeva di dare corso all'istanza di accesso del

L'Istituto con provvedimento del confermava il precedente differimento del il ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

Con memoria l'Istituto ha affermato che *“dalla documentazione agli atti risulta che l'Istituto abbia già dato l'assenso per l'accesso agli atti al sig. in data Il tutto è stato ribadito con atto prot. / inviato al sig. in data L'atto, redatto in lingua slovena, specifica che il sig. può ritirare copia dei documenti richiesti (debitamente oscurati non senza sforzo per proteggere i dati degli altri soggetti) comunicando che l'Istituto non è dotato di scanner capaci di digitalizzare la documentazione in formato A3. Il sig. non ha mai ritirato la documentazione preparata con un impegno di risorse umane e di ore di lavoro dell'Istituto, ma ha richiesto, pur sapendo che l'Istituto non è in grado di produrre copie digitali in formato A3 l'invio della documentazione in formato digitale”*.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere inammissibile.

Il provvedimento di differimento – mai impugnato - è del ed è stato confermato il

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a reiterare l'istanza di accesso.

La Commissione richiama le seguenti massime: "È inammissibile il ricorso proposto contro il rifiuto, espresso o tacito, di accesso a documenti amministrativi meramente confermativo di un precedente diniego non tempestivamente impugnato dall'interessato, potendo quest'ultimo reiterare l'istanza solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o non, non rappresentati nell'originaria istanza, o

anche a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso" (Consiglio di Stato, Sez. V, 10/02/2009, n. 742; conforme: T. A. R. Lombardia - Milano, 19.05.2009, n. 3783); "L' art. 25, L. n. 241 del 1990, nel fissare il termine di trenta giorni (decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego e dalla formazione del silenzio significativo) per la proposizione dei ricorsi in materia di accesso agli atti della p. a. e nel qualificare in termini di diniego il silenzio serbato sull'accesso, prevede un termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza; la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a questo debba riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, sicché è inammissibile un ricorso avverso il diniego opposto ad una domanda di accesso agli atti, ove il diniego stesso sia meramente confermativo di un precedente diniego non impugnato nei termini" (T. A. R. Puglia - Bari, Sez. I, 4/11/2010, n. 3862); "La mancata impugnazione del diniego di accesso, anche in ipotesi di silenzio rigetto della relativa istanza, non consente la reiterazione della domanda di ostensione e la conseguente impugnazione del diniego meramente confermativo del precedente. Infatti l'impugnativa dell'ulteriore silenzio rigetto dell'istanza di accesso è inammissibile, avendo esso valore meramente confermativo dei silenzi formatisi sulle precedenti istanze" (T. A. R. Toscana, Sez. III, 28/10/2013, n. 1475).

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico dell'ITST

FATTO

Il Prof., docente a tempo indeterminato formulava da ultimo il istanza di accesso con la quale chiedeva *“i motivi per i quali la richiesta di un giorno di permesso per motivi personali e/o familiari del risulterebbe da regolarizzare”*.

A fondamento deduceva che prima di comunicare la rinuncia alla suddetta richiesta, gli perveniva una pec dalla Dirigente con cui il ricorrente veniva invitato a regolarizzare urgentemente la domanda.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, ha adito nei termini la Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

L'istanza presentata dall'odierno ricorrente non costituisce una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ma una domanda preordinata all'ottenimento di informazioni.

Pertanto, la Commissione osserva che il ricorso è inammissibile, atteso che la richiesta su cui si fonda – come detto – non partecipa delle caratteristiche proprie della domanda tesa ad ottenere copia di documenti amministrativi, limitandosi a contenere una richiesta di informazioni.

L'art. 22 comma 4 legge 241/90 recita: non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: ANAS – Compartimento delle

FATTO

Il,, in qualità di legale rappresentante della s.r.l. presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso e di estrazione copia del giornale lavori S.P. Km. e del relativo certificato di ultimazione lavori.

L'istanza era motivata dall'esigenza di verificare la diligenza della Direzione Lavori, risultando l'impresa ricorrente sub affidataria dei lavori sopra indicati.

Il, l'Amministrazione resistente negava l'accesso sul presupposto che la richiesta era riconducibile alla casistica di cui all'art. 24, comma 3, della l. n. 241 del 1990 e, dunque, preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della PA.

Con successiva nota del l'odierna ricorrente evidenziava l'applicabilità all'Amministrazione resistente del d.lgs. n. 33 del 2013; applicazione negata dall'Anas con successiva nota del

Parte ricorrente adiva nei termini il Difensore Civico delle affinché riesaminasse l'istanza di accesso e ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni. Il Difensore Civico trasmetteva per competenza il ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Anas.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva preliminarmente che la parte ricorrente ha presentato all'ANAS spa l'istanza di accesso *ex lege* 241/'90 e che pertanto Commissione è competente a decidere.

Quanto al merito, il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La Commissione sottolinea, infatti, che condizione necessaria per consentire l'accesso ai documenti amministrativi è la sussistenza in concreto del collegamento tra i documenti richiesti e la sfera di interessi del richiedente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990; collegamento che nella fattispecie concreta si rinviene, in quanto la srl è subaffidataria dei lavori ed

ha subito danni, anche in relazione alla penale inflitta all'impresa appaltatrice per ritardo nella ultimazione lavori.

Le motivazioni contenute nel provvedimento di diniego non colgono nel segno, atteso che non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alla documentazione configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, atteso che il diritto di accesso nella fattispecie concreta è uno strumento per acquisire atti e documenti puntuali.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di

FATTO

Il formulava alla resistente Amministrazione un'istanza volta ad ottenere l'accesso ad un atto di accertamento e relata di notifica in riferimento alla variazione di intestazione catastale dell'immobile censito nel Catasto di, foglio particella

L'istanza era motivata dal fine di verificare, in qualità di erede di, la variazione di intestazione catastale da a Demanio dello Stato - Ramo Marina Mercantile.

La resistente non dava risposta entro il termine di 30 giorni.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente proponeva il ricorso alla Commissione.

La Commissione nella seduta del, ai fini della decisione del ricorso in esame, reputava necessario che l'Amministrazione resistente chiarisse se, successivamente alla presentazione del ricorso medesimo, fosse stato adottato provvedimento di accoglimento o di diniego dell'istanza di accesso e che la ricorrente comunicasse se avesse interesse alla decisione del ricorso.

L'Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire memoria in cui ha comunicato di aver evaso la richiesta di accesso in data

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Agenzia resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Direzione

FATTO

Il formulava all'INPS un'istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 “*per capire: 1. Il perché e da quale documentazione in possesso dell'Inps, risulti io iscritto a cassa previdenziale; 2. Il perché, nonostante abbia dimostrato più volte a questa amministrazione Inps, che quanto sopra, ovvero la mia cancellazione in data utile (.....); la stessa documentazione da me prodotta non è stata accettata. Nonostante l'evidenza del protocollo di cancellazione di Agenzia delle Entrate e della mia ex cassa previdenziale Inarcassa; 3. Il perché nonostante la stessa Direzione affermi che io sia segnato come co.co.co. a partire dalla data, mi viene negata l'indennità con le motivazioni già sopracitate*”. Ha successivamente integrato l'istanza anche con l'indicazione del nominativo del funzionario responsabile.

L'istanza trovava origine nella domanda presentata dall'odierno ricorrente al bonus di €, ossia dell'accredito dell'indennità di euro prevista per i contribuenti iscritti alla gestione separata per l'emergenza covid, domanda originariamente rigettata dall'INPS e per la quale il ha formulato richiesta di riesame.

La condotta inerte dell'Istituto resistente è stata impugnata innanzi al Difensore Civico di, che ha trasmesso per competenza il ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La domanda presentata dall'odierno ricorrente costituisce più che richiesta di accesso ai documenti amministrativi, una domanda preordinata all'ottenimento di informazioni, esulando dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

Pertanto, la Commissione osserva che il ricorso è inammissibile, atteso che la richiesta su cui si fonda – come detto – non partecipa delle caratteristiche proprie della domanda tesa ad ottenere copia di documenti amministrativi, limitandosi a contenere una richiesta di informazioni.

Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui l'istanza di accesso è volta a conoscere il nominativo del responsabile del procedimento in quanto, anche sotto tale profilo, l'istanza di accesso risulta finalizzata ad una generica richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, fermo restando l'obbligo della amministrazione di rendere noto tale nominativo.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:, in qualità di legale rappresentante della società & C.

contro

Amministrazione resistente: Ordine dei Farmacisti della Provincia di

FATTO

L'istante, in qualità di legale rappresentante della società “..... di & C.” ha presentato in data all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di richiesta formale di estrazione di copia in formato elettronico della seguente documentazione: *“calendario turni 2020 delle farmacie di Enna e provincia”*.

Ha indicato i seguenti motivi a fondamento della richiesta di accesso agli atti: *“aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito www.”*

Deducendo la formazione del silenzio sull’istanza di accesso, il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di, che ha fatto presente che la richiesta di accesso è stata prontamente evasa il

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell’invio della richiesta documentazione da parte dell’Ordine resistente e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:, in qualità di legale rappresentante della società & C.

contro

Amministrazione resistente: ASP di

FATTO

L'istante, in qualità di legale rappresentante della società “..... di & C.” ha presentato in data al Dipartimento Farmaceutico - ASP richiesta formale di estrazione di copia in formato elettronico della seguente documentazione: *“calendario turni 2020 delle farmacie di e provincia”*.

Ha indicato i seguenti motivi a fondamento della richiesta di accesso agli atti: *“aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito [www.](http://www.farmaciediturno.org)”*

Deducendo la formazione del silenzio sull'istanza di accesso, il ricorrente ha adito la Commissione il affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di una Azienda Sanitaria Provinciale.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

Il ricorso è fondato, avendo parte ricorrente indicato la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta tenuto conto che la società intende aggiornare e integrare i dati pubblicati sul sito www.farmaciediturno.org, essendo proprietaria e gestore del relativo sito, che si occupa di pubblicare i recapiti, gli orari e i turni delle farmacie d'Italia.

L'ASP deve, pertanto, rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'ASP resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Accademia di Belle Arti

FATTO

L'istante, avendo sostenuto una prova preselettiva relativa ad un concorso, ha presentato istanza di accesso per "*visionare il suo questionario*".

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso parte ricorrente ha adito il Difensore Civico della, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Difensore civico ha trasmesso il ricorso per competenza alla Commissione.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui ha comunicato di aver convocato l'istante per visionare la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: srl

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione Spa

FATTO

La s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. prof., ha presentato all'Agenzia delle Entrate Riscossione Spa il istanza di accesso agli elenchi dei ruoli riscossi dall'Agenzia per conto del Comune di in relazione alle sanzioni per violazione al Codice della Strada elevate dagli ausiliari del traffico per le annualità dal 2012 al 2018 (sino al mese di aprile), essendo stata la s.r.l. concessionaria della sosta a pagamento nel territorio dell'Amministrazione A fondamento ha posto la tutela anche giurisdizionale delle proprie situazioni soggettive.

L'Agenzia resistente ha negato l'accesso in data perché la documentazione inerisce ad un terzo, che verrebbe leso o compromesso e ciò per salvaguardare il diritto alla riservatezza, dovendo la relativa documentazione essere richiesta direttamente al Comune di

Avverso il diniego di accesso parte ricorrente ha adito nei termini di legge la Commissione, che nella seduta del 27 maggio 2020 ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione al Comune di, controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Successivamente la ricorrente chiedeva nuovamente l'accesso agli elenchi dei ruoli annualità dal 2012 all'aprile 2018 relativi a quanto incassato dall'Agenzia quale soggetto delegato alla riscossione dal Comune di sotto la voce sanzioni per il mancato pagamento della sosta, oggetto della prima istanza.

L'Amministrazione il rigettava la richiesta, ribadendo il diniego all'accesso.

Avverso il rigetto dell'istanza di accesso, la ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

Notificava il ricorso al Comune di

Perveniva memoria della parte resistente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva quanto segue.

Non si rinviene agli atti della Commissione la seconda istanza di accesso e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire la documentazione, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dirigente della Polizia di Stato Reparto Prevenzione Crimine

FATTO

....., nella qualità di Segretario Generale del Sindacato di ha presentato unitamente a, nella qualità di Commissario Straordinario dell'O.S. in data all'Ufficio della Polizia di Stato Reparto Prevenzione Crimine richiesta formale di visione/estrazione di copia di ben 42 documenti tra cui:

1. Verbalì riunioni ex art. 18 Determinazioni a seguito dell'accordo ex art 18 A.N.Q.;
2. Verbalì Riunioni coefficiente/indice di guadagno/distribuzione carichi di lavoro;
3. Coefficiente o indice di guadagno periodo Gennaio–Aprile 2020;
4. Estratto Telepass o titoli di pagamento targa dal 1 Aprile 2019 al 14 Aprile 2020;
5. Estratto Telepass o titoli di pagamento targa dal 1 Aprile 2019 al 14 Aprile 2020;
6. Modelli 106 uscita e entrata auto targa dal 1 Aprile 2019 al 14 Aprile 2020;
7. Modelli 106 uscita e entrata auto targa dal 1 Aprile 2019 al 14 Aprile 2020;
8. Brogliaccio Registro entrata/uscita auto e ritiro/consegna armi dal 1 Aprile 2019 al 14 Aprile 2020.
9. Coefficiente carichi di lavoro o indice di guadagno dal 01/01/2020 al 25/05/2020.

La richiesta di accesso veniva avanzata a seguito delle doglianze formulate da parte di alcuni iscritti per disparità di trattamento retributivo tra gli operatori di Polizia determinate da una non corretta applicazione del principio di equa distribuzione delle indennità accessorie e il mancato coinvolgimento di tutto il personale nelle aggregazioni fuori sede o missioni.

Il, nel verbale di consegna del materiale richiesto, veniva negato dall'Amministrazione adita l'accesso alla documentazione sopra elencata, in quanto in relazione ai verbalì riunioni ex art. 18 sono *“atti da richiedere alla Federazione Sindacale di appartenenza”*, quelli di cui ai superiori nn. 2 e 9 sono *“dati non ostensibili nelle modalità dell'accesso”*, gli altri sono *“sottratti all'accesso perché prodromici ad un controllo generalizzato”*.

Avverso il predetto provvedimento di rigetto parziale il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/'90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'Avv., difensore della sig.ra, Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine, che ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto

eccependo in particolare che la sigla sindacale non vi partecipa, diversamente dalle altre organizzazioni sindacali e che “*i richiamati verbali rientrano nell’ambito di quelle attività generali caratterizzate da alta discrezionalità, aventi contenuto programmatico strategico ed afferenti alle fondamentali potestà della Dirigenza, in quanto tali sottratte all’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera c), della legge n. 241 del 1990*”, senza indicazioni di documenti particolari e/o specifici, residuando un’istanza solo meramente esplorativa.

Con riferimento ai documenti di cui ai superiori nn. 1 e 9 ha dedotto che l’art. 2 comma 2 del d.P.R. n. 184/2006, stabilisce che “*La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso*”; e per la restante documentazione ha sottolineato il carattere generalizzato, esplorativo e privo di un concreto interesse da parte della sigla sindacale, “*in contrasto peraltro con le esigenze di riservatezza dell’individuo, tutelate dall’art. 24 comma 6 lett. d), il quale espressamente tutela la riservatezza del dipendente*”.

DIRITTO

Sul gravame presentato e segnatamente con riguardo alla richiesta di cui al superiore punto 1) il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione dell’interesse differenziato e qualificato dell’organizzazione sindacale ricorrente, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad acquisire i documenti richiesti al fine di accertare la fondatezza delle doglianze formulate da alcuni suoi iscritti e, se del caso, di assumere le opportune iniziative a tutela degli interessi dei lavoratori rappresentati dalla predetta organizzazione.

Né colgono nel segno le argomentazioni della Dirigente secondo cui la sigla sindacale non partecipa a dette riunioni, non rientrando tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, né che si tratta di atti normativi, amministrativi generali e pianificazione e programmazione, trattandosi di verbali di riunioni.

Il ricorso deve, invece, ritenersi inammissibile, quanto alle richieste sub 2), 3) e 9), ossia “*Verbali Riunioni coefficiente/indice di guadagno/distribuzione carichi di lavoro*” e “*Coefficiente o indice di guadagno periodo Gennaio–Aprile 2020*”, “*Coefficiente carichi di lavoro o indice di guadagno dal 01/01/2020 al 25/05/2020*” in quanto in tal senso l’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, prescrive che «*La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso*».

La Commissione, quanto ai documenti di cui ai superiori punti 4, 5, 6, 7 e 8 ritiene che non risulta pertinente l’obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alla documentazione configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione. Il sindacato è titolare, infatti, di una situazione giuridica qualificata all’ostensione della documentazione parzialmente

denegata, funzionale all'esercizio delle prerogative proprie della sigla sindacale ricorrente e rispetto alle quali le esigenze di riservatezza, pure opposte da parte resistente con la memoria difensiva versata in atti, devono dichiararsi recessive.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con riguardo ai documenti di cui ai superiori punti 1, 4, 5, 6, 7 e 8 e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Spa

FATTO

....., nella qualità di idoneo nella selezione pubblica per posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato, in data presentava all'..... S.p.A. istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. L.241/1990, volta ad ottenere il rilascio in copia dei seguenti documenti:

- documentazione attinente all'esecuzione della graduatoria concorsuale bando prot. del e della copertura dei posti disponibili e rinunce dei candidati collocati in posizione utile per la copertura dei posti disponibili.

A fondamento deduceva di essere in posizione utile e pertanto di "vincitore" della detta selezione, a seguito di rinunce.

Avverso la condotta inerte dell'..... Spa, integrante la fattispecie del silenzio diniego, il ricorrente ha adito il la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, evidenziando che in data aveva fatto pervenire all'..... S.p.A. sollecito di diffida a mezzo dell'avv.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha comunicato che la selezione prot. del è stata prorogata con provvedimento prot. del e che il candidato al termine del processo di selezione si è posizionato al n. della graduatoria di merito e che il fabbisogno in esame è stato coperto prioritariamente con professionalità alle quali è stato riconosciuto il diritto di precedenza all'assunzione (art.23 CCNL), svolgendo già il ruolo richiesto in forza di un rapporto di lavoro a termine con; il fabbisogno della professionalità è stato, invece, coperto attingendo dalla graduatoria della selezione esterna in esame ed individuando il candidato posizionato al n. della graduatoria (Ing.), a seguito della rinuncia del candidato classificato in prima posizione (Ing.).

A seguito di ulteriori fabbisogni di professionalità tecniche con esperienza nell'ambito degli espropri, sono stati inseriti in organico ulteriori candidati della graduatoria in esame: l'ing. (n. della graduatoria) e l'ing. (n. della graduatoria).

Pertanto, tutte le posizioni ricercate sono state coperte e, successivamente, la validità della lista idonei relativa alla selezione oggetto dell'istanza è cessata il; la Società ha, pertanto, ritenuto non sussistenti i requisiti che legittimano all'accesso documentale ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 241/1990 e segnatamente l'attualità dell'interesse.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono stati sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, la Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Il termine entro il quale l'..... avrebbe dovuto pronunciarsi è il 15 giugno 2020 - essendo il 14 giugno 2020 domenica - in quanto la sospensione ha avuto luogo fino al 15.5.2020.

La Commissione è stata adita il 24/7/2020, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, decorrente dal 15.6.2020, né rileva, a tal fine, il sollecito del

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Gli istanti, Consiglieri Comunali di minoranza, in data chiedevano “*l’accesso diretto al sistema informatico interno del Comune, tramite la messa a disposizione di una postazione e della password*”.

Il Comune di il comunicava che si sarebbe provveduto all’istanza di accesso non appena l’informatizzazione dell’ente l’avrebbe consentito, essendo stato installato nuovo software gestionale.

Dolendosi del fatto che nonostante vari solleciti il Comune non avesse consentito l’accesso, i Consiglieri Comunali si sono rivolti il alla Commissione affinché riesamini il caso e, valutata la legittimità del diniego tacito opposto dall’Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, adottò le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di un Comune.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell’ipotesi in cui si tratti di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l’assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

La Commissione osserva che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono stati sospesi.

In particolare, in forza della disposizione contenuta nell’ultima parte del comma 1 dell’art.103 citato, e successive modificazioni, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono

prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Premesso quanto sopra, la Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Il provvedimento del 29/1/2020 è di differimento ed era immediatamente impugnabile per mancata previsione della sua durata.

Per tale motivo l'inutile decorrenza del termine di impugnazione del medesimo determina l'irricevibilità dell'attuale ricorso.

La Commissione è stata adita, infatti, il 7/7/2020, oltre alla scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e prorogato dalle norme sopra indicate, né rileva, a tal fine, il sollecito del

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione Direzione Regionale del

FATTO

Parte ricorrente ha presentato all'Agenzia delle Entrate Riscossione Spa il istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo, instaurato tramite istanza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo di veicolo strumentale (autovettura targa), presentata il, protocollata al n. da Equitalia SpA, società alla quale l'Agenzia è subentrata, con estrazione di copia della relativa documentazione.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta: *“di avere interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata in quanto destinatario di fermo amministrativo”*.

In data ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, deducendo che all'istanza di accesso ha dato riscontro l'Agenzia il, ma che la documentazione trasmessa non comprende il documento relativo all'esito dell'istanza del

E' pervenuta memoria dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha dedotto che tutta la documentazione è stata fornita e che l'istanza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo è stata presentata senza utilizzo dell'apposita modulistica messa a disposizione dell'Agente della Riscossione (e pertanto non riscontrata) e che comunque non avrebbe potuto trovare accoglimento per le ragioni riportate nel provvedimento del

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione preliminarmente osserva che il ricorrente ha diritto di accedere a tutti gli atti del procedimento amministrativo, instaurato tramite istanza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo di veicolo strumentale. Preso, però, atto della dichiarazione dell'Agenzia adita di non detenere alcun atto di riscontro all'istanza di annullamento del preavviso di fermo - non essendo stata presentata l'istanza con l'utilizzo dell'apposita modulistica messa a disposizione dell'Agente della Riscossione – la Commissione non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo rigetta per inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro –

FATTO

....., rappresentata e difesa dall'avv. ha chiesto all'Amministrazione resistente, con istanza presentata il di poter accedere alla seguente documentazione riferita al coniuge sig. al fine di apprestare le proprie difese nel pendente procedimento di separazione giudiziale: esito di un procedimento ispettivo che risulta essere stato eseguito presso la di

Il, l'Amministrazione resistente negava l'accesso, facendo riferimento alle disposizioni di cui al DM n. 757/1994 (artt. 2, comma 1 lett. d) e g) e 3, comma 1, lett. d) e g) e all'art. 22, comma 3 e 24, comma 6, L. 241/90.

La ricorrente impugna nei termini il rigetto formulato dall'Amministrazione resistente denunciandone l'illegittimità avanti alla Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

Deve essere accolta l'istanza di accesso al fine di conoscere l'esito della ispezione avvenuta nella di, ove risulta impiegato l'ex coniuge, inadempiente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, qualora tali documenti, come nel caso di specie, siano utili per la tutela dei propri diritti, ai sensi e con le limitazioni di cui all'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

E' infatti illegittimo il diniego dell'Amministrazione, in quanto il richiamo alle disposizioni della L. 241 del 1990 e segnatamente all'art. 24, comma 6, appare generico.

Inoltre nella fattispecie concreta la richiesta dell'accedente non coinvolge la conoscenza di dati sensibili, ma solo di dati inerenti all'ex coniuge, accessibili da parte della ricorrente, il cui diritto di difesa dei propri diritti è, in ogni caso, da considerare di pari rango rispetto al diritto della riservatezza delle persone cui si riferiscono i dati richiesti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso sulla base delle considerazioni espresse in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

....., ha richiesto l'..... estrazione di copia della seguente documentazione:

“fascicolo scaturito dalla propria denuncia nei confronti della Srl di”.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull' istanza di accesso, il ricorrente ha adito la Commissione.

E' pervenuta memoria del Comune del, che ha comunicato di aver accolto l'istanza di accesso.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva che l'effettiva competenza ad esaminare il presente gravame, presentato avverso un Comune, spetterebbe al difensore civico; tuttavia, in assenza di tale organismo nella Regione, è costante giurisprudenza della Scrivente esaminare tali gravami affinché la mancanza non si traduca in una menomazione degli strumenti a tutela del diritto di accesso.

La Commissione, preso atto della nota del Comune datata u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore - Dipartimento Impiego Personale

FATTO

Il, il Caporale Maggiore Scelto, in servizio presso il Reggimento di, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti posti a fondamento del provvedimento con il quale quest'ultima, l'....., aveva respinto la domanda di assegnazione temporanea, ex art 42 bis d.lgs. n. 151 del 2011, presso la Provincia (.....) o Regione (.....) ove prestava lavoro il proprio coniuge.

In particolare, il ricorrente richiedeva gli atti del procedimento al fine di conoscere le consistenze organiche del reparto di appartenenza e delle sedi di auspicata assegnazione, nonché i trasferimenti avvenuti tra la domanda di trasferimento presentata dallo stesso ricorrente e il diniego della stessa e relativi ai militari aventi il medesimo grado di quest'ultimo.

Con nota del, l'Amministrazione accoglieva parzialmente l'istanza, escludendo dall'accesso le piante/tabelle organiche delle sedi in esame in quanto contenenti dati classificati e sottratti all'accesso ai sensi dell'art 1048 del d.p.r. n. 90 del 2010 precisando che *«tenuto conto dei recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa che ne consente la sola visione, per quanto di esclusivo e circoscritto interesse dell'istante, si forniscono, di seguito, i dati relativi allo stato di alimentazione delle sedi richieste, soluzione che si ritiene possa contemperare le esigenze di riservatezza dell'Amministrazione con quelle personali del»*

Il ricorrente, il, presentava una nuova istanza di accesso, ritenendo la risposta fornita dall'Amministrazione elusiva della istanza del e chiedendo ulteriori documenti con riguardo a posizioni organiche simili a quella posseduta (...../.....) ed estendendo il periodo di indagine ad una data antecedente all'istanza di temporanea assegnazione ed individuata nel, data in cui aveva chiesto di cambiare incarico.

Il l'Amministrazione ribadiva che il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento era dovuto all'impossibilità di collocare utilmente il ricorrente nella sede richiesta. Quanto alla richiesta delle *“tabelle dei trasferimenti, avvenuti a decorrere dal e non soltanto a quelli relativi ad Addetti ai mezzi di”*, essa non poteva trovare accoglimento in quanto riferita ad un periodo temporale diverso e superiore a quello per il quale sussisteva un interesse del ricorrente (dal, data di presentazione dell'istanza ex art 42 bis cit., e l'....., data del rigetto). Si precisava nella nota che dalla sede del ricorrente nel riportato periodo erano stati trasferiti (in uscita) militari, mentre nelle sedi richieste dal

ricorrente, nel medesimo periodo, erano stati registrati trasferimenti (in entrata) ma riferiti a personale non avente il medesimo incarico del (...../.....).

Con nota del il ricorrente lamentava che l'Amministrazione della Difesa: aveva fornito ulteriori dati relativi «*ai movimenti del solo personale appartenente alla qualifica di "addetto ai" limitando temporalmente la richiesta di accesso a data successiva alla richiesta del beneficio*».

In ragione di quanto sopra, il confermava l'interesse ad avere accesso agli atti relativi alla indicazione dei posti vacanti di pari livello retributivo esistenti nelle sedi dell'..... della Regionea partire dalla data in cui il ricorrente era stato assegnato temporaneamente a e per conoscere in forma anonima il numero dei trasferimenti disposti nello stesso periodo su posti di pari livello retributivo.

Anche l'Amministrazione, in prossimità della seduta della Commissione, ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione rileva che parte ricorrente vanta un interesse diretto concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta, trattandosi di documenti inerenti a consistenze organiche del reparto di appartenenza e delle sedi di auspicata assegnazione, nonché i movimenti di personale circa le medesime.

La conoscenza di detta documentazione appare necessaria anche per difendere le proprie ragioni ex art. 24 comma 7 legge 241/90, con prevalenza del diritto di difesa.

Per costante orientamento (tra le tante: Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 24 aprile 2012, n. 7), l'accesso deve ritenersi consentito a chiunque possa dimostrare che gli atti amministrativi abbiano prodotto o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti; il relativo diritto può essere quindi esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere. Per l'ordinamento, infatti, l'ostensione dei documenti, degli atti e dei provvedimenti è strumentale alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela e la necessaria esistenza di un collegamento specifico e concreto con un interesse rilevante, serve ad impedire che l'accesso sia impiegato per improprie finalità, non ultimo per un controllo generalizzato sulla legittimità degli atti.

Nella fattispecie concreta il mancato accoglimento di una richiesta di trasferimento legittima il richiedente a conoscere i movimenti in entrata ed in uscita dalla sede in cui era stato chiesto il trasferimento, anche se risalenti nel tempo.

In relazione alle piante/tabelle organiche delle sedi, dati sottratti a dire dell'Amministrazione all'accesso ai sensi dell'art 1048 del d.p.r. n. 90 del 2010, la Commissione seguendo il proprio costante orientamento, ritiene, invece, che debba essere consentita anche l'estrazione di copia (limitatamente alle parti di interesse) in quanto, ai sensi dell'art. 22 lett. a) della legge 241/90 e dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 184/2006, l'estrazione di copia della documentazione costituisce una modalità di esercizio del diritto di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrenti: nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti
contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale - Dipartimento per il Personale - Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative – Servizio affari generali e contenzioso

FATTO

L'Organizzazione Sindacale, nella persona del Coordinatore, l'Organizzazione Sindacale, nella persona del Presidente del Consiglio Direttivo, l'Organizzazione Sindacale, nella persona del Segretario Generale, nonché l'Organizzazione Sindacale, nella persona del Coordinatore P.C.M., tutte rappresentate e difese dagli Avv. e hanno fatto pervenire in data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una diffida contenente istanza di accesso agli atti.

Segnatamente hanno chiesto di prendere visione e/o estrarre copia della seguente documentazione:

“gli estremi ed il contenuto del DPCM che individua il contingente di cui all'art. 33 della L. 400/88 e il periodo di assegnazione; l'entità del personale militare, dei Corpi di polizia e dell'amministrazione penitenziaria in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la loro collocazione; il numero dei predetti dipendenti restituiti al corpo di provenienza e la loro precedente collocazione; le eventuali disposizioni che spesso consentono una diversa modalità per la rilevazione delle presenze giornaliere al personale militare e dei Corpi di polizia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; quale sia la posizione del personale militare e delle Forze di polizia impiegati negli uffici di diretta collaborazione”.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale - Dipartimento per il personale - Ufficio trattamento, contenzioso e politiche formative – Servizio affari generali e contenzioso, con nota pervenuta il, con riferimento agli atti richiesti, ha comunicato che avrebbe adempiuto cessati gli effetti della sospensione prevista dall'art. 37 del D.L. n. 23 del 2020.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, parte ricorrente in data ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del silenzio rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto che con nota del ha fornito le richieste informazioni ed allegato i pertinenti documenti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'Amministrazione resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Agenzia delle Entrate Riscossione - Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale e Inail

FATTO

Parte ricorrente ha presentato all'Agenzia delle Entrate Riscossione Spa il istanza di accesso agli estratti di ruolo indicati ed alle susseguenti cartelle di pagamento formulate e notificate dall'Agenzia per conto dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di, dell'INPS Sedi di, e, del Tribunale di Ufficio Recupero Crediti, della di, dell'Inail.

A fondamento ha posto la tutela delle proprie situazioni soggettive.

In data, assistito dal Prof., dottore commercialista, ha adito la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, deducendo che all'istanza di accesso ha dato riscontro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di, l'INPS e la di, ma che la documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di è "*insufficiente per le domande formulate nell'istanza di accesso*" ed impugnando la condotta inerte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e Inail.

E' pervenuta memoria dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha dedotto che diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, stante la mancanza di alcuni dati fondamentali necessari per l'evasione dell'istanza stessa, in data ha rigettato l'istanza per non essere stato indicato un indirizzo email/pec cui inviare la documentazione o, in alternativa l'indicazione dello sportello di riscossione, ricadente nell'ambito della Direzione Regionale, ove poter ritirare la copia cartacea dei documenti richiesti.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di ha comunicato che la documentazione è stata rilasciata e che reca tutte le seguenti indicazioni:

- esplicitazione della motivazione, nominativo funzionario referente, responsabile del procedimento di accertamento e funzionario delegato alla sottoscrizione dell'atto impositivo e determinazione delle somme richieste a titolo di imposte, interessi e sanzioni;
- normativa applicata per la determinazione degli interessi e che il ruolo anno n. afferente alla cartella di pagamento n. è di competenza della Direzione Provinciale di, cui è stata inoltrata il l'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dalle Agenzie resistenti ritiene necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente precisi se l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di abbia osteso tutta la documentazione richiesta e se i dati richiesti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data siano stati nel frattempo forniti (precisazione di un indirizzo email/pec cui inviare la documentazione o, in alternativa indicazione dello sportello di riscossione, ricadente nell'ambito della Direzione Regionale, ove poter ritirare la copia cartacea dei documenti richiesti).

Chiede altresì se l'Inail abbia osteso la documentazione richiesta.

Nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente all'espletamento dell'incombenza istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la – Ufficio – Ambito Territoriale di

FATTO

La prof.ssa, docente di ruolo, con titolarità presso l'Istituto Omnicomprensivo di, classe di concorso A030, a mezzo dell'Avv., ha presentato il diffida contenente istanza di accesso agli atti presso l'USP di al fine di ottenere la seguente documentazione:

- “- *documenti che indichino la scuola di titolarità del Sig. e del suo punteggio nelle graduatorie delle utilizzazioni;*
- *copia dei ricorsi esperiti dal Sig. e relativi n. di RG;*
- *copia delle sentenze emesse dal Tribunale di;*
- In subordine, nel caso di mancata instaurazione del giudizio di merito, si chiede:*
- *copia dei decreti emessi dal Tribunale di;*
- *gli scritti difensivi;*
- *documento in cui sia spiegata la motivazione della mancata instaurazione del giudizio di merito.”*

Ha dedotto che l'interesse sotteso all'istanza di accesso è quello di verificare che la Prof.ssa non sia stata danneggiata dalla mancata difesa e/o dalla mancata instaurazione del giudizio di merito, considerato che, pur essendo controinteressata, non è stata mai chiamata in causa nei giudizi promossi dal collega, docente in assegnazione provvisoria nella cdc A030 che da anni è a disposizione presso l'IC di

L'Amministrazione resistente ha rigettato l'istanza, in quanto il ricopre la carica di Dirigente Sindacale e la sua situazione non inficia quella della prof.ssa, con conseguente mancanza di interesse all'accesso.

Parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione, affinché, riesaminato il caso e valutata la legittimità del rigetto opposto dall'Istituto, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto con memoria ha ribadito che risulta assegnato all'I.O. di per via della carica sindacale ricoperta, in virtù della quale gode della inamovibilità prevista dall'art. 22 dello Statuto dei Lavoratori. Pertanto, il docente viene utilizzato nella predetta scuola nonostante vi sia una sola cattedra per la cl. di concorso A030 già coperta da titolare (ossia dalla prof.ssa).

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione al, controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

Non è stato infatti garantito il contraddittorio con il titolare del diritto alla riservatezza nella presente fase giustiziale, al fine di consentire di presentare osservazioni, memorie, oltre che opporsi al trattamento.

La richiesta di accesso, peraltro, si riferisce anche ad atti giurisdizionali (ricorsi, sentenze, decreti, scritti difensivi) ed a informazioni circa la mancata instaurazione del giudizio di merito, che non rientrano nella categoria dei documenti amministrativi.

In tal senso la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto: «Qualunque possa essere l'accezione di "documento amministrativo" (ogni rappresentazione di un "contenuto" di atti che siano formati dalla pubblica amministrazione, ovvero di atti che, sebbene di diritto privato, siano finalizzati alla cura di interessi pubblici) e quale che sia la latitudine della tutela che si vuole garantire al (e con il) diritto di accesso, al fine di "assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale" (art. 22, comma 2, della legge n. 241/1990), le "sentenze" (peraltro pubbliche) non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso» (Consiglio di Stato, sez. IV, 31/03/2008, n. 1363, conf. T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 03/01/2011, n. 2).

Il che comporta ulteriori profili di inammissibilità.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

Il prof. chiedeva il all'Amministrazione resistente *“di visionare ed estrarre copia di tutti i certificati che attestino i titoli posseduti dalla Dirigente Scolastica e citati nel suo curriculum vitae così come consultabile on line”*.

Faceva presente che su una precedente richiesta di accesso del, avente il medesimo contenuto e formulata al Liceo Scientifico ove la è dirigente scolastica quest'ultima si era astenuta, stante il conflitto di interessi, trasmettendola all'ufficio competente.

Avverso il silenzio rigetto dell'USR per la formatosi sull'istanza di accesso agli atti del proponeva ricorso ex art. 25 L. 241/90 alla Commissione, deducendo che aveva fornito anche integrazioni sulla sussistenza dell'interesse.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione, cui si riferisce la documentazione domandata. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica del ricorso alla Commissione alla controinteressata Dott.ssa, secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b) e comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006. Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b), e comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

....., di professione di presso ente di ricerca, ha presentato in data all'Istituto richiesta formale di visione ed estrazione di copia della seguente documentazione, inerente alla propria candidatura per l'assegnazione delle posizioni di del

- tutta la documentazione, compreso il curriculum vitae, presentata dal dott. per la partecipazione alla selezione, che lo ha portato al conferimento dell'incarico di del Servizio
- la disposizione ed il contratto di lavoro stipulato con il dott.;
- la graduatoria di merito per ciascuna delle posizioni per cui ha fatto domanda;
- la documentazione presentata dai candidati che precedono l'istante in entrambe le graduatorie di merito per cui ha concorso o comunque di tutti i candidati partecipanti;
- i documenti da cui si evincono chiaramente le motivazioni del mancato conferimento dell'incarico di
- tutta la documentazione comunque afferente al processo di conferimento dei predetti incarichi, riservandosi di chiedere l'accesso ad altri documenti inerenti alla procedura di conferimento degli incarichi in argomento.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti:

“l'incarico di risulta attribuito al dott., mentre non vi è menzione di conferimento dell'incarico di”.

Non avendo l'..... fornito risposta, l'istante, in data si è rivolta alla Commissione per l'accesso.

La Commissione nella seduta del ha osservato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, i termini amministrativi sono sospesi e che in forza della disposizione contenuta nell'ultima parte del comma 1 dell'art.103 citato, e successive modificazioni, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento non tengono conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 e sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente. Parte ricorrente ha dedotto di aver interesse alla decisione, mentre l'Ispra ha comunicato che stava provvedendo a fornire riscontro alla richiedente.

Nella seduta del la Commissione ha chiesto all'..... di comunicare il provvedimento adottato, al fine della sollecita decisione del ricorso.

Il l'..... ha comunicato che la documentazione richiesta è stata ostesa.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Istituto resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del Lavoro –

FATTO

Il, la s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedeva all'Amministrazione resistente l'accesso e l'estrazione di copia degli atti relativi al procedimento ispettivo, ivi compresi i rilievi fotografici e le dichiarazioni dei lavoratori acquisite dagli ispettori. Il procedimento ispettivo si era concluso con il verbale con il quale veniva, tra l'altro, rilevata la violazione dell'art. 21, comma 1, della legge n. 646 del 1982 relativa al divieto di subappalto in assenza di autorizzazione da parte della PA committente.

Il, l'Amministrazione resistente negava l'accesso, facendo riferimento alle disposizioni di cui al DM n. 757/1994 e alla circostanza che gli atti sono al vaglio della competente Autorità Giudiziaria.

La ricorrente impugna il rigetto formulato dall'Amministrazione resistente denunciandone l'illegittimità.

In prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente ha depositato memoria, in cui ha evidenziato che gli atti sono al vaglio della competente Procura della Repubblica e che l'Ispettorato è stato delegato ad atti di indagine.

DIRITTO

Secondo l'orientamento ormai costante di questa Commissione in linea con la recente giurisprudenza amministrativa, l'accesso non è precluso dalla pendenza delle indagini da parte della Procura della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 329 c.p.p., ma spetta alla amministrazione adita richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso.

Sulla base delle suesposte considerazioni la Commissione sospende la decisione invitando la amministrazione adita a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso richiesto, qualora ne sussistano i presupposti.

Nelle more del predetto incombente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando la amministrazione resistente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri

FATTO

Il presentava al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Relazioni con il Pubblico di Roma istanza di accesso ed estrazione copia dei seguenti documenti relativi al procedimento amministrativo scaturito dalla comunicazione da parte della Stazione Carabinieri di al Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di

L'istanza di accesso era conseguenza dell'invio da parte del Comando Stazione Carabinieri di alla suindicata Motorizzazione al fine di verificare la sussistenza dell'idoneità alla guida del ricorrente, il quale con una nota inviata all'indicato Comando lamentava la lunga attesa patita durante un controllo su strada in considerazione delle patologie di cui soffriva «.....»

Con nota del 25 giugno 2020, l'Amministrazione odierna resistente, accoglieva parzialmente l'istanza, negando l'accesso: 1) al f.n. / del del Comando Stazione Carabinieri di, in quanto depositato presso l'A.G. che non aveva rilasciato il relativo nulla-osta, 2) al f.n. / del del Comando Stazione Carabinieri di, in quanto atti collegati a quelli sopra indicati depositati presso l'A.G.

Avverso il diniego parziale di accesso il ricorrente ha proposto ricorso a questa Commissione.

In prossimità della seduta della Commissione l'Amministrazione resistente ha depositato memoria con la quale ha ribadito la legittimità del diniego parziale di accesso, in quanto non è stato concesso il nulla osta dalla Procura della Repubblica di, essendo ancora il procedimento in fase di indagini.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

La Commissione osserva, seguendo il recente orientamento della Commissione e della giurisprudenza, che, ad attento esame del rapporto tra il diritto di accesso agli atti amministrativi disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990 e l'obbligo di segretezza sugli atti di indagine ex art. 329 c.p.p. , va ritenuto che l'effetto impeditivo al rilascio dei documenti richiesti scaturente dal provvedimento giudiziario di sequestro ex art. 253 e ss. c.p.p. si verifica allorché l'Amministrazione – come nella fattispecie concreta -, avendone fatto richiesta, non abbia ottenuto dall'A.G. precedente

l'estrazione di copia consentita dall'art. 258 c.p.p. (vedi T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 04/01/2016, n. 7).

D'altronde, essendo l'ulteriore documentazione richiesta nel suo contenuto strettamente correlata a quella della comunicazione della notizia di reato, per la quale non è stato concesso il nulla osta all'accesso da parte della Procura della Repubblica di, la Commissione rileva l'infondatezza del gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione Resistente: Direzione personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

FATTO

Il, i ricorrenti e presentavano istanza di accesso documentale alla Direzione personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di prendere visione/estrarre copia dei seguenti atti:

“1. nota del con cui è stata richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l'autorizzazione all'assunzione di dirigenti utilmente collocati nelle graduatorie vigenti di altre Amministrazioni; 2. riscontro alla predetta nota da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica; 3. riscontro alla medesima predetta nota da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 4. Corrispondenza tra l'Agenzia e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali conseguente e/o collegata alla predetta richiesta del 14 agosto 2019; 5. ogni altro atto, nota o determinazione direttamente conseguente e/o collegata alla richiesta del 14 agosto 2019.

La richiesta di accesso documentale presentata dagli interessati era motivata dal *«fine di poter tutelare i propri interessi giuridici in qualità di soggetto [i] utilmente collocato [i] in graduatoria vigente suscettibile di utilizzo da parte di codesta Agenzia»*

Il, con le note prot. n. / e n. / l'Amministrazione resistente accoglieva parzialmente l'istanza di accesso, ritenendo non sussistenti i presupposti per consentire l'ostensione degli atti relativi ai punti nn. 4) e 5).

Avverso tale rifiuto parziale i ricorrenti hanno proposto ricorso a questa Commissione.

Con nota depositata in prossimità della seduta della Commissione, l'Amministrazione resistente dava atto che a seguito dell'avvio del procedimento di assunzione oggetto dell'istanza di accesso, comunicava a di essersi utilmente collocato nella graduatoria ma, quest'ultimo rinunciava all'ufficio. A seguito di tale rinuncia veniva interessato il candidato, collocatosi in posizione utile immediatamente successiva in graduatoria, il quale la propria disponibilità alla stipula del contratto individuale di lavoro per l'assunzione nella qualifica di dirigente di seconda fascia presso l'Ufficio delle dogane di

In prossimità della decisione della Commissione rinunciava al ricorso.

DIRITTO

In via preliminare deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento al ricorso proposto da, stante la rinuncia espressa.

Allo stesso modo deve ritenersi venuto meno l'interesse al ricorso da parte di, tenuto conto dell'oggetto dell'istanza di accesso e della successiva rinuncia all'incarico da parte del ricorrente.

Risulta, infatti, di tutta evidenza non residuare alcun interesse all'esercizio del diritto di accesso da parte del che ha rinunciato al procedimento di conferimento dell'incarico a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente di seconda fascia, come dedotto nella memoria dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere con riferimento al e inammissibile ex articolo 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990 in relazione al ricorrente

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura

FATTO

Il,, in qualità di coobbligata al pagamento di sanzione amministrativa afferente a ordinanza ingiunzione emessa dall'Amministrazione resistente per la violazione delle norme del codice della strada, presentava istanza di accesso ed estrazione copia dell'ordinanza ingiunzione e di altra ordinanza ingiunzione prot n/...../.....

L'amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge

La condotta inerte della Prefettura resistente è stata impugnata innanzi la Commissione in data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

In prossimità della seduta della Commissione l'Amministrazione faceva pervenire memoria in cui rilevava che, per come riportato nella nota del, aveva trasmesso alla ricorrente la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria dell'Amministrazione resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Istituto Tecnico Industriale Statale

FATTO

Il Sig. rivolgeva all'Istituto scolastico resistente un'istanza di accesso al verbale dello scrutinio, con giudizi degli esaminatori nonché alla griglia di valutazione riguardante l'esame di maturità 2020 dallo stesso sostenuto.

Avverso il rigetto sull'istanza di accesso ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Istituto ha fatto pervenire una nota alla Commissione, in cui comunica *re melius perpensa*, intende accogliere l'istanza di accesso dell'interessato, senza tuttavia fornire prova dell'emissione di un provvedimento a riguardo ovvero di aver inoltrato la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'Istituto, ritiene il ricorso fondato in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto diretto ad estrarre copia degli atti e dei documenti riguardanti le prove di esame di maturità sostenute dal candidato che vanta, pertanto, un interesse qualificato ed endoprocedimentale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri “.....”

FATTO

Il Mar., in data formulava al Comando Legione Carabinieri “..... e”– Nucleo Relazioni con il Pubblico, un’istanza di accesso diretta ad ottener copia di tutti gli atti costituenti il procedimento amministrativo dal quale era scaturito il trasferimento alla Stazione Carabinieri di del Maresciallo Maggiore, compresi i pareri e gli appunti di tutti gli organi intervenuti nel medesimo procedimento, rilevando di avere egli diritto alla destinazione di che gli era stata, invece, negata per generiche esigenze di organico e servizio, a differenza del collega.

Avverso il rigetto della sua istanza di accesso il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell’art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al Mar., soggetto controinteressato rispetto all’istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. rivolgeva, tramite il proprio difensore, al Ministero dell'Interno un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti del fascicolo relativo al procedimento di revoca, da esso richiesta, del provvedimento di espulsione e di divieto di rientro in Italia emesso a suo carico dal Prefetto di

Deducendo la formazione del silenzio rigetto della sua istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, in relazione a tutti gli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento riguardante l'istante, venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Compartimento per la Polizia Stradale del

FATTO

Il Vice Ispettore ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso a tutte le attività e i dati relativi alle Sezioni di PG di tutto il compartimento-..... relativi agli anni dal 2017 al 2019.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di avere interesse a tutelare la propria immagine professionale, a seguito dello spostamento dal precedente incarico e della notifica di un richiamo orale a causa di un comportamento ritenuto rilevante dal punto di vista disciplinare.

A seguito del parziale accoglimento della sua istanza (limitatamente ai dati e documenti relativi alla Sezione di presso la quale presta servizio) l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto parte ricorrente non ha rappresentato alcuna ipotetica disparità di trattamento della propria situazione con quella di altri colleghi, ma ha formulato un'istanza con la quale ha, in sostanza, inteso avere una serie di dati ed informazioni in un lungo lasso temporale, relativi ad un corposo numero di Sezioni di PG, anche diverse dalla propria.

Per quanto sopra l'istanza di accesso appare di natura meramente esplorativa e volta dunque ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, come tale inammissibile ex art. 24, co. 3, L. 7 agosto 1990 n. 241.

La Commissione osserva, inoltre, che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006 "*La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso*" e, pertanto, anche sotto tale profilo l'istanza di accesso, laddove diretta all'elaborazione di dati, non appare ammissibilmente formulata.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: s.r.l.s.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco

FATTO

La “..... S.r.l.s.” ha presentato una richiesta di riesame in autotutela della decisione della Commissione, resa nella seduta del 9 luglio 2020, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso in quanto, al momento della sua proposizione (in data 30 giugno 2020) non erano decorsi i trenta giorni a disposizione dell'Amministrazione (che sarebbero scaduti in data 1 luglio 2020) per riscontrare l'istanza di accesso del richiedente e, pertanto, su di essa non si era ancora formato in silenzio-rigetto, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

La società sostiene che il ricorso era stato, in realtà presentato in data 1 luglio 2020 e non il 30 giugno 2020.

DIRITTO

La Commissione, anche a voler prescindere dal fatto che agli atti della Segreteria risultano due ricorsi, di cui uno datato 30 giugno 2020 e l'altro 1 luglio 2020, e pur volendo prendere in considerazione la richiesta di riesame inviata via PEC in data 01.07.2020 alle ore 09.56, ritiene di dover respingere l'istanza di revocazione.

L'errore di fatto sarebbe, infatti, privo di decisività in quanto anche il ricorso del 1 luglio 2020 risulta proposto allorchè non era ancora maturato il silenzio rigetto che si sarebbe formato in pari data, dovendosi, viceversa concludere l'intero giorno affinché possa dirsi formato un provvedimento tacito di rigetto, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza di riesame

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: S.p.A.

FATTO

Il Sig., in qualità di legale rappresentante pro tempore della “..... srl – società agricola” con sede in, ha formulato al SpA un’istanza di accesso alla documentazione riguardante:

- l’impianto fotovoltaico n.;
- l’impianto di cogenerazione (qualifica -.....);
- l’impianto di cogenerazione (qualifica -.....);
- l’impianto di cogenerazione (qualifica -.....);
- l’impianto pompe di calore elettriche dakw cadauna.

A sostegno dell’istanza ha dedotto di essere “confinante e fideiussore della ditte titolari” degli impianti citati.

Deduce il ricorrente che il “ha negato l’accesso con provvedimento in data” e, pertanto, in data ha adito la Commissione affinché assumesse le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all’Ufficio interessato.

Il ha depositato memoria in cui ricostruisce la vicenda e le numerosi interlocuzioni con l’interessato.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Lo stesso ricorrente, nel suo ricorso, deduce che il ha negato l’accesso con provvedimento del, interpretando come tale la nota del alla quale, in data, egli aveva dato seguito con una “diffida” alla trasmissione della documentazione richiesta.

Il ricorso alla Commissione risulta, pertanto, proposto quando era ormai decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – D.A.P. – Casa Circondariale di

FATTO

Il Sig., appartenente al Corpo della Polizia Penitenziaria, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata all'ostensione di tutta le relazioni inerenti ai fatti accaduti in data e che avevano coinvolto anche l'Ass.

L'Amministrazione ha negato l'accesso rilevando di aver trasmesso gli atti all'A.G. nell'ambito delle sue funzioni di polizia giudiziaria.

Avverso tale provvedimento il Sig. ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che l'Amministrazione, interessando l'A.G. alla quale ha trasmessi gli atti, chiarisca l'effettiva esistenza di atti soggetti a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p., atteso che la mera trasmissione di una relazione quale atto di polizia giudiziaria non è di per sé rappresentativa di esigenze di segretezza, che debbono sul punto essere confermate dall'Autorità giudiziaria, la quale dovrà essere interpellata per avere conferma della sottrazione all'accesso ovvero della possibilità di ostendere la documentazione

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

La, Associazione Sindacale, riconosciuta con atto di assenso dell'Amministrazione del, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta a prendere visione ed estrarre copia dei dati relativi al numero, alla tipologia e ed alla composizione degli alloggi di servizio presso i vari presidi e circoscrizioni dell'Arma.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha rigettato l'istanza per la mancanza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti e perché concernente dati non racchiusi in documenti amministrativi, non essendo tenuta ad un'attività di elaborazione degli stessi.

Avverso il provvedimento l'Associazione ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Associazione e delle sue prerogative fondate sulla sentenza n. / della Corte Costituzionale, ritiene il ricorso inammissibile in quanto, come ribadito dall'Amministrazione anche nella sua memoria, non esiste un documento che raccoglie i dati richiesti dal ricorrente l'Amministrazione non è tenuta ad elaborare dati per soddisfare la sottostante richiesta.

In tal senso l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, prescrive che «*La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso*».

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Aeronautica militare

FATTO

Il T. Col. ha formulato un'istanza di accesso diretta a prendere visione e di ottenere copia cartacea, con ogni consentita urgenza, del documento denominato "Relazione comportamentale T. Col." con relativi allegati, inviato via al Comando dell'A.M./^ Regione Aerea -
.....

L'Amministrazione differiva l'accesso invocando il disposto di cui all'art. 1048 il richiamato art. 1048 del D.P.R. 90/2010, nella parte in cui prevede che *"i documenti sottratti all'accesso, ai sensi del comma 1, per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti: a) pianificazione relativa all'impiego del personale militare – 1 anno"*.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso, atteso che l'Amministrazione ha invocato la sottrazione all'accesso dei documenti richiesti, per il periodo di un anno, in quanto ricadenti nella previsione di cui all'art. 1048 n. 90/2010, ritiene necessario che l'Amministrazione stessa specifichi le ragioni per le quali anche la "Relazione comportamentale T. Col." ed i relativi allegati rientrino nella citata disposizione.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso diretta ad ottenere la documentazione relativa alle posizioni finanziarie e fiscali dei signori e (tra loro coniugati, in regime di separazione dei beni), per finalità difensive in relazione ai procedimenti giudiziari pendenti tra l'istante stesso e la società (già), a seguito delle controversie insorte nell'ambito della cessione da parte dei due soci al 50% e, delle rispettive quote della S.r.l. alla Soc.

L'Agenzia, dopo uno scambio di corrispondenza con l'istante, accoglieva parzialmente l'istanza di accesso, rigettandola in relazione alla posizione del Sig., con provvedimento del

Il ricorrente contestava tale provvedimento inviando una nota all'Agenzia delle Entrate che, in data confermava il proprio precedente parziale diniego.

Avverso tale ultima nota il ricorrente ha adito la Commissione, con ricorso proposto in data, affinché assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia delle Entrate e il controinteressato hanno depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso è stata riscontrata dall'Amministrazione in data, dopo alcune risposte di tipo interlocutorio, provvedimento nel quale l'Amministrazione ha manifestato le proprie determinazioni definitive, prendendo motivata posizione negativa in merito alla ostensibilità dei dati dichiarativi del Sig.

Da ciò consegue che il ricorso alla Commissione, è stato presentato allorché era già ampiamente decorso il termine di legge per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento, in quanto la nota del ricorrente, successivamente inviata all'Agenzia delle entrate, non risulta formulata come nuova istanza d'accesso, restando pertanto irrilevante l'esistenza di un successivo atto meramente confermativo del precedente, sulla base dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 23/09/2016, n. 3928) in base al quale *“la determinazione assunta dall'amministrazione su un'istanza di accesso già proposta e definita, a meno che non vi sia una nuova istruttoria e/o*

una nuova e diversa motivazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e perciò non è autonomamente impugnabile con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la stessa (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, nn. 6 e 7; successivamente, Sez. V, n. 9378 del 2010; sulla inammissibilità, in generale, dell'atto meramente confermativo, cfr. Sez. V, n. 3462 del 2015, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 116, co. 4, c.p.a.)”.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di

FATTO

La Sig.ra, a mezzo del proprio procuratore generale, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta ad aver copia della documentazione riguardante l'intervento eseguito in data dai Vigili del Fuoco al fine dell'apertura della porta di un appartamento di sua proprietà, intervento richiesto da terzi che assume non avere titolo e contro i quali intende agire in via possessoria.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui rileva di avere, dopo una serie di interlocuzioni con i Carabinieri parimenti intervenuti sul posto, acquisito il nulla osta all'ostensione della documentazione richiesta e di averla, pertanto, trasmessa all'istante e al suo legale, in data

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione rileva l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il Sig. ha formulato all'Ispettorato un'istanza di accesso diretta ad ottenere la documentazione relativa all'accertamento ispettivo nei confronti del Patronato, suo ex datore di lavoro.

L'Ispettorato negava l'accesso e reiterata l'istanza corredata anche con una richiesta di intervento conciliativo, l'Amministrazione confermava il diniego con nota del, contestata dall'istante con lettera del

Il ricorrente ha, poi, adito la Commissione, con ricorso proposto con raccomandata spedita in data, affinché assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Ispettorato ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

L'istanza di accesso è stata riscontrata dall'Amministrazione in data, provvedimento nel quale l'Amministrazione ha manifestato le proprie determinazioni definitive prendendo motivata posizione negativa in merito all'istanza di accesso.

Da ciò consegue che il ricorso alla Commissione, è stato presentato allorché era ampiamente decorso il termine di legge per la proposizione del gravame avverso il citato provvedimento, pur volendo ritenere decorrente tale termine dal, data in cui il ricorrente ha contestato la nota dell'Amministrazione e che, pertanto, costituisce prova certa della sua ricezione.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di – Commissione Medica di Verifica di

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia della documentazione con la quale era stato richiesto nei suoi confronti un accertamento medico presso la Commissione di verifica.

Deducendo di aver ottenuto solo parziale soddisfazione della sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ed assumesse le conseguenti determinazioni.

Nella seduta del la Commissione invitava l'Amministrazione a chiarire se detenesse la documentazione richiesta ed, in mancanza, a provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente all'Ufficio ritenuto competente, affinché potesse provvedere a riguardo.

L'Amministrazione ha, infine, depositato una memoria in cui rileva che, in data, l'istante ha potuto esercitare l'accesso a tutta la documentazione di interesse.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

La Sig.ra, in proprio e nella qualità di erede della defunta madre ha formulato all'INPS un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia della documentazione riguardante l'indennità di accompagnamento percepita in vita dalla *de cuius*.

L'INPS invitava l'istante a chiarire se ci fossero controinteressati e la ricorrente contestava tale eventualità, trattandosi di documenti riguardati la *de cuius* e sollecitava l'INPS a fornire riscontro.

Formatosi il silenzio rigetto, tenuto conto anche della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale anti Covid-19, l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso risulta meritevole di accoglimento in quanto l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nella sua posizione di erede, o comunque di chiamata all'eredità della madre, nonché nella sua posizione di prossima congiunta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: società sportiva dilettantistica

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

La, società sportiva dilettantistica, a mezzo dei rappresentanti – che hanno agito anche in proprio - ha presentato richiesta formale di accesso documentale ex art. 22 l. 241/1990, al fine di ottenere il rilascio di copia dei documenti relativi alle dichiarazioni rese dai lavoratori (istruttori di fitness) nell'ambito di un accesso ispettivo condotto dall'INPS dal quale era scaturito un verbale di accertamento e notificazione per violazione della normativa di settore.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto alle dichiarazioni rilasciate in sede di accertamento ispettivo ha adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90, deducendo che i soggetti che hanno reso dichiarazioni non hanno nessun rapporto di dipendenza o collaborazione con essa società istante.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento essendo consolidato il proprio orientamento in base al quale la sottrazione all'accesso degli atti dell'attività ispettiva in materia di lavoro postula sempre che risulti un effettivo pericolo di pregiudizio per i lavoratori, sulla base di elementi di fatto concreti, e non opera come divieto assoluto (si veda sul punto Consiglio di Stato Sez. VI, 10/02/2015, n. 714, nonché la sentenza n. 2500/2016 del Consiglio di Stato, Sez. III).

L'art. 3, co. 1, lett. c), del D.M. 757/1994 deve essere interpretato nel senso che la sottrazione all'accesso permane finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino, a quella data, sottoposti al segreto d'indagine penale, circostanza che non risulta nella fattispecie (sul punto si veda parere espresso dalla Commissione nella seduta del 10 maggio 2011 e decisione resa nella seduta del 20 luglio 2015), in assenza di deduzioni da parte dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Questura di

FATTO

Il Vice Ispettore della Polizia di Stato, ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare a suo carico avviato dall'Amministrazione a seguito del suo arresto nell'ambito di un'indagine penale e della successiva sospensione obbligatoria dal servizio, procedimento disciplinare poi sospeso a seguito del rinvio a giudizio del ricorrente, come previsto dalla normativa speciale applicata dall'Amministrazione.

A seguito dell'accoglimento della sua istanza di accesso il ricorrente ha lamentato di aver avuto un tempo eccessivamente ridotto per poter eseguire l'accesso, anche tenuto conto del suo stato di privazione della libertà (essendo sottoposto agli arresti domiciliari) ed, a seguito di una serie di interlocuzioni con l'Amministrazione titolare del potere disciplinare, ha adito la Commissione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto non è in discussione il diritto di accesso del ricorrente agli atti e documenti relativi al procedimento disciplinare, ma la mera modalità di esecuzione dello stesso che, peraltro, potrà essere nuovamente concordata tra le parti attesa la sopravvenuta sospensione del procedimento disciplinare, anche al fine di consentire al ricorrente di ottenere dall'A.G. eventuali autorizzazioni o permessi finalizzati all'esercizio del suo diritto.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri

FATTO

Il Colonnello rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta ad ottenere una serie di documenti riguardanti un'inchiesta amministrativa a suo carico, nella quale il Comando aveva agito in rivalsa per una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada che era stata commessa con un veicolo in dotazione al Comando stesso e che non era stata ritualmente impugnata in sede amministrativa e giurisdizionale, costringendo l'Amministrazione al pagamento della sanzione.

Avverso il provvedimento di accoglimento solo parziale della sua istanza di accesso l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In particolare ha insistito per ottenere copia dei seguenti documenti: “

- a. *Copia del libretto di circolazione del veicolo targato, corredato dal contratto di noleggio con l'indicazione del Comando utilizzatore;*
- b. *Il numero dei veicoli a disposizione del Reparto e il numero di sanzioni per violazioni al Codice della strada assunte nei confronti del parco auto nel biennio/ allorquando il Col. comandava il Reparto;*
- c. *Indicazione dei militari in servizio presso il Reparto addetti al disbrigo delle pratiche burocratiche e alla trattazione dei ricorsi, nel periodo compreso tra e e di quelli in servizio nelle date del responsabili della mancata spedizione tempestiva dell'opposizione.*
- d. *Con specifico riferimento allo stralcio del registro delle raccomandate allegato alla nota del Gen. comandate del del, si chiede di conoscere quale militare fosse preposto alla tenuta di siffatto registro di spedizione e se tale unità organizzativa dipendesse dal Reparto Operativo comandato all'epoca dei fatti dal Col. ovvero se da personale dipendente dallo stesso*”.

L'Amministrazione ha depositato memoria nella quale rileva di aver reperito la documentazione di cui ai punti a) e b) e di essere in procinto di trasmetterla all'interessato, mentre ritiene inammissibile l'istanza in relazione ai punti c) e d) in quanto diretta ad ottenere informazioni e non essendo tenuta ad un'attività di elaborazione di dati per soddisfare l'istanza del ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, in relazione ai punti a e b, pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione ritiene il ricorso fondato in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, in quanto diretto ad estrarre copia degli atti e dei documenti riguardanti un procedimento amministrativo finalizzato ad una rivalsa nei confronti dell'istante, che, pertanto, vanta un interesse qualificato ed endoprocedimentale, in mancanza di prova della trasmissione degli atti.

Anche sui restanti punti in contestazione la Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, nei limiti in cui esistano documenti amministrativi (ordini di servizio, fogli presenze etc...) che contengono le informazioni richieste dall'interessato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di

FATTO

L'Avv., difensore del Sig., ha presentato alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di un'istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla richiesta di protezione internazionale del suo assistito.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota diretta all'istante con la quale vengono trasmessi gli atti relativi al procedimento in questione, disponibili in formato elettronico.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dal ricorrente ritiene che il ricorso sia divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: Collegio Nazionale

contro

Amministrazione: Collegio dei

FATTO

Il Collegio Nazionale ha formulato un'istanza di accesso al Collegio della Provincia di, al fine di conoscere le delibere e/o ogni atto o documento del Collegio dei di con i quali è stato deciso l'avvio di una asserita "campagna denigratoria" nei confronti della categoria degli ".....", nonché alle lettere di incarico e/o ogni altro atto, anche non formale, da cui si evidenzino i nominativi dei soggetti che hanno realizzato il materiale oggetto della "campagna denigratoria", nonché i soggetti che hanno commissionato quel materiale.

Ha chiesto, inoltre, la delibera e/o il diverso atto, anche non formale, con il quale è stata affidata la gestione del sito web www. nel periodo di durata della "campagna denigratoria" e chi disponga delle password per potervi operare

Il di ha parzialmente accolto l'istanza, negando, però, l'accesso alla documentazione riguardante la "gestione" del sito, rilevando al riguardo che non esiste alcun documento di affidamento della gestione del sito a soggetti esterni.

Il Collegio ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

La parte resistente ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene, preliminarmente, il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, in relazione alla documentazione consegnata in sede di esecuzione parziale del diritto di accesso.

Per il resto il ricorso è fondato atteso l'interesse differenziato del Collegio istante ad avere copia integrale delle delibere, e dei relativi verbali, previo eventuale oscuramento delle parti di esse diverse da quelle concernenti l'oggetto dell'istanza di accesso.

Parimenti il Collegio istante ha diritto di conoscere, ove esistenti, i documenti da cui risultino i nominativi dei soggetti autorizzati a gestire il sito internet dei o, comunque, abilitati ad inserire gli articoli che l'istante ritiene lesivi della categoria rappresentata.

PQM

La Commissione dichiara in parte improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere e per il resto lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, invitando parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Compartimento Polizia Stradale –

FATTO

Il Sig., dipendente del Ministero dell'Interno, ha formulato all'Ufficio del personale del Compartimento "Polstrada-....." una richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: *"ITINERARI COMANDATI, DI INIZIATIVA E COMPETENZA TERRITORIALE DEI SEGUENTI UFFICI: DISTACCAMENTO E SOTTOSEZIONE AUTOSTRADALE"*.

A sostegno dell'istanza ha dedotto di avere interesse ad avere *"DELUCIDAZIONI SULLA ASSEGNAZIONE EX ART.78 DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000 E FUTURE ISTANZE MINISTERIALI"*.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego/silenzio opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data l'Amministrazione ha depositato una memoria in cui ricostruisce dettagliatamente la situazione del dipendente ed allega, altresì, il rigetto dell'istanza di accesso (datato), che deduce essere stato trasmesso alla Sezione di, attuale sede di servizio del dipendente, al quale, tuttavia, non è stato notificato in quanto lo stesso non ha ancora preso servizio presso quella Sezione (cui è stato trasferito in data), in quanto assente per malattia.

Nella seduta dal la Commissione, preso atto della sospensione dei termini di cui al combinato disposto dell'art. 103 del d.l. n. 18/20 e art. 37 del d.l. 23/20, a partire dal giorno 23/2/2020 e fino al 15/5/20, invitava l'Amministrazione a provvedere alla notificazione del provvedimento di diniego.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incombenzi istruttori, i termini di legge sono stati interrotti.

L'Amministrazione ha provveduto all'incombente ed ha fatto pervenire alla Commissione la prova dell'avvenuta notificazione del provvedimento in data

DIRITTO

La Commissione, rilevato che il ricorso era stato originariamente proposto deducendo la formazione del silenzio rigetto, che, tuttavia, non si era ancora formato in ragione della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale sopra indicata e preso atto, altresì, della mancata impugnazione del successivo provvedimento espresso, notificato in data, ritiene il ricorso inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sig., erede del signor, già titolare dell'attività commerciale all'insegna "....." corrente in, ha formulato all'Amministrazione due istanze di accesso dirette ad ottenere copia della documentazione riguardante un provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nel pubblico esercizio all'insegna ".....", emesso in applicazione dell'art. 100 TULPS e un successivo procedimento analogamente diretto ad una nuova sospensione della licenza.

Rilevando di aver avuto solo un accoglimento parziale delle sue istanze ha adito il Difensore civico della Regione, il quale ha trasmesso gli atti a questa Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il ricorrente, lamenta, in particolare, l'illegittimità dell'oscuramento dei dati dei terzi (i soggetti frequentatori del) da cui era scaturito il primo provvedimento ed il successivo procedimento, nonché la mancanza dei "report" e degli atti di indagine in procedimenti penali asseritamente presupposti).

Rileva, inoltre, che non vi sarebbero ragioni di segretezza di indagine che possano fondare ragioni specifiche per l'oscuramento essendo il signor imputato nel processo penale per il reato ex art. 79 DPR 309/1990, oggi in fase di udienza preliminare ed essendosi conclusi i procedimenti riguardanti terzi.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che l'Amministrazione stessa richieda all'Autorità Giudiziaria se gli atti richiesti sono soggetti a segreto d'indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p. ovvero possa essere consentito l'accesso all'istante nella forma integrale, previa notifica ai soggetti controinteressati.

L'Amministrazione è, invitata, altresì, a esplicitare se gli atti o le parti di esse non ostesi ricadano nelle esclusioni di cui al D.M. 415/1994.

Nelle more dell'adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione ad adempiere all'incombente e a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva, nelle more, l'interruzione dei termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il Capitano è stato coinvolto nel procedimento di concessione di una ricompensa ai sensi dell'art. 1462 del D. Lgs. 66/2010, avviato a seguito della ricezione da parte del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri della lettera a firma del presso il Tribunale di, Dott., datata ed interrotto in attesa *"della definizione del quadro processuale nei diversi gradi di giudizio"*, in ossequio alla circolare n.786/100-2-1965 del 10 marzo 2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

In data l'istante ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata a conoscere:

- a. *"[...]tutti gli atti con i quali, nel periodo-....., il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al par idi quanto fatto con l'appunto n.-.....del, ha deciso di non dare corso alla concessione delle ricompense del proprio livello,{...}per attività di polizia giudiziaria, in applicazione del punto 4 della circolare n. 7861100-2-1965 del 10 marzo 2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri..."*
- b. *"[tutte le comunicazioni con le quali le autorità competenti a concedere una ricompensa, subordinate al Comando Generale, hanno, nel periodo-....., deciso o proposto di attendere l'esito dei diversi gradi di giudizio per la definizione di pratiche di concessione per militari dipendenti di qualsiasi grado, con l'indicazione delle ragioni di "rinvio" o della "sospensione".*

L'Amministrazione ha rigettato l'istanza e contro tale provvedimento il ricorrente ha adito in termini la scrivente Commissione.

L'Amministrazione ha depositato memoria.

DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto l'istanza di accesso appare meramente esplorativa e diretta ad un controllo generalizzato relativo all'applicazione di un documento di prassi dell'Amministrazione che, inoltre, non è tenuta ad elaborare dati per soddisfare la sottostante richiesta.

In tal senso l'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, prescrive che *«La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso»*.

Sotto tale profilo l'Amministrazione ha fatto presente che i dati richiesti non sono immediatamente disponibili in un archivio/database o in un applicativo in uso agli Uffici del Comando

Generale; le informazioni non sono presenti in un documento distinto dell'Amministrazione e, comunque, comporterebbero un'elaborazione di dati complessa.

Per le suesposte ragioni il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato un'istanza di "revisione" della decisione resa dalla Commissione nella seduta del rilevando che l'Autorità avrebbe dichiarato il falso innanzi alla Commissione in quanto il oggetto dell'istanza di accesso non conterrebbe i documenti dallo stesso richiesti.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'istanza risulta *prima facie* inammissibile in ragione del considerevole lasso di tempo decorso dalla emissione della decisione risalente ad oltre anni or sono.

A tale riguardo la Commissione osserva che un'istanza di revocazione delle decisioni della Commissione affette da errori di fatto art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., può essere presa in considerazione se proposta entro un termine ragionevole che, non può, comunque superare quello lungo previsto per la revocazione delle sentenze emesse dagli Organi giurisdizionali (cfr. art. 327 c.p.c. e art. 92 c.p.a. – che prevedono il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza).

Nel caso di specie, peraltro, il ricorso appare privo degli elementi minimi necessari ad ipotizzare una revocazione della precedente decisioni rese.

Non spetta, infine, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi adottati dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza del ricorrente

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato alla Commissione istanza di revisione della decisione della Commissione n. del resa nella seduta del

A fondamento dell'istanza il ricorrente deduce di non aver avuto completa soddisfazione rispetto all'istanza di accesso a suo tempo formulata e che la decisione si fonderebbe sul fatto che l'Amministrazione avrebbe indicato di non possedere determinati documenti dei quali, tuttavia, avrebbe dovuto essere in possesso.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'istanza risulta *prima facie* inammissibile in ragione del considerevole lasso di tempo decorso dalla emissione della decisione risalente ad quasi anni or sono.

A tale riguardo la Commissione osserva che un'istanza di revocazione delle decisioni della Commissione affette da errori di fatto art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., può essere presa in considerazione se proposta entro un termine ragionevole che, non può, comunque superare quello lungo previsto per la revocazione delle sentenze emesse dagli Organi giurisdizionali (cfr. art. 327 c.p.c. e art. 92 c.p.a. – che prevedono il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza).

Nel caso di specie, peraltro, il ricorso appare privo degli elementi minimi necessari ad ipotizzare una revocazione della precedente decisioni rese.

Non spetta, infine, alla Commissione nessuna valutazione in ordine alla veridicità degli elementi adottati dall'Amministrazione, per il cui sindacato il ricorrente deve rivolgersi all'Autorità giudiziaria competente in ragione dei diritti o interessi asseritamente lesi.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza di revocazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Istituto Comprensivo Statale “.....” di

FATTO

Il Sig. ha formulato all’Istituto scolastico frequentato dalle figlie minori, e, un’istanza di accesso ad una serie di documenti riguardanti l’attività didattica fornita alle stesse, al fine di poter fornire prove del suo accudimento delle figlie, anche sotto il profilo scolastico, nell’ambito del giudizio relativo al collocamento delle figlie presso i nonni materni.

Deducendo la formazione del silenzio sulla sua istanza di accesso il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

L’Amministrazione ha depositato presso la Commissione una nota in cui trasmette la documentazione richiesta dall’istante.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell’Amministrazione ritiene improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, in relazione alla documentazione allegata.

Tuttavia, attesa la mancanza di prova dell’inoltro della documentazione anche all’interessato e visto che l’Amministrazione ha trasmesso con la memoria i documenti richiesti di sede di accesso, la Commissione invita la Segreteria ad inoltrare all’istante la nota pervenuta dall’Amministrazione, con gli allegati, all’indirizzo PEC con cui è stato trasmesso il ricorso.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere. Manda alla Segreteria per l’esecuzione dell’incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., agendo nella qualità di Capo Segreteria del Partito -, ha formulato al Comune di (.....), in data un'istanza di accesso relativa ad una serie di atti e documenti concernenti il servizio di accalappiamento e ricovero dei cani vaganti presenti sul territorio, riguardanti, in particolare, la convenzione con l'Associazione di e l'Associazione, lamentando talune anomalie nell'assegnazione e gestione del servizio.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, il Sig., sempre nella dichiarata qualità, ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, rilevata preliminarmente la propria competenza, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, ritiene il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo.

In primo luogo, alla luce della documentazione prodotta dall'istante, lo stesso risulta carente dei poteri rappresentativi del movimento per il quale ha inteso agire, spettando gli stessi al Presidente, come previsto dall'art. 7 dello Statuto depositato in atti.

In secondo luogo il ricorso risulta inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso all'Associazione di e all'Associazione, soggetti controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Compagnia di

FATTO

Il Maresciallo Maggiore ricorrente, con istanza del ha chiesto alla Compagnia resistente di accedere alla nota del del sindaco del Comune di indirizzata al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di ed al Comando Compagnia Carabinieri di inerente l'immobile adibito a Stazione Carabinieri di, contenente fatti relativi al ricorrente medesimo.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del ha negato il chiesto accesso trattandosi di atto giudiziario e non amministrativo.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha ribadito la natura giudiziaria del chiesto documento.

La Commissione, con ordinanza del, aveva invitato parte resistente e a precisare le ragioni per le quali la nota del del sindaco del Comune di dovesse qualificarsi atto giudiziario, interrompendo nelle more i termini di legge.

Era pervenuta memoria della Legione Carabinieri – Compagnia di la quale aveva esposto che il documento in esame era stato trasmesso alla Procura della Repubblica di in ragione del suo contenuto, ossia la descrizione di situazioni penalmente rilevanti che contemplavano ed integravano una precedente denuncia del sindaco rivolta nei confronti del ricorrente. Aggiungeva l'amministrazione che la lettera era coperta da segreto istruttorio per essere le indagini preliminari del processo originato dalla denuncia in corso di svolgimento.

La Commissione, con ordinanza del aveva invitato parte resistente a chiedere alla Procura se i documenti richiesti siano coperti o meno da segreto d'indagine, interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente la Legione Carabinieri – Compagnia di, in data, ha trasmesso una memoria con la quale ha informato la Commissione che l'Autorità Giudiziaria ha comunicato che non sussiste il segreto istruttorio trattandosi di un fascicolo oggetto di archiviazione.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale la Compagnia di comunica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di ha avvisato che il fascicolo non è coperto da segreto istruttorio, la Commissione rileva che il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedervi trattandosi di un documento contenente fatti che lo riguardano.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore della Difesa – Reparto - Personale

FATTO

Il ricorrente, in data, ha presentato all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm. avente ad oggetto i seguenti documenti:

1. il totale della spesa per indennità di trasferta, comprensiva di tutti gli oneri riconducibili al trattamento di missione in genere, per ciascun membro del Consiglio (.....) per l'anno;
2. totale spesa per ciascuna sezione del

L'amministrazione resistente, con provvedimento del, ha comunicato all'accedente che alcuni controinteressati hanno presentato motivate opposizioni all'accesso. Lo Stato Maggiore della Difesa resistente, con provvedimento dell'....., ha accolto l'istanza di accesso ed ha osteso "i dati economici oggetto della domanda, riferibili ai singoli delegati del Consiglio (.....) per l'anno (attualmente in carica), attraverso l'oscuramento dei dati personali nonché disponendo gli elementi di risposta in modo tale da non rendere identificabile il delegato, beneficiario del trattamento economico di cui trattasi". Ciò al fine di soddisfare l'esigenza di protezione dei dati personali invocata dai controinteressati.

Successivamente il ricorrente,, con istanza del fondata sull'art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, ha chiesto di accedere alle motivate opposizioni formulate dai controinteressati, al fine di valutare l'opportunità di difendere nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del, ha negato il chiesto accesso alle opposizioni rilevando la carenza di un interesse qualificato in capo al richiedente per non avere il medesimo esplicitato l'effetto che potrebbe concretamente spiegarsi sulla sua sfera giuridica per effetto dell'ostensione della documentazione richiesta, limitandosi lo stesso a invocare una eventuale e non meglio precisata tutela giurisdizionale.

Il provvedimento di diniego del è stato impugnato innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione resistente ha trasmesso una memoria con la quale ribadisce le ragioni alla base del proprio diniego rappresentando che la richiesta di accesso generalizzato è stata soddisfatta secondo modalità idonee a tutelare il diritto alla riservatezza dei controinteressati.

La Commissione, con ordinanza del ha invitato l'amministrazione resistente a trasmettere l'istanza di accesso del ai controinteressati identificati in coloro che avevano presentato motivata opposizione alla richiesta di accesso generalizzata; nelle more i termini di legge restavano interrotti.

E' pervenuta memoria di parte resistente dell'..... la quale ha informato la Commissione di avere notificato il presente gravame ai controinteressati individuati nei delegati del Consiglio (.....), alla memoria è allegato uno schema riportante i nominativi dei controinteressati e le motivazioni alla base della loro opposizione.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'amministrazione ha soddisfatto l'interesse ostensivo del ricorrente, fondato sull'5 comma 2 d.lgs. n. 33 del 2013, trasmettendogli i chiesti documenti previo oscuramento dei dati personali e disponendo gli elementi di risposta in modo da non rendere identificabile i singoli delegati, beneficiari del trattamento economico.

Pertanto, la Commissione rileva l'insussistenza di un nesso di collegamento tra i documenti oggetto di accesso ex art. 22 legge n. 241 del 1990 e il generico interesse difensivo invocato dal ricorrente, per essere stata soddisfatta la richiesta di accesso originaria dalla quale poi scaturisce il presente gravame. Non sussistono quindi i presupposti per trattare l'istanza a norma dell'accesso disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, solo accesso nei cui confronti sussiste la competenza di questa Commissione

PQM

La Commissione, pertanto, dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore di

FATTO

Il ricorrente, docente a tempo determinato per la classe di concorso B021, con istanza dell'..... rivolta all'Istituto resistente ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. stampa della porzione di graduatoria di^ fascia a.s. /, classe di concorso C510 attuale B021, consultata per un incarico di supplenza con decorrenza dal al, di ore, assegnata il ad altro docente (D.M. 374/2017 art.1 co.4).
2. comunicazioni di interpello inviate via email ai singoli aspiranti alle supplenze e riscontro della loro disponibilità (D.M.374/2017 art.12 co.1), in particolare e-mail di accettazione da parte del docente destinatario della supplenza con data e ora di accettazione.

Motiva il ricorrente di essere stato inserito, quale aspirante ad incarichi di supplenza nella fascia della graduatoria docenti dell' Istituto acceduto a.s. /, per la classe di concorso B021 (ex C510), al posto con punti; pertanto, i chiesti documenti sono necessari per verificare la regolarità della procedura di assegnazione della suddetta supplenza e tutelare il diritto del ricorrente all'assunzione. Aggiunge il prof. che un'eventuale riconoscimento del servizio sarebbe importante per la partecipazione al concorso straordinario ai fini dell'immissione in ruolo

La condotta inerte dell'amministrazione resistente integrante la fattispecie del silenzio diniego è stata impugnata, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione acceduta in data ha trasmesso alla Commissione e non anche al ricorrente i chiesti documenti.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorrente, quale aspirante ad incarichi di supplenza nella fascia della graduatoria docenti dell'Istituto acceduto a.s. /, per la classe di concorso B021 inserito al posto della graduatoria, è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la segreteria a trasmettere i documenti de quibus all'accedente.

Ricorrente

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il dott., con istanza del rivolta all'Ispettorato resistente ha chiesto di accedere "agli atti di denunce da me presentate presso l'ispettorato ormai più di anni orsono e di cui non ho ancora ricevuto risposta".

In data la richiesta è stata trasmessa alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente del, la quale ha ricostruito la presente vicenda. In particolare ricorda parte resistente che il ricorrente, medico presso il reparto di dell'Ospedale civile di e rappresentante sindacale, nel corso del aveva segnalato all'Ispettorato resistente che da anni i turni di reperibilità venivano stabiliti in violazione delle norme del CCNL di riferimento. Successivamente, in data, il ricorrente aveva chiesto di accedere ai documenti del relativo procedimento; dopo avere ricevuto il provvedimento del, con il quale l'Ispettorato resistente gli aveva comunicato che gli accertamenti ispettivi erano ancora in corso di svolgimento e che i chiesti documenti erano sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 2, del D.M. n. 757/1994, il ricorrente si era rivolto a questa Commissione la quale con decisione del aveva dichiarato il ricorso infondato.

Nella memoria su citata parte resistente informa la Commissione che gli accertamenti istruttori sono, ancora, in corso di svolgimento ed ha ribadito che a conclusione del procedimento ispettivo fornirà al ricorrente la comunicazione della definizione del procedimento.

La Commissione, con decisione del, aveva dichiarato il non luogo a provvedere atteso che il ricorrente aveva trasmesso alla Commissione la richiesta ostensiva e non un ricorso, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Successivamente, in data, il ricorrente ha inviato una mail alla Commissione con la quale comunica "A distanza di più di un anno rinnovo la mia domanda di accesso agli atti, la prima mi è stata rifiutata per motivo di privacy, questa volta sotto forma di ricorso aggiungendo lagnanza per il superamento del tempo in cui l'ispettorato avrebbe dovuto pronunciarsi e a maggior ragione quello in cui mi si doveva dare accesso agli atti". Nonostante l'affermazione del ricorrente l'istanza alla Commissione è una richiesta ostensiva e non un ricorso.

DIRITTO

La Commissione ricorda di essere competente a riesaminare i provvedimenti di diniego, espressi o taciti, all'accesso formulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (art. 25 legge n. 241 del 1990). Nel caso in esame il ricorrente ha trasmesso alla Commissione la richiesta ostensiva e non un ricorso, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere.

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Trenitalia s.p.a. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano – Direzione Acquisiti –

FATTO

Il legale rappresentante della società ricorrente sig., tramite l'avv., in qualità di partecipante all'“Avviso di Gara a Procedura Aperta” n.-..... \.....\.....\....., pubblicato da “Trenitalia s.p.a.”, per la realizzazione e l'affidamento dei lavori di manutenzione dell'impianto “.....” di – Lotto, con istanza del ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

- a. verbale di gara, posto che la società istante non fu mai posta nelle condizioni di partecipare alla gara di aggiudicazione e alla seduta pubblica di svolgimento della procedura di apertura delle buste per mancata comunicazione della relativa data di svolgimento;
- b. visionare il prospetto analitico di calcolo del punteggio e di attribuzione dello stesso alla ricorrente ed alla impresa aggiudicataria.
- c. documentazione depositata dall'impresa risultata aggiudicatrice, giusta Delibera n. - adottata in data - dalla Direzione Acquisiti Industriali,” di Trenitalia s.p.a., ovvero la società “..... s.r.l.” (p. iva n.).

Ciò al fine di tutelare i diritti e interessi del ricorrente nelle sedi opportune.

La società acceduta, in data ha trasmesso alla ricorrente la graduatoria delle imprese che avevano preso parte alla gara di affidamento dei lavori sopra indicati e relativi alla realizzazione del citato di - Lotto

Il provvedimento della società acceduta è stato impugnato innanzi la Commissione, in data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha informato questa Commissione che la gara in esame è stata aggiudicata alla s.r.l. con un punteggio pari a e che la ricorrente si è collocata in ed ultima posizione con un punteggio pari a

Aggiunge parte resistente di avere trasmesso alla ricorrente lo stralcio del verbale di gara dal quale si evincono le seguenti informazioni relativamente a tutti i partecipanti alla gara: (i) ribasso offerto, (ii) prezzo offerto; (iii) punteggio offerte tecniche; (iv) punteggio offerte economiche; (v) punteggio complessivo; (vi) graduatoria.

Parte resistente ha poi rilevato l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione per avere la società acceduta concesso l'accesso a documenti, l'irricevibilità per tardività del gravame,

l'inammissibilità per mancata notifica del ricorso ai controinteressati e, infine, rilevando il carattere esplorativo della richiesta ostensiva.

La Commissione, con decisione del, ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività.

Successivamente è pervenuta una richiesta revocatoria con la quale il ricorrente ha evidenziato la tempestività del gravame per essere stato presentato in data 15 giugno e non 16 giugno come erroneamente evidenziato dalla Commissione. Pertanto, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di fatto.

DIRITTO

La Commissione ricorda che a tenore dell'art. 395 c.p.c. "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nel caso in esame, agli atti, il ricorso risulta trasmesso in data 16 giugno e, pertanto, la Commissione non è incorsa in alcun errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 c.p.c.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri

FATTO

Il Luogotenente dei Carabinieri in congedo ricorrente, con istanza del ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere "a ogni documento amministrativo, anche interno, attinente l'assegnazione del Luogotenente al Reparto Operativo del Comando Provinciale di per l'impiego presso la Procura della Repubblica del di e, segnatamente, la nota di approvazione, altrimenti denominata "esame situazione", predisposta dallo S.M.di codesto Comando relativamente alla determinazione in oggetto".

Ciò sostanzialmente per dimostrare che la sanzione disciplinare irrogata a suo carico e il correlato trasferimento d'autorità per supposta incompatibilità ambientale con oneri a carico del contribuente, siano da ricondurre ad un più ampio disegno illecito e tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del ha negato il chiesto accesso ritenendo il ricorrente privo di un interesse "diretto ed attuale all'ostensione degli atti richiesti, atteso che gli stessi non si ritengono correlati e strumentali alla tutela di alcun interesse giuridicamente tutelato".

Il provvedimento di diniego del è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame non è allegata la ricevuta della notifica del ricorso al controinteressato

L'amministrazione ha trasmesso una memoria del, con la quale ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto non sussistente un nesso di collegamento tra i chiesti documenti e l'interesse dichiarato dal ricorrente nell'istanza di accesso.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente rileva l' inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri

FATTO

Il Luogotenente dei Carabinieri in congedo ricorrente, con istanza del ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere a "ogni documento amministrativo, anche interno, attinente all'eventuale disamina della posizione d'impiego del Luogotenente, relativamente alla vicenda che aveva riguardato il suo congiunto e, segnatamente, l'eventuale nota a firma del Comandante del Reparto Operativo concernente la disamina della posizione d'impiego del Luogotenente, Comandante della Squadriglia di, a seguito della vicissitudine giudiziaria che aveva riguardato il congiunto; l'eventuale appunto di Stato Maggiore di codesto Comando Legione (ed ogni atto ad esso correlato, in particolare l'eventuale comunicazione in merito del Comando Provinciale di) concernente la disamina della posizione d'impiego del Luogotenente, Comandante della Squadriglia di, a seguito della vicissitudine giudiziaria che aveva riguardato il congiunto".

Ciò al fine di verificare la legittimità e la fondatezza delle comunicazioni, citate nella proposta di trasferimento a carico del ricorrente, formulate dal Comandante del Reparto Operativo e dal Comandante Provinciale di e acquisire fondamentali, ulteriori fonti di prova atte a circostanziare l'ipotesi che la sanzione disciplinare irrogata a suo carico e il correlato trasferimento d'autorità siano da ricondurre ad un più ampio disegno illecito e tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

Con provvedimenti rispettivamente del e il Nucleo Relazioni con il Pubblico e il Comando provinciale di hanno negato il chiesto accesso ritenendo il ricorrente privo di un interesse qualificato e collegato ai chiesti documenti.

I provvedimenti di diniego del e sono stati impugnati in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame non è allegata la ricevuta della notifica del ricorso al controinteressato

Sono pervenute memorie delle amministrazioni accedute con le quali ribadiscono le ragioni alla base del proprio diniego, inoltre il Comando provinciale comunica che i chiesti documenti sarebbero sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 1050, comma 1, lett. e) del d.P.R. 90 del 2010.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura Generale – Corte dei Conti

FATTO

Il ricorrente, della Corte dei Conti presso la Sezione regionale di controllo per la, ha ricevuto il decreto n. del con il quale il Procuratore Generale ha disposto l'archiviazione del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti a seguito di segnalazione; quest'ultimo lo ha, poi, trasmesso al Consiglio di Presidenza, al quale spetta la facoltà di chiedere al Procuratore Generale un eventuale riesame. Successivamente, con istanza del, il ricorrente ha chiesto, ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990, alla Procura resistente di accedere a n. documenti elencati e richiamati nel decreto citato.

Con comunicazione del il Procuratore Generale ha informato il ricorrente di avere trasmesso l'istanza al Consiglio di Presidenza, il quale con provvedimento del, ha disposto il differimento dell'accesso alla conclusione del procedimento istruttorio.

Il provvedimento del è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria della Corte dei Conti – Consiglio di Presidenza, la quale ha riepilogato la normativa alla base del provvedimento del di differimento, chiarendo che l'art. 22 della deliberazione n. / sottrae dall'accesso l'intera documentazione relativa alle attività istruttorie di competenza delle Commissioni del Consiglio, fino all'esaurimento delle medesime e che spetta "al Direttore dell'Ufficio di Segreteria, valutata la sussistenza dei presupposti, consentirlo previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza.....". Poiché il termine entro il quale il Procuratore Generale può riesaminare i provvedimenti di archiviazione su istanza del Consiglio di Presidenza è pari a 60 giorni, si desume che il differimento dell'accesso permaneva fino allo spirare di tale termine.

Infine, parte resistente ha comunicato che il Consiglio di Presidenza ha "provveduto in senso favorevole al ricorrente" nella seduta plenaria dell'..... u.s.

E' pervenuta memoria con la quale il ricorrente informa la Commissione che il provvedimento di accoglimento così recita: "il Consiglio, nella seduta disciplinare dell'....., ha accolto la richiesta di accesso. Gli atti richiesti sono disponibili presso l'Ufficio Studi e documentazione per la visione e copia di eventuali documenti". Afferma, dunque, il ricorrente di non ritenere soddisfatto il proprio interesse ostensivo perché l'amministrazione lo ha invitato a recarsi presso i propri uffici per prendere visione e poi estrarre copia di eventuali documenti, mentre ben avrebbe potuto trasmettergli copia.

DIRITTO

La Commissione rileva che a seguito della riforma introdotta dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 la quale, nello stabilire che «il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti dalla presente legge», prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta.

Pertanto, avendo il ricorrente chiesto accesso ai documenti senza la loro previa visione, l'amministrazione è tenuta a darne copia.

La Commissione ricorda, poi, che l'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 184/2006 (disposizione che rinvia all'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000) "le pubbliche amministrazioni assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica". Inoltre, il d.lgs. n. 82/2005 "codice dell'amministrazione digitale" sancisce in favore dei cittadini il diritto di chiedere ed ottenere l'accesso ai documenti con l'uso delle tecnologie telematiche (art. 3 e 4), e in particolare il diritto all'utilizzo della posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti ed informazioni con l'amministrazione (art. 6). Inoltre, l'art. 3-bis della L. 241/90 (introdotto dalla legge n. 15/2005) ha previsto che, per conseguire maggiore efficienza nelle loro attività, le p.a. incentivano l'uso della telematica (Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012).

In base al quadro normativo indicato, l'accesso in via telematica può essere consentito ove l'amministrazione abbia la necessaria strumentazione informatica

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura Generale – Corte dei Conti

FATTO

Il ricorrente, della Corte dei Conti presso la Sezione regionale di controllo per la, con istanza del rivolta alla Procura Generale resistente, con riferimento ad alcuni giorni di congedo straordinario per malattie di breve durata denunciate nel corso del, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. ulteriori e successive sedute della Commissione e del Consiglio di Presidenza (oltre quelle del e) in cui la questione è stata esaminata;
2. quali provvedimenti il Consiglio di Presidenza abbia adottato in merito;
3. verbali della Commissione e del Consiglio del e;
4. tutti gli atti ulteriori del procedimento prodotti e/o acquisiti dalla Commissione e dal Consiglio di Presidenza sulla vicenda.

La vicenda prende le mosse da un rilievo formulato dal Consiglio circa la non conformità dei certificati medici alla delibera n. del, a seguito del quale è seguito uno scambio di richieste di informazioni e documenti.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del ha negato il chiesto accesso non essendo ancora concluso il relativo procedimento di valutazione.

Il provvedimento del è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria della Corte dei Conti – Consiglio di Presidenza, la quale ha riepilogato la normativa alla base del provvedimento del di differimento ed ha comunicato che il Consiglio di Presidenza ha “provveduto in senso favorevole al ricorrente” nella seduta plenaria dell'..... u.s.

E' pervenuta memoria con la quale il ricorrente informa la Commissione che il provvedimento di accoglimento così recita: “il Consiglio, nella seduta disciplinare dell'....., ha accolto la richiesta di accesso. Gli atti richiesti sono disponibili presso l'Ufficio Studi e documentazione per la visione e copia di eventuali documenti”. Afferma, dunque, il ricorrente di non ritenere soddisfatto il proprio interesse ostensivo perché l'amministrazione lo ha invitato a recarsi presso i propri uffici per prendere visione e poi estrarre copia di eventuali documenti, mentre ben avrebbe potuto trasmettergli copia.

DIRITTO

La Commissione rileva che a seguito della riforma introdotta dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 la quale, nello stabilire che «il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti dalla presente legge», prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta.

Pertanto, avendo il ricorrente chiesto accesso ai documenti senza la loro previa visione, l'amministrazione è tenuta a darne copia.

La Commissione ricorda, poi, che l'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 184/2006 (disposizione che rinvia all'art. 38 del d.P.R. n. 445/2000) “le pubbliche amministrazioni assicurano che il diritto d'accesso possa essere esercitato anche in via telematica”. Inoltre, il d.lgs. n. 82/2005 “codice dell'amministrazione digitale” sancisce in favore dei cittadini il diritto di chiedere ed ottenere l'accesso ai documenti con l'uso delle tecnologie telematiche (art. 3 e 4), e in particolare il diritto all'utilizzo della posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti ed informazioni con l'amministrazione (art. 6). Inoltre, l'art. 3-bis della L. 241/90 (introdotto dalla legge n. 15/2005) ha previsto che, per conseguire maggiore efficienza nelle loro attività, le p.a. incentivano l'uso della telematica (Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 14 giugno 2012).

In base al quadro normativo indicato, l'accesso in via telematica può essere consentito ove l'amministrazione abbia la necessaria strumentazione informatica.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di

FATTO

Il ricorrente detenuto è stato trasferito presso la Casa Circondariale resistente dalla Casa Circondariale di a seguito dei disordini collettivi ivi verificatisi in data, con successiva fuga di numerosi condannati. Inoltre, al ricorrente è stata inflitta una sanzione disciplinare contro la quale ha presentato reclamo, ai sensi dell'art. 35 bis della legge penitenziaria. Al fine di tutelare i propri diritti innanzi il Magistrato di Sorveglianza e chiedere all'Amministrazione penitenziaria resistente un avvicinamento alla regione di appartenenza ove risiede la famiglia del ricorrente, quest'ultimo con istanza del ha chiesto di accedere ai documenti del procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione comminata in data

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha comunicato di avere negato il chiesto accesso, con provvedimento dell'....., allegato alla memoria per carenza di interesse atteso che "risulta proposto reclamo avverso la sanzione disciplinare comminata e le Autorità (Magistrato di Sorveglianza e Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria) per eventuali ulteriori iniziative non meglio specificate, potranno in qualunque momento richiedere l'acquisizione del carteggio, qualora lo ritengano necessario.

DIRITTO

La Commissione al fine di verificare l'ammissibilità del ricorso, chiede al ricorrente se ha ricevuto il provvedimento di diniego dell'..... e all'amministrazione di volere fornire prova dell'avvenuta ricezione del provvedimento. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti ad adempiere l'incombente di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente

contro

Amministrazione resistente: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di

FATTO

Il ricorrente, ex funzionario a tempo indeterminato dell'Istituto resistente collocato a riposo con decorrenza dal, con istanza del rivolta all'Istituto resistente, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti del collega geometra

1. provvedimento sanzionatorio emanato in relazione ai fatti accaduti in dataalle ore circa, ossia un diverbio con il controinteressato
2. buste paghe relative all'anno

Espone il ricorrente essere stato destinatario del provvedimento sanzionatorio del rimprovero scritto, poi dichiarato nullo con sentenza del Tribunale di del del, R.G. / e di avere rivestito, nel frattempo, un incarico di responsabilità; aggiunge il ricorrente che l'Istituto acceduto non ha corrisposto ai “dipendenti che hanno avuto in corso negli ultimi cinque anni procedimenti disciplinari”, quale il ricorrente, le indennità per specifiche responsabilità. Pertanto, motiva l'accedente che i chiesti documenti sono necessari per verificare se l'indennità per specifiche responsabilità è stata riconosciuta al collega che si trovava nella medesima situazione del ricorrente.

Ciò al fine di tutelare i propri diritti nell'ambito dell'instaurando giudizio civile innanzi al competente giudice del lavoro e sindacare eventuali vizi di eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto al controinteressato

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta è stata impugnata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, innanzi la Commissione la quale con decisione del ha dichiarato il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006, per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato

Successivamente, in data, il ricorrente ha presentato un'istanza di revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c. affermando che la scrivente sarebbe incorsa in un errore materiale per non avere verificato che il ricorrente “Con nota del, inviata in pari data tramite PEC, l'istante ha presentato all'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di (in seguito IACP) e al controinteressato dipendente Geom., istanza di accesso al fascicolo personale dello stesso”.

DIRITTO

La Commissione ricorda che a tenore dell'art. 395 c.p.c. "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un errore di fatto avendo comunicato di avere notificato l'istanza di accesso e non il ricorso al controinteressato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione

FATTO

Il prof. ricorrente, con istanza del ha chiesto al Ministero resistente di accedere al numero di protocollo e alla data di ricezione dell'istanza di riconoscimento del proprio titolo di specializzazione conseguito presso l'Università di (.....), in data Motiva il ricorrente di volere comunicare tali dati all'Autorità Giudiziaria.

Avverso la condotta inerte del Ministero resistente, il ricorrente si è rivolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, al difensore civico della Regione avv., il quale lo ha trasmesso, per competenza, alla Commissione in data

DIRITTO

La Commissione osserva che nonostante la formulazione dell'istanza di accesso configuri una richiesta ad informazioni, la medesima ha ad oggetto dati contenuti in documenti esistenti agli atti dell'amministrazione resistente e, pertanto, la Commissione rileva la fondatezza del gravame.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle osservazioni rese.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato –

FATTO

La prof.ssa ricorrente, con istanza del ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere all'estratto conto personale contenente “gli importi di diritto maturati dalla data di immissione in ruolo”, al fine di verificare la legittimità di un recupero di un credito erariale pari a euro

La condotta inerte dell'amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione in data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

La Ragioneria dello Stato resistente ha trasmesso una comunicazione alla Commissione ed alla ricorrente, con intenti chiarificatori, alla quale avrebbero dovuto essere allegate due note del prot. n. e del prot. n., con la quale l'Istituto d'Istruzione Superiore di ha informato la ricorrente dell'avvio di procedimento ed il provvedimento di quantificazione del credito erariale. Tali documenti non sono, tuttavia, acclusi alla nota.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del gravame per essere stato presentato in data, ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla data di formazione del silenzio diniego, ossia il

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: s.p.a.

FATTO

Il sig. ricorrente, con istanza del ha chiesto alla società resistente di accedere ai seguenti documenti:

1. registrazione audio delle conversazioni telefoniche del tra la figlia del ricorrente, sig.ra e l'operatrice
2. registrazione audio della conversazione telefonica il tra la figlia del ricorrente e l'operatrice

Espone il ricorrente che la società acceduta avrebbe illegittimamente applicato all'utenza telefonica di cui il medesimo è intestatario, una tariffa di telefonia fissa diversa e più onerosa rispetto a quella concordata telefonicamente con il servizio 187 della società resistente. Pertanto, che i chiesti documenti sono volti a tutelare gli interessi e i diritti del ricorrente nelle sedi opportune.

La condotta inerte della società resistente è stata impugnata innanzi la Commissione in data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame è allegato il consenso della ricorrente al trattamento dei propri dati.

E' pervenuta memoria di parte resistente, del, la quale ha informato la Commissione di non detenere le tracce audio delle conversazioni perché le stesse, per mero errore, sono state considerate un reclamo. Aggiunge parte resistente di avere variato il profilo tariffario del ricorrente e di avere ricalcolato gli importi per le fatture dei mesi di e, fornendo riscontro al ricorrente.

DIRITTO

La Commissione ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso". Pertanto, nel caso di specie, poiché la società acceduta ha dichiarato di non possedere i chiesti documenti, la Commissione rileva l'infondatezza del gravame.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Banca di – sede di – Società cooperativa

FATTO

La ricorrente, ex dipendente della Banca resistente, con istanza del ha chiesto a quest'ultima di accedere alla documentazione inerente una nota dell'..... e alle lettere trasmesse alla Banca resistente dalla cognata sig.ra del e del aventi ad oggetto richieste risarcitorie.

La Banca acceduta, in data ha comunicato alla ricorrente l'inapplicabilità nei suoi confronti della disciplina di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990

La comunicazione del è stata impugnata innanzi la Commissione, in data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente, la quale ha sinteticamente riepilogato la vicenda alla base della richiesta ostensiva ed ha ribadito l'inapplicabilità nei suoi confronti della disciplina in tema di accesso a documenti amministrativi ed ha rilevato la tardività del gravame per avere la ricorrente conosciuto la nota del in data

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del gravame per essere stato presentato in data, ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione del

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia economico – finanziaria di–
Ufficio Comando

FATTO

Il Luogotenente ricorrente , con istanza dell'..... rivolta alla Guardia di Finanza resistente – Gruppo Tutela Mercati Capitali di, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. documentazione ed atti riconducibile alla contestazione di addebiti n. / del inerente un procedimento disciplinare posto in essere dall'amministrazione nei suoi confronti, per avere subito il furto del tesserino, custodito nel bauletto del motorino, denunciato dal ricorrente stesso in data
2. copia della documentazione dalla quale emergerebbe la condotta riportata nella contestazione degli addebiti con richiesta di giustificazione;
3. copia del file, acquisito dall'amministrazione, delle immagini video del delle telecamere di sorveglianza posizionate sulla strada adiacente l'edificio sede del Reparto, ove era posteggiato il motociclo del ricorrente.

Ciò al fine di tutelare i propri diritti nel procedimento disciplinare.

L'amministrazione acceduta, con provvedimento del ha accolto l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2 e lo ha negato alle immagini video di cui al punto n. 3 perché non in possesso dell'articolazione amministrativa acceduta.

Il provvedimento di diniego del è stato impugnato innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria dell'articolazione amministrativa di parte resistente la quale ha ribadito di non possedere i chiesti documenti ed ha richiamato le argomentazioni inserite nel provvedimento con il quale è stata comminata al ricorrente la sanzione disciplinare del rimprovero; ossia che le immagini non sono state acquisite nel procedimento disciplinare e che le stesse riguardano il furto, ossia un episodio successivo rispetto al compimento della violazione dell'art. 723 del d.P.R. n. 90 del 2010, ad opera del ricorrente.

La Commissione con ordinanza del ha invitato l'amministrazione resistente a trasmettere l'istanza di accesso all'amministrazione detentrica dei documenti, interrompendo nelle more i termini di legge.

E' pervenuta memoria del, di parte resistente la quale ha comunicato che le immagini sono conservate nei server non oltre 20 giorni, aggiunge poi che il ricorrente ha dichiarato di avere scoperto il furto all'atto della sosta del motoveicolo in via, ragione per la quale il furto potrebbe essere stato effettuato in altro luogo.

DIRITTO

La Commissione preso atto della memoria con la quale parte resistente comunica di non possedere i chiesti documenti, rileva l'infondatezza del ricorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Settore Tecnologico

FATTO

Il prof. ricorrente, quale componente del Consiglio dell'Istituto resistente ha partecipato ad una seduta del Consiglio medesimo in data e, con istanza del, ha chiesto di accedere a “di tutte le delibere assunte in tale seduta di Consiglio di Istituto non essendo le stesse mai pubblicate nell'albo online”.

Con provvedimento del l'Istituto acceduto ha negato il chiesto accesso ritenendo il ricorrente privo di un interesse qualificato, in quanto delibere adottate nel corso di sedute in cui il ricorrente medesimo era presente poi pubblicate nei termini e per il tempo prescritto. Aggiunge parte resistente che l'istanza costituisce una forma inammissibile di controllo generalizzato sull'operato della Pubblica Amministrazione.

Il provvedimento del è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione ricorda che secondo la giurisprudenza “Il componente di un organo collegiale dell'amministrazione ha un interesse concreto e diretto, oltre che qualificato, a disporre di copia degli atti e dei verbali inerenti all'attività del collegio stesso, per verifica, approfondimento, memoria dell'iter di formazione della volontà collegiale (cfr. Cons. Stato, VI, 9 giugno 2005, n. 3042); disponibilità che non può essere circoscritta solo all'occasione delle riunioni cui egli partecipa o della apposizione della firma ai verbali ad esse relativi. Proprio alla qualità di componente di organo collegiale dell'istituzione scolastica si riconnette l'interesse, cui la disponibilità della documentazione può essere funzionale, ad ogni utile iniziativa sul piano propositivo e deliberativo per il miglior perseguimento degli interessi di rilievo pubblico che fanno capo all'istituzione stessa” (Cons. di Stato sent. N. 2423 del 6 maggio 2013).

Pertanto, la Commissione attesa la sussistenza in capo al ricorrente di un interesse qualificato ad accedere ai documenti espressione del collegio di cui il medesimo è componente, rileva la fondatezza del gravame.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Istituto di s.p.a.

FATTO

La società ricorrente, tramite il legale rappresentante dott.ssa, in qualità di socia della s.r.l. concessionaria quest'ultima dell'Area Archeologica dello di di, con istanza del ha chiesto:

Al s.p.a.

1. Se e quali prestiti garantiti abbia chiesto la controinteressata sulla base delle norme emanate durante l'emergenza Covid 19 e se gli stessi siano stati concessi;

All'INPS

2. Se e quali provvidenze in termini di cassa integrazione salariale o altre forme di sussidio siano state richieste e/o concesse;
3. Copia delle istanze presentate con relativa documentazione.

Ciò al fine di verificare la buona gestione della concessione al fine di salvaguardare il valore della società e delle suo quote.

La condotta inerte dell'INPS e di s.p.a. è stata impugnata innanzi la Commissione in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

..... s.p.a. ha trasmesso una memoria con la quale ha informato la Commissione e non parte ricorrente che la società S.r.l., ha presentato nel periodo di emergenza legato alla pandemia di COVID-19 richieste di ammissione alla Garanzia del Fondo per le, entrambe concesse ed ha allegato la relativa documentazione.

L'INPS ha inviato una memoria con la quale ha comunicato di non avere potuto esaminare la richiesta ostensiva in termini perché inviata alla direzione generale e non alle direzioni operative e, dunque, di non averla trasmessa alla società controinteressata e ai lavoratori eventualmente destinatari dei benefici previdenziali in materia di cassa integrazione. Aggiunge l'Istituto previdenziale di ritenere la ricorrente priva di un interesse qualificato considerato che "l'atto conclusivo del procedimento relativo della cassa integrazione non è destinato a produrre effetti diretti nei confronti della ricorrente", nonché sulla base dell'art. 16 del regolamento per la disciplina del diritto di accesso di cui alla circolare n. 4/2013, il quale sottrae all'accesso di terzi i documenti relativi al rapporto assicurativo/previdenziale fra datori di lavoro e lavoratori a tutela alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, nel cui ambito si colloca la richiesta di

DIRITTO

La Commissione relativamente alla richiesta di cui ai punti nn. 1 e 2 osserva che i medesimi hanno ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi e, pertanto, le stesse esulano dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

Con riferimento alle richiesta di cui al punto n.3 la Commissione osserva che le disposizioni regolamentari citate, sottraggono dall'accesso i documenti per motivi di riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi ed imprese; pertanto la Commissione, preso atto delle disposizioni citate e non avendo il potere di disapplicare la normativa regolamentare certamente applicabile alla specie, rileva l'infondatezza del gravame.

PQM

La Commissione relativamente ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2 in parte dichiara il ricorso inammissibile, con riferimento ai documenti di cui al punto n. 3 infondato.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli avvocati di

FATTO

Il ricorrente, con istanze del, del nonché del, ha chiesto all'Ordine resistente se gli avv.ti e fossero iscritti all'albo degli avvocati negli anni 2015 e 2016. Ciò al fine di tutelare gli interessi del ricorrente nei procedimenti penali/..... e/..... pendenti presso il Tribunale di

L'Ordine resistente con provvedimento del ha negato il chiesto accesso ritenendo il ricorrente privo di un interesse qualificato.

Il provvedimento del è stato impugnato innanzi la Commissione, in data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

La Commissione rileva che la richiesta ostensiva avrebbe ad oggetto informazioni e non documenti amministrativi e, pertanto, la stessa esulerebbe dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

Tuttavia, la Commissione rileva anche e pregiudizialmente la tardività del gravame per essere stato presentato in data, ossia oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge e decorrente dalla data di conoscenza del provvedimento del

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: s.p.a.

FATTO

Il ricorrente, in data ha rivolto alla società resistente un'istanza "tesa ad acquisire i decreti di acquisizione traffico telefonico (soltanto il singolo modello e non il traffico telefonico, poiché già in possesso ed allegati alla citata missiva) emessi nell'ambito del Procedimento Penale avente nr. / , ascritto a proprio carico presso la Procura di, pervenuti alla parte resistente (sia come S.p.A., sia S.p.A. prima della loro fusione) da parte della compagnia Carabinieri di (.....) quale Polizia Giudiziaria incaricata delle indagini".

In particolare, il ricorrente chiede a :

- di verificare se alcuni decreti di acquisizione di tabulati telefonici, emessi dalla Procura di nell'ambito del procedimento penale / e trasmessi a ex S.p.A. dalla competente Polizia Giudiziaria (Compagnia Carabinieri di), corrispondessero integralmente a quelli dal ricorrente stesso allegati all'istanza. Ossia: 1) decreto n. / RG del e relativo esito; 2) decreto n. / RG del e relativo esito; 3) decreti n.-.....-.....-..... / RG del e relativi esiti;
- in caso di perfetta corrispondenza tra i decreti allegati alla predetta istanza e quelli in possesso di, di rilasciare una dichiarazione attestante tale conformità;
- in caso contrario, di acquisire gli eventuali decreti nella disponibilità di

L'istanza è motivata dalla necessità del ricorrente di tutelare i propri diritti ed interessi nell'instaurando ricorso in Cassazione avverso una sentenza penale di condanna. Il ricorso è stato notificato alla controinteressata menzionata nei decreti citati.

La società acceduta, con comunicazione dell'..... ha informato il ricorrente che le attività investigative, formulate sulla base ex art. 327 bis co.3 c.p.p., non possono essere svolte direttamente dall'interessato, dall'indagato od imputato in un procedimento penale ma dal difensore munito di formale nomina, dal suo sostituto, da investigatori privati autorizzati etc.. Conclude s.p.a. invitando il ricorrente a trasmettere una nuova istanza formulata dal legale di fiducia del ricorrente stesso.

La comunicazione dell'..... è stata impugnata innanzi la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente la quale ha ricostruito la presente vicenda ed ha rilevato che i chiesti documenti sono parte del fascicolo processuale, al quale il sig. ha avuto ed ha accesso e

che gli stessi non sono riconducibili in maniera diretta o indiretta all'attività "amministrativa" di Aggiunge parte resistente che nel caso in esame, difetterebbe un nesso di strumentalità tra l'interesse vantato dal ricorrente e i chiesti documenti, posto che quest'ultimo è già in possesso sia dei decreti di acquisizione dei tabulati telefonici contenuti nel fascicolo processuale sia dei presunti decreti "difformi e doppiati".

Il ricorrente ha inviato una mail con la quale ha informato la Commissione di aver ricevuto la restituzione della missiva spedita mediante raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno inerente la ritrasmissione del ricorso alla controinteressata.

DIRITTO

La Commissione ricorda che l'art. 22, comma 1, lett. a) della legge n. 241 del 1990 definisce "diritto di accesso" il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. La richiesta in esame ha ad oggetto documenti che rivestono natura giudiziaria e non amministrativa e, pertanto, non trova applicazione la disciplina di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina – Distretto della Corte di Appello di
.....

FATTO

Il ricorrente, dopo avere appreso dall'Ordine resistente che fra l'avv., suo ex legale di fiducia, e l'avv. non risulta alcuna associazione e/o società, in data ha presentato un esposto nei confronti dei avvocati controinteressati ed ha chiesto di acquisire il carteggio relativo alla vicenda narrata nell'esposto stesso.

Motiva il ricorrente che il suo ex legale di fiducia, avv., non ha adempiuto correttamente il proprio mandato e che i documenti sono necessari per fini defensionali.

La condotta inerte dell'Ordine degli avvocati resistente è stata impugnata in data, innanzi la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria con la quale l'Ordine resistente afferma di ritenere la richiesta ostensiva in esame generica non contenendo una specificazione dei documenti individuati o individuabili e, dunque, rivolta ad un controllo generalizzato sul proprio operato.

DIRITTO

La Commissione osserva che la richiesta in esame ha ad oggetto i documenti correlati alla vicenda oggetto dell'esposto, gli stessi dunque non appaiono individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto necessitando il loro reperimento un'attività di ricerca ed elaborazione (T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, n. 973/2015). La Commissione rileva pertanto l'inammissibilità del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina forense - Distretto della Corte di Appello di

FATTO

Il ricorrente, ha presentato un esposto nei confronti dell'avv. ex legale di fiducia del ricorrente, dopo avere appreso che il procedimento è stato archiviato, con istanza del ha chiesto al Consiglio resistente di accedere a tutta la documentazione prodotta successivamente alla data del, data di invio del fascicolo comprensivo delle deduzioni formulate dalla controinteressata avv. Dall'esposto si evince che la vicenda riguarda il presunto trattamento illegittimo di dati personali e sensibili del ricorrente e la richiesta di restituzione di una parcella.

Parte resistente, con provvedimento del, ha negato il chiesto accesso ritenendo prevalente il diritto alla riservatezza della controinteressata oppostasi all'accesso.

Il provvedimento citato è stato impugnato innanzi la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria con la quale il Consiglio Distrettuale resistente ha riepilogato la presente vicenda ed ha ribadito di ritenere prevalente il diritto alla riservatezza della controinteressata rispetto all'interesse del ricorrente in qualità di esponente, ciò anche in considerazione della circostanza che i chiesti documenti contengono dati personali dei collaboratori dello studio.

DIRITTO

La Commissione, ricorda che la legge n. 241 del 1990, all'art. 24, comma 7 stabilisce che "Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Nel caso di specie, la Commissione ritiene che debba prevalere il diritto alla riservatezza della controinteressata non avendo il ricorrente motivato la propria richiesta su esigenze difensive, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente: s.p.a.

contro

Amministrazione resistente: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale –
Direzione Generale per l'Unione Europea

FATTO

La società ricorrente, tramite il legale rappresentante sig., in data ha presentato un'istanza di accessi al Ministero resistente basata sulla “morosità e inadempienza maturata dal Ministero resistente e dai Dicasteri nei confronti del fornitore s.p.a”.

La condotta inerte dell'amministrazione acceduta è stata impugnata innanzi la Commissione con ricorso pervenuto il, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame non è allegata l'istanza di accesso e il medesimo non contiene la descrizione dei documenti richiesti.

E' pervenuta in data memoria di parte resistente che ha comunicato alla Commissione di avere accolto la richiesta ostensiva.

DIRITTO

La Commissione preso atto della comunicazione con la quale il Ministero resistente ha comunicato di avere accolto la richiesta ostensiva, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera -

FATTO

Il ricorrente prof., quale componente del Collegio docenti, del Consiglio di classe, e della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto, nonché RSU e Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori, quale Responsabile Provinciale del Sindacato Scuola sede di, con istanze del e ha chiesto all'Istituto resistente copia dei seguenti documenti:

1. atti di convocazione e copie di tutti i verbali del collegio Docenti A.S. 2019-2020;
2. atti di convocazione e copie di tutti i verbali del Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva A.S. 2019-2020;
3. atti di convocazione e copie verbali consigli di classe 2° e 3° periodo corso A.S. 2019-2020;
4. atti di convocazione e copie verbali di tutti i consigli di classe A.S.-2019-2020.
5. Documento valutazione Rischi - DVR;
6. nomine incarichi delle figure sensibili relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro a.s. 2019/2020;
7. copia della prova di invio al ricorrente Prof. del aggiornato come riportato in verbale n. del
8. copie atti di convocazione e verbali degli incontri di approfondimento con il e il e prova di invio per l'invito agli incontri, di cui al punto 3 del pubblicato sul sito della Scuola, sprovvisto di firme e di numero di protocollo e di data.

Decorso il termine di trenta giorni, il ricorrente si è rivolto alla Commissione contro il "diniego/differimento" dell'amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Afferma, inoltre, il ricorrente nel gravame che l'amministrazione ha concesso l'accesso ad alcuni documenti; in particolare, espone il ricorrente con riferimento ai documenti di cui al punto 1 della richiesta ostensiva di avere ricevuto il verbale docenti n. del e il verbale dell'interpello docenti del

Relativamente ai documenti di cui al punto n. della richiesta ostensiva, il ricorrente informa la Commissione di avere ricevuto gli atti di convocazione e il verbale del Consiglio d'Istituto n. del, nonché il verbale n. della Giunta Esecutiva dell'.....

E' pervenuta memoria di parte resistente, la quale ha esposto che tutti i verbali del Collegio Docenti da approvare a far data dal sono stati inseriti nel Registro Elettronico, accessibile dal prof. e che, in ogni caso, gli stessi in data gli sono stati inviati via Pec.

I verbali dei consigli di classe del corso, tranne il primo, sono stati depositati nel Registro Scolastico e sono visibili a tutti i docenti, ivi compreso il ricorrente, aggiunge l'Istituto acceduto di avere trasmesso al ricorrente in data il verbale n.

Aggiunge poi, l'amministrazione di avere negato l'accesso ai verbali delle classi della poich  il prof. non   componente dei Consigli. Comunica, altres , l'amministrazione che il era visionabile presso la segreteria gi  dall'....., nonch  di avere trasmesso al ricorrente in data una comunicazione. Inoltre, "le risultanze della riunione del, sono state pubblicate nell'Ambo Pretorio della scuola".

DIRITTO

La Commissione chiede alle parti di volere sinteticamente chiarire quali siano i documenti non ancora ostesi e al ricorrente di allegare i provvedimenti con i quali l'amministrazione gli ha trasmesso i documenti menzionati nella parte in fatto. Nelle more i termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti ad adempiere l'incombente di cui in motivazione; nelle more i termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Consigliere comunale ricorrente sig., con istanza del ha chiesto al Comune resistente di accedere ai seguenti documenti elencati nella Determinazione Dirigenziale n. / dell'..... Racc. Gen. n. /:

- 1) - note inviate da richiedenti l'incremento della frequenza della raccolta della frazione indifferenziata;
- 2) - elenco delle utenze non domestiche, con indicazione delle rispettive ubicazioni, raggiunte al servizio aggiuntivo del 2° turno di raccolta di imballaggi misti e di frazione indifferenziata, distinte per gli anni di esercizio, ossia servite nel secondo semestre 2017 e per gli anni 2018 e 2019 e quelle che si intendono servire con la Determinazione su indicata;
- 3) - Report dei dati riepilogativi delle quantità, distinte per tipologie delle frazioni, ritirate dallo specifico servizio aggiuntivo, distinti per anno di esercizio;
- 4) - nota assunta a Prot.Gen. nr. del
- 5) - nota assunta a Prot.Gen. nr. del
- 6) - nota assunta a Prot.Gen. nr. del
- 7) - nota assunta a Prot.Gen. nr. del
- 8) - nota assunta a Prot.Gen. nr. del
- 9) - nota assunta a Prot.Gen. nr. del
- 10) - nota assunta a Prot.Gen. nr. / del
- 11) - nota assunta a Prot.Gen. nr. del ;
- 12) - nota assunta a Prot.Gen. nr. del

Avverso la condotta inerte del Comune resistente, il ricorrente si è rivolto alla Commissione in data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Il Comune di ha trasmesso una memoria con la quale ha informato la Commissione di avere trasmesso al ricorrente i chiesti documenti in data

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali o da loro società partecipate in assenza del difensore civico.

Nel merito la Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente comunica di avere trasmesso i chiesti documenti, rilava la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Sezione di

FATTO

Il ricorrente, dopo avere ricevuto il Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo del, n.-..... emesso dai Carabinieri di notificato in data, con istanza del, tramite l'avv. ha chiesto di accedere al verbale di audizione del del sig. e della moglie richiamato nel Verbale di accertamento citato. Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi innanzi il Prefetto di

L'amministrazione resistente con provvedimento del ha negato il chiesto accesso ritenendo prevalenti le esigenze di tutela del diritto alla riservatezza dei controinteressati e

Il provvedimento del è stato impugnato, tramite l'avv. innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Espone il ricorrente che nel Verbale di accertamento è contestata la violazione dell'art. 1, lett. a) del d.P.C.M. del, ossia lo spostamento fuori dal comune di residenza del ricorrente senza comprovate esigenze lavorative o di salute; in particolare, l'intervento dei Carabinieri è stato eseguito nei pressi dell'abitazione dei controinteressati i quali hanno poi reso delle dichiarazioni

DIRITTO

La Commissione ricorda che l'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. Nel caso di specie i documenti sono strumentali alla difesa dei diritti ed interessi del ricorrente innanzi il Prefetto di e, pertanto, la Commissione rileva la fondatezza del ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo statale

FATTO

Il prof. ricorrente, docente a tempo indeterminato presso il Liceo resistente, dopo avere ricevuto l'avviso di procedimento disciplinare/contestazione di addebito del, con istanza del ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

- “1. copia di ogni atto di corrispondenza, in arrivo e partenza, tra il dirigente scolastico del Liceo e il predetto Ufficio - Ambito territoriale di, riguardante il predetto procedimento disciplinare, a partire dalla stessa rimessione, comunque denominata, del procedimento disciplinare da parte del dirigente scolastico all'Ufficio che procede.
2. copia di ogni comunicazione, comunque denominata, tra me sottoscritto e il dirigente scolastico in indirizzo da me inviata o da me ricevuta, dallo stesso D.S. dal”.

Ciò al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nel procedimento disciplinare.

L'amministrazione scolastica acceduta, con provvedimento del, ha trasmesso al ricorrente i documenti di cui al punto n. 1 della richiesta ostensiva e parte dei documenti di cui al punto n. 2, aggiungendo che tutte le comunicazioni inviate all'indirizzo mail dei docenti sono già in possesso del ricorrente.

Il provvedimento del è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria del, con la quale parte ha ribadito di non avere osteso parte dei documenti di cui al punto n. 2 dell'istanza perché già in possesso del ricorrente e di avergli inviato ad ogni buon fine, in data, i documenti già trasmessi prima della presentazione dell'istanza di accesso in esame.

DIRITTO

La Commissione preso atto della memoria con la quale parte resistente comunica di avere trasmesso al ricorrente i documenti mancanti, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. e Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la – Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di

FATTO

La ricorrente, tramite gli avvocatie, con istanza del rivolta alle amministrazioni resistenti e formulata ai sensi della legge n. 241 del 1990 e del d.lgs n. 97 del 2016, ha chiesto di accedere ai fascicoli pensionistici delle prof.sse e; in particolare, la ricorrente ha chiesto di accedere al progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita, al prospetto dati per il trattamento di pensione inviati dall'Ambito Territoriale per la Provincia di all'INPS, nonché al prospetto della pensione in possesso dell'INPS. Ciò al fine di produrli nel procedimento per revocazione che la ricorrente intende proporre dinanzi alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello.

L'Ambito Territoriale per la Provincia di, con provvedimento del, ha informato la ricorrente di non potere accedere agli archivi degli uffici per recuperare i fascicoli pensionistici, essendo previsto solo lo svolgimento del lavoro in smart working.

Il provvedimento di differimento dell'Ambito Territoriale citato e la condotta inerte dell'INPS integrante la fattispecie del silenzio diniego, sono stati impugnati innanzi la Commissione, in data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è privo dell'allegazione delle ricevute di notifica dello stesso alle controinteressate prof.sse e

Espono la ricorrente nel gravame di avere prestato servizio in qualità di docente di e presso il Liceo scientifico di e che la suddetta cattedra era istituzionalmente strutturata su 20 ore settimanali. L'Ambito Territoriale acceduto nel corso del 2011 ha inviato all'INPDAP, attuale INPS, un progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita ed un prospetto dati per il trattamento della pensione su una base stipendiale di 18 ore settimanali anziché 20 ore. Prosegue la ricorrente esponendo di avere appreso con mail della dirigente scolastica del Liceo Scientifico di del, che le prof.ssee controinteressate , con cattedre e posizioni lavorative uguali a quella della ricorrente, sono state collocate a riposo percependo l'indennità di quiescenza sulla base stipendiale di 20 ore settimanali. Pertanto, i chiesti documenti sono necessari per verificare la sussistenza di eventuali disparità di trattamento.

E' pervenuta memoria dall'Ambito Territoriale per la Provincia di il quale rileva la carenza di un interesse qualificato in capo alla ricorrente la quale paventerebbe una disparità di trattamento sulla base di un'erronea rappresentazione di fatti.

L'Istituto previdenziale acceduto ha inviato una memoria con la quale ricorda di avere fornito risconto alla ricorrente con pec del, precisando che "l'Istituto previdenziale procede a liquidare il trattamento pensionistico e il trattamento di fine servizio sulla scorta dei dati retributivi e contributivi denunciati, versati e certificati dall'Amministrazione di appartenenza (USP) attraverso il MEF e che, conseguentemente, non si può procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico in oggetto fintantoché l'Amministrazione di appartenenza, ritenendo eventualmente fondata la richiesta di riliquidazione formulata, non proceda ad inviare nuove denunce retributive con versamento della relativa contribuzione". Aggiunge l'Istituto che la richiesta di accesso non poteva avere corso in quanto, il susseguirsi delle disposizioni restrittive imposte dai vari DPCM volti al contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID19 e conseguenti ordini di servizio dell'Istituto, imponevano ai funzionari l'espletamento delle attività lavorative in modalità "lavoro agile" e vietavano l'accesso presso le sedi dell'Istituto agli utenti. Aggiunge l'Istituto acceduto di ritenere la ricorrente priva di un interesse qualificato trattandosi di atti e documenti concernenti terzi parti richiesti a soli fini comparativi.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica alle controinteressate prof.sse e Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la scrivente rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il – ufficio X - Ambito territoriale di

FATTO

La ricorrente, docente a tempo indeterminato di scuola primaria in servizio per l'anno scolastico 2017/2018 presso l'IC n. di, ha presentato domanda di mobilità volontaria per la provincia di e, in particolare per l'IC di

L'amministrazione acceduta con provvedimento ha riconosciuto il diritto della ricorrente al trasferimento e, successivamente, con provvedimento del, lo ha revocato poiché la maestra, titolare della cattedra presso la quale doveva essere trasferita la ricorrente, non era cessata dal servizio come erroneamente ritenuto dall'Ambito territoriale di

Pertanto, con istanza del la ricorrente ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere alla domanda di dimissioni volontarie presentate dalla maestra

..... al fine di verificare l'effettiva volontà della controinteressata di chiedere il reintegro al lavoro nel caso in cui l'INPS non le avesse riconosciuto il diritto alla pensione.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Al gravame non è allegata la notifica del ricorso alla controinteressata

E' pervenuta memoria di parte resistente del, la quale ha comunicato di avere concesso l'accesso ai chiesti documenti con provvedimento del allegato alla memoria.

DIRITTO

La Commissione preso atto della memoria con la quale parte resistente ha comunicato di avere rilasciato i chiesti documenti, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Centro Nazionale Amministrativo Esercito - Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza

FATTO

Il ricorrente, con istanza del, ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere al decreto n. del, ivi compresi gli allegati, inerente la determinazione della sua pensione.

La condotta inerte della società resistente è stata impugnata innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria di parte resistente, del, la quale ha informato la Commissione che il chiesto decreto di pensione ordinaria è stato inviato al ricorrente in data

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria con la quale parte resistente comunica di avere concesso i chiesti documenti, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Avvocatura Generale dello Stato

FATTO

Il Sig., in proprio, in data ha presentato domanda di accesso a allegati alla richiesta di un parere formulata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e successivamente reso dall'Avvocatura resistente. La motivazione addotta dal richiedente si fondava sulla necessità di verificare se nel corpo dei detti documenti allegati fossero presenti attestazioni non corrispondenti al vero ovvero calunnie nei riguardi del richiedente medesimo.

L'Avvocatura, con nota del u.s. ha negato l'accesso, ritenendo la documentazione domandata sottratta all'accesso in virtù della disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.P.C.M. 26 gennaio 1996 n. 200 che sottrae all'accesso, in quanto coperti da segreto professionale, i documenti inerenti gli affari consultivi e contenziosi dell'Avvocatura medesima.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il diniego gravato si fonda sulla menzionata disposizione regolamentare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.P.C.M. 26 gennaio 1996 n. 200, applicabile al caso di specie e che questa Commissione non ha il potere di disapplicare. Pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Nazionale del Lavoro -

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente nel del un esposto in merito ad una fattispecie di lavoro sommerso riferita alla sostituzione della portiera del condominio di residenza dell'esponente con il marito di costei, già collocato in pensione.

Di talchè in datau.s. il ha presentato domanda di accesso chiedendo alternativamente una informativa scritta sulla vicenda legata all'esposto o alla documentazione in possesso di parte resistente.

L'Ispettorato del Lavoro, con nota del successivo ha dato riscontro alla predetta richiesta, fornendo le informazioni richieste e dando conto della circostanza che per l'irregolarità riscontrata era stata emessa sanzione a carico dell'amministratore di condominio, successivamente regolarizzate dal soggetto sanzionato.

Contro tale diniego il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva, facendo presente di aver riscontrato l'istanza e di aver fornito le informazioni richieste dal Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto della memoria difensiva di parte resistente e rilevando comunque che il gravame non era stato notificato ai controinteressati, dichiarava l'inammissibilità del ricorso.

Contro tale decisione il ha presentato domanda di revocazione, lamentando la circostanza per cui l'amministrazione non avrebbe rilasciato le informazioni richieste e rilevando di aver notificato il ricorso ai controinteressati individuati nell'Ispettorato del lavoro e nella Direzione generale Vigilanza sugli ispettorati territoriali.

DIRITTO

Sulla domanda di revocazione presentate dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Essa è inammissibile. In disparte il profilo della mancata evasione della richiesta di accesso (peraltro preordinata all'ottenimento di informazioni che parte resistente afferma di aver rilasciato), a sorreggere la decisione di inammissibilità di cui si chiede la revocazione è comunque la mancata notifica ai controinteressati. In tal senso essi devono essere individuati nella portiera del condominio e nel di lei marito, mentre il ricorrente in revocazione attesta di aver notificato il ricorso all'amministrazione

procedente che, viceversa, non riveste in senso tecnico la qualifica di controinteressato. Per tale, invero, deve intendersi colui cui si riferiscono i dati contenuti nei documenti a cui si chiede di accedere.

Per le suesposte ragioni, tenuto conto dell'assenza di un errore di fatto rilevante ai fini revocatori, la domanda presentata dal è inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara la domanda di revocazione inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

FATTO

Il Sig., dipendente del Ministero resistente, a seguito della vincita di un dottorato di ricerca con borsa di studio, ha chiesto alla propria amministrazione di appartenenza l'aspettativa per motivi di studio che, tuttavia, gli veniva negata.

Pertanto in data chiedeva l'accesso ai documenti di altri dipendenti della medesima amministrazione ai quali, viceversa, l'aspettativa di che trattasi era stata concessa.

Parte resistente ha negato l'accesso in data u.s., ritenendo la documentazione sottratta all'accesso per motivi di riservatezza dei soggetti cui i documenti si riferivano.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati nelle persone di coloro che hanno presentato, ottenendola, domanda di aspettativa per motivi di studio; trattandosi di soggetti non individuabili dal ricorrente il presente gravame va notificato ai medesimi a cura dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dal Sig. ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006. I termini della decisione sono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri –

FATTO

Il sig., vicebrigadiere dei Carabinieri, rappresentato e difeso dagli avv.ti e, riferisce quanto segue. Nel corso dell'anno, nel mentre seguiva il corso allievi vicebrigadieri, l'esponente subiva delle lesioni asseritamente cagionategli da un collega di corso che gli provocavano un trauma nella regione nucale, come da referto medico versato in atti.

Pertanto, in data, avendo intenzione di agire in giudizio contro l'aggressore, il chiedeva notizie sul procedimento avviato a seguito della segnalazione del predetto evento. Parte resistente, con nota del successivo, riferiva che il richiedente avrebbe potuto chiedere le notizie di che trattasi direttamente alla Procura della Repubblica di

Con nuova istanza del il chiedeva più nello specifico di accedere ai documenti del procedimento all'esito del quale si era provveduto ad informare il Procuratore della Repubblica militare di

In data parte resistente negava l'accesso, invocando il disposto di cui all'art. 329 c.p.p. Specificato nuovamente l'oggetto della propria istanza ostensiva in data, l'amministrazione confermava il precedente diniego con nota del, osservando che la documentazione richiesta doveva essere domandata direttamente alla Procura della Repubblica competente.

Contro tale ultimo diniego il ha adito la scrivente Commissione con ricorso datato u.s. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è irricevibile per tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Tenuto conto che l'ultimo diniego, peraltro nella sostanza meramente confermativo di quello datato, è del u.s., il termine per la proposizione del ricorso è spirato in data, mentre il ricorso reca la data del e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2 , del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:ONLUS

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ONLUS, in data u.s. ha presentato istanza di accesso, ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 nonché ai sensi del d- lgs. n. 195/2005, ai dati della radioattività gestiti dai VVF limitatamente ai sensori installati nella provincia di

In data parte resistente ha negato l'accesso, motivando nel senso che la rete di rilevamento della radioattività è un sistema di allarme funzionale ad esigenze di Difesa Civile e non un sistema di monitoraggio ambientale, conseguendone che i dati in questione sarebbero coperti da esigenze di riservatezza.

Il sig., contro tale diniego, ha formulato richiesta di riesame al responsabile della trasparenza, per ciò che attiene alla normativa sull'accesso civico generalizzato, nonché, in data u.s., ricorso alla scrivente Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è irricevibile per tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Tenuto conto che il diniego è del u.s., il termine per la proposizione del ricorso è spirato in data, mentre il ricorso reca la data del e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione, e pertanto esso deve dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2 , del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense

FATTO

L'Avv., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data, e, domande di accesso ai documenti formati in seno a tre procedimenti disciplinari avviati su segnalazione dell'esponente a carico del collega per presunte violazioni deontologiche. Parte resistente dava seguito alle istanze limitatamente alla segnalazione della sospensione dei termini per l'evasione delle medesime, dovuta all'emergenza covid-19 sino al 16 maggio 2020, non facendo seguire a tale comunicazione alcun provvedimento di accoglimento o rigetto e dunque facendo formare il silenzio rigetto contro il quale la ha adito la Commissione in data, notificando il ricorso all'avv. Parte resistente ha depositato memoria difensiva rilevando che il termine per la conclusione del procedimento di accesso non era ancora spirato al momento della richiesta da parte della Commissione delle memorie difensive.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'avv. la Commissione osserva quanto segue. Preso atto della memoria di parte resistente, in disparte il computo dei termini di conclusione del procedimento di accesso per come calcolato da parte resistente nella propria memoria difensiva, la Commissione invita quest'ultima a chiarire se nelle more dell'invio della memoria difensiva è stata adottata una decisione sulla richiesta ostensiva della ricorrente, interrompendo i termini della decisione.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte moriva interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS sede di – INPS direzione regionale

FATTO

La sig.ra, rappresentata e difesa dall'avv., riferisce di aver presentato in data, istanza di accesso alle amministrazioni resistenti, preordinata all'ostensione della seguente documentazione: "1. *copia digitale di tutto il fascicolo del procedimento amministrativo avviatosi a seguito dell'istanza della sig.ra di indennità (rif. Prot.n. INPS. / /); 2. tutte le richieste di parere formulate a qualsivoglia Autorità in relazione alla legittimazione della erogazione della indennità In particolare, la richiesta di parere alla "Regione", della cui esistenza l'assistita è stata resa edotta dalla stessa amministrazione con comunicazione la avente prot.n. INPS.-..... Ove necessario, si invita a provvedere ex art.6 comma 2 del D.P.R. 12 aprile 2006 n.2006; 3. tutti i pareri resi da qualsivoglia Autorità in relazione alla legittimazione della erogazione della indennità In particolare, il parere fornito a seguito della richiesta di parere alla "Regione", della cui esistenza l'assistita è stata resa edotta dalla stessa amministrazione con comunicazione la avente prot.n. INPS.-.....-..... . Ove necessario, si invita a provvedere ex art.6 comma 2 del D.P.R. 12 aprile 2006 n.2006; 4. tutte le denunce mensili e modelli UNIEMENS presentati dalla ditta s.r.l. (c.f.:), con riferimento all'adempimento gli obblighi di legge del datore di lavoro a partire da in relazione all'assunzione della sig.ra; 5. tutta la documentazione relativa alle richieste di sospensione contributiva per emergenza Covid-19 (D.L.17 marzo 2020 n.18, D.L. 8 aprile 2020, e norme successive) presentate dal datore di lavoro s.r.l. (c.f.:) a partire da in relazione all'assunzione della sig.ra; 6. estratto contributivo aggiornato dell'I.N.P.S. personale della sig.ra". La domanda di accesso veniva motivata in relazione al licenziamento comminato alla odierna ricorrente dal proprio datore di lavoro srl., ritenuto illegittimo dall'istante, nonché con riferimento alla domanda di indennità di disoccupazione rivolta all'INPS e, a quanto consta, non accolta dall'amministrazione resistente.*

Parte resistente non ha fornito riscontro alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi e, pertanto, in data la ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva, rilevando e comprovando di aver dato seguito all'istanza in data comunicando l'accoglimento della richiesta di erogazione dell'indennità di disoccupazione. Rilevava, inoltre, che la documentazione richiesta era tutta presente sulla pagina personale della ricorrente che risulta averla consultata on line, da ultimo, in data

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica - Ufficio Scolastico Regionale per il Ufficio IV - Ambito territoriale di 1^ Unità Operativa- Cause di servizio equo indennizzo

FATTO

Il sig., in proprio e nella qualità di Collaboratore scolastico, riferisce quanto segue. Nel corso dell'anno, in data, è stato sottoposto a visita medica a cura del Centro militare di medicina legale di il quale ha attestato il giudizio diagnostico di “.....”.

Pertanto sia nel che in data il chiedeva di accedere ai documenti del procedimento che lo riguardava al fine di ottenere la decisione del Comitato di verifica delle cause di servizio. Nel parte resistente comunicava che i gestori del fascicolo avevano ritenuto non evadibile la richiesta di accedere al fascicolo relativo all'odierno ricorrente.

Alla richiesta del, viceversa, non faceva seguito alcun riscontro, di talchè il ha adito la scrivente Commissione in data u.s.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è irricevibile per tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Tenuto conto che l'ultima istanza è datata e che il ricorso reca la data del e dunque oltre i termini di legge concessi per la sua proposizione siccome spirati in data, il ricorso deve dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Comune di

FATTO

Il Sig., in proprio riferisce di aver presentato alle amministrazioni resistenti in data, quanto al Comune di, ed in data, con riguardo alla Questura di, istanze di accesso al c.d. preavviso di rigetto relativo ad un procedimento di “componimento di privato dissidio” ex art 5 del r.d. n. 635/1940 a sua volta riferito al mancato pagamento da parte della sig.ra di compensi professionali dovuti all’odierno esponente.

Le parti resistenti non davano seguito alle istanze e contro il silenzio formatosi il ha adito la Commissione in data

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Quanto all’istanza rivolta all’amministrazione comunale non vi è luogo a provvedere, atteso che il ricorso risulta indirizzato anche al competente difensore civico.

Quanto all’istanza rivolta alla Questura essa sembra riferirsi, quanto alla domanda di accesso, al c.d. preavviso di rigetto collegato al procedimento di cui alle premesse in fatto.

Limitatamente a tale documento, dunque, si rileva che sussiste un interesse qualificato dell’accedente a condizione e nei limiti che esso sia stato formato dall’amministrazione resistente ed eventualmente non comunicato al ricorrente, circostanza, questa, non nota alla Commissione. Pertanto, con i limiti appena evidenziati, il ricorso è meritevole di accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie invitando per l’effetto l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - Area Risorse Umane-Settore Personale

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«note dell'Area Risorse Umane-Settore Personale del, e relative eventuali note di risposta pervenute, quali relative alla richiesta di rilascio autorizzazione all'accesso a documenti amministrativi formati e/o detenuti dall'Ateneo in relazione all'accedente».*

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di docente a contratto dall'a.a. / all'a.a. / per l'insegnamento - per il (LM-92), oggetto di soppressione dall'a.a. /, richiamata l'istanza d'accesso del al fine d'acquisire «1) atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ovvero ad altra Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le relative note di accompagnamento, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente», richiamata la relativa nota di riscontro del, Prot., laddove non si procede all'ostensione dell'atto richiesto comunicando che «Relativamente alla richiesta di accesso ad “atti trasmessi alla Procura della Repubblica di ovvero ad altra Procura della Repubblica in data anteriore ovvero successiva al e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le note di accompagnamento, in relazione al rapporto di docente a contratto dell'accedente”, si informa che è in corso l'iter di acquisizione delle necessarie autorizzazioni.», ravvisato quindi che l'ente ha formato atti in data, relativi a tale ulteriore procedimento connesso al principale derivato dall'istanza d'accesso del, ravvisato trattarsi d'atti endoprocedimentale di necessitata acquisizione ai fini di tutela difensiva nell'ambito della primigenia istanza d'accesso agli atti a fronte di fattuale diniego espresso all'accesso, quali relativi alla richiesta di rilascio autorizzazione all'accesso a documenti amministrativi formati e/o detenuti dall'Ateneo in relazione alla posizione giuridica dell'accedente quale docente a contratto dell'Ateneo sino all'a.a. /, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto, con riserva di tutela in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso”.*

Parte resistente non ha fornito riscontro alla istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione lo dichiarava inammissibile atteso che il ricorso risultava essere stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificato non direttamente riferibile al ricorrente (.....) siccome facente riferimento ad un nome di fantasia e dunque in alcun modo ascrivibile con crismi di certezza al Sig., il quale, peraltro, aveva poi allegato solo la propria patente di guida da cui non era dato inferire il luogo di residenza. Sul punto, inoltre osservava la Commissione,

la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 65, comma 1, lettera c), del c.d. codice dell'amministrazione digitale, ove si prevede che le istanze presentate per via telematica sono valide se “*trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile*”, condizione non soddisfatta nel caso di specie.

Contro tale pronuncia il ha depositato istanza di revocazione allegando fattura di acquisto relativa al dominio pec sopra riferito e ritenendo, comunque, che la normativa non imponeva di trasmettere il gravame da un indirizzo pec riferibile nominativamente al ricorrente.

DIRITTO

Con riferimento alla domanda di revocazione presentata dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La domanda è inammissibile. Invero, la fattura di acquisto è stata allegata solo all'atto della presentazione dell'istanza revocatoria, e ciò non sana il vizio rilevato dalla scrivente Commissione atteso che, al momento della decisione, i presupposti fattuali non consentivano di riferire al ricorrente l'indirizzo pec dal quale era stato trasmesso il ricorso. Da questo versante, dunque, non sussiste alcun errore di fatto e la produzione tardiva della fattura non è idonea a sanare il vizio. Quanto alle doglianze in punto di diritto, esse, in quanto tali, non hanno pregio e non possono essere esaminate in sede di revocazione alla luce del disposto di cui all'art. 395 c.p.c.

PQM

La Commissione dichiara la domanda di revocazione inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Libera Università di – Facoltà di

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1) Nota del ricevuta dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali in relazione ad istanza d'accesso ad atti dell'accedente del presentata alla ridetta Autorità, quali atti relativi a segnalazione per illecito trattamento di dati sensibili di natura giudiziaria da parte dell'Ateneo del (fascicolo n.); 2) Nota dell'Ateneo del, Prot., di risposta alla nota di cui al punto n. 1; 3) Nota dell'Autorità garante di apertura dell'istruttoria sulla segnalazione dell'accedente per trattamento illecito di dati personali sensibili di natura giudiziaria del (fascicolo n.); 4) Nota/e dell'Ateneo in risposta alla nota di cui al punto n. 3), in punto di memorie e deduzioni all'istruttoria sulla segnalazione dell'accedente».

La richiesta veniva motivata come segue “in qualità di segnalante all'Autorità garante per la protezione dei dati personali di trattamento illecito di dati personali sensibili di natura giudiziaria quale posto in essere dall'Ateneo in relazione a procedimento amministrativo in cui l'accedente rivestiva la veste di candidato alla procedura di valutazione comparativa di cui al bando del, per conferimento d'incarico di insegnamento in/....., per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in (.....), per l'a.a. /, ravvisato che in data l'accedente ha prodotto istanza di accesso all'Autorità garante al fine dell'ostensione degli atti del procedimento amministrativo relativo alla segnalazione per ogni connessa esigenza di tutela nei confronti dell'Ateneo anche nell'ambito dell'istruttoria aperta dall'Autorità, ravvisato che l'Ateneo ha corrisposto all'Autorità in qualità di soggetto controinteressato attraverso scambio di note del e, ravvisato che l'Autorità ha comunicato l'apertura dell'istruttoria all'Ateneo per il ridetto fascicolo al fine della trasmissione di memorie e deduzioni, ravvisato che i ridetti atti sono indispensabili ai fini di tutela dell'accedente, anche giurisdizionale, a fini risarcitoria, nonché nell'ambito dell'istruttoria aperta dal Garante nell'ambito del diritto di partecipazione al procedimento, ravvisato che gli atti de qua sono documenti amministrativi accessibili ex art. 22 ss., L. 241/1990, a fronte di pacifico strumentale interesse diretto e concreto per finalità difensive, in assenza di soggetti controinteressati che possano vantare una lesione del diritto alla riservatezza, con riserva di tutela, amministrativa e giurisdizionale, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso”.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione lo dichiarava inammissibile atteso che il ricorso risultava essere stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificato non direttamente riferibile al ricorrente (.....) siccome facente riferimento ad un nome di fantasia e dunque in alcun modo

ascrivibile con crismi di certezza al Sig., il quale, peraltro, aveva poi allegato solo la propria patente di guida da cui non era dato inferire il luogo di residenza. Sul punto, inoltre osservava la Commissione, la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 65, comma 1, lettera c), del c.d. codice dell'amministrazione digitale, ove si prevede che le istanze presentate per via telematica sono valide se “*trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile*”, condizione non soddisfatta nel caso di specie.

Contro tale pronuncia il ha depositato istanza di revocazione allegando fattura di acquisto relativa al dominio pec sopra riferito e ritenendo, comunque, che la normativa non imponeva di trasmettere il gravame da un indirizzo pec riferibile nominativamente al ricorrente.

DIRITTO

Con riferimento alla domanda di revocazione presentata dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La domanda è inammissibile. Invero, la fattura di acquisto è stata allegata solo all'atto della presentazione dell'istanza revocatoria, e ciò non sana il vizio rilevato dalla scrivente Commissione atteso che, al momento della decisione, i presupposti fattuali non consentivano di riferire al ricorrente l'indirizzo pec dal quale era stato trasmesso il ricorso. Da questo versante, dunque, non sussiste alcun errore di fatto e la produzione tardiva della fattura non è idonea a sanare il vizio. Quanto alle doglianze in punto di diritto, esse, in quanto tali, non hanno pregio e non possono essere esaminate in sede di revocazione alla luce del disposto di cui all'art. 395 c.p.c.

PQM

La Commissione dichiara la domanda di revocazione inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Dipartimento

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1) atti successivi alla nota di deposito del reclamo fasc. e particolarmente la nota di comunicazione del reclamo all'ente convenuto nonché le note difensive del medesimo, esclusi gli atti oggetto di trasmissione all'accidente, nonché atti trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici e privati sino alla data di risposta alla presente in relazione al ridetto procedimento di reclamo».

La richiesta veniva motivata come segue “in qualità di reclamante, ex art. 77, Regolamento UE 2016/679, al Dipartimento in indirizzo, in relazione al reclamo del, fasc., avente a tema il trattamento illecito dati personali sensibili di natura giudiziaria, ravvisata l'esigenza di attivare tutela risarcitoria in relazione all'illecito trattamento di dati personali determinato per l'omessa decisione, ravvisato che l'amministrazione ha per l'effetto in ogni caso trattato dati personali comuni, ed anche eventualmente sensibili dell'accidente, di talché esigenza di accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione al ridetto procedimento istruttorio quali trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati dalla data di invio sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'accesso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, ravvisata per l'effetto l'esigenza di acquisire gli atti endoprocedimentali e particolarmente istruttori successivi alla nota di deposito del reclamo e particolarmente la nota di comunicazione del reclamo all'ente convenuto nonché le note difensive del medesimo, esclusi gli atti oggetto di trasmissione all'accidente”.

Parte resistente con nota dello scorso ha differito l'accesso al termine del procedimento avviato a seguito del reclamo.

Contro tale differimento il ha adito la Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione lo dichiarava inammissibile atteso che il ricorso risultava essere stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificato non direttamente riferibile al ricorrente (.....) siccome facente riferimento ad un nome di fantasia e dunque in alcun modo ascrivibile con crismi di certezza al Sig., il quale, peraltro, aveva poi allegato solo la propria patente di guida da cui non era dato inferire il luogo di residenza. Sul punto, inoltre osservava la Commissione, la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 65, comma 1, lettera c), del c.d. codice dell'amministrazione digitale, ove si

prevede che le istanze presentate per via telematica sono valide se “ *trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile*”, condizione non soddisfatta nel caso di specie.

Contro tale pronuncia il ha depositato istanza di revocazione allegando fattura di acquisto relativa al dominio pec sopra riferito e ritenendo, comunque, che la normativa non imponeva di trasmettere il gravame da un indirizzo pec riferibile nominativamente al ricorrente.

DIRITTO

Con riferimento alla domanda di revocazione presentata dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La domanda è inammissibile. Invero, la fattura di acquisto è stata allegata solo all'atto della presentazione dell'istanza revocatoria, e ciò non sana il vizio rilevato dalla scrivente Commissione atteso che, al momento della decisione, i presupposti fattuali non consentivano di riferire al ricorrente l'indirizzo pec dal quale era stato trasmesso il ricorso. Da questo versante, dunque, non sussiste alcun errore di fatto e la produzione tardiva della fattura non è idonea a sanare il vizio. Quanto alle doglianze in punto di diritto, esse, in quanto tali, non hanno pregio e non possono essere esaminate in sede di revocazione alla luce del disposto di cui all'art. 395 c.p.c.

PQM

La Commissione dichiara la domanda di revocazione inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *«copia integrale del verbale del, n., con le relative lettere anonime recapitate a componente della commissione esaminatrice e quali richiamate nel ridetto verbale per essere annesse al medesimo e quindi agli atti tutti della procedura di valutazione comparativa».*

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa (Cod.) per la copertura di un posto di ricercatore con regime di impegno a tempo pieno, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di tre anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) L. 240/2010, presso il Dipartimento di per il-...../..... ed il-...../....., in forza di domanda di partecipazione trasmessa in data, Prot., n., ravvisato che dall'esame del verbale della commissione esaminatrice del, n., emerge la dichiarazione per cui «la commissione approva la proposta della prof.ssa di depositare agli atti della presente procedura concorsuale n. lettere anonime pervenutele successivamente alla nomina della commissione». Ravvisato tuttavia che le ridette lettere anonime non sono tuttavia pubblicate in uno con il verbale pur costituendone parte integrante e quindi atti della procedura accessibili in primis ai candidati per ragioni di trasparenza e di pubblicità della procedura, ravvisato che se la commissione esaminatrice ha ritenuto di annettere al verbale tali lettere anonime ne discende che le medesime devono ritenersi rilevanti ai fini della procedura e dunque appare indispensabile acquisirne copia per ogni valutazione anche ai fini di tutela dell'accedente quale candidato alla procedura”.*

Parte resistente ha negato l'accesso solo con nota dello scorso

Contro tale diniego il ha adito la Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione lo dichiarava inammissibile atteso che il ricorso risultava essere stato trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificato non direttamente riferibile al ricorrente (.....) siccome facente riferimento ad un nome di fantasia e dunque in alcun modo ascrivibile con crismi di certezza al Sig., il quale, peraltro, aveva poi allegato solo la propria patente di guida da cui non era dato inferire il luogo di residenza. Sul punto, inoltre osservava la Commissione, la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 65, comma 1, lettera c), del c.d. codice dell'amministrazione digitale, ove si prevede che le istanze presentate per via telematica sono valide se *“trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio*

o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo [47](#) del Codice civile”, condizione non soddisfatta nel caso di specie.

Contro tale pronuncia il ha depositato istanza di revocazione allegando fattura di acquisto relativa al dominio pec sopra riferito e ritenendo, comunque, che la normativa non imponeva di trasmettere il gravame da un indirizzo pec riferibile nominativamente al ricorrente.

DIRITTO

Con riferimento alla domanda di revocazione presentata dal Sig.la Commissione osserva quanto segue.

La domanda è inammissibile. Invero, la fattura di acquisto è stata allegata solo all'atto della presentazione dell'istanza revocatoria, e ciò non sana il vizio rilevato dalla scrivente Commissione atteso che, al momento della decisione, i presupposti fattuali non consentivano di riferire al ricorrente l'indirizzo pec dal quale era stato trasmesso il ricorso. Da questo versante, dunque, non sussiste alcun errore di fatto e la produzione tardiva della fattura non è idonea a sanare il vizio. Quanto alle doglianze in punto di diritto, esse, in quanto tali, non hanno pregio e non possono essere esaminate in sede di revocazione alla luce del disposto di cui all'art. 395 c.p.c.

PQM

La Commissione dichiara la domanda di revocazione inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI - Divisione Gestione Rapporto di Lavoro Personale Docente e Ricercatore

FATTO

Il Sig., in proprio, in data presentava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere le *“note formate e detenute dall'ufficio ovvero trasmesse e ricevute dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in relazione a segnalazioni relative all'esclusione dell'accedente dalla procedura de qua.”*. La richiesta veniva motivata come segue: *“in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il-...../, indetta con D.R. n. del, da cui domanda trasmessa in data, ore, nonché in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il-...../, indetta con D.R. n. del, da cui domanda trasmessa in data, ore; ravvisato che l'accedente è stato escluso dalle ridette procedure D.R. n. del in relazione ad inesistente falso ideologico in sede di domanda di partecipazione quale successivamente smentito in sede d'istanza d'autotutela ed accesso agli, sotto riserva di azione tuzioristica per la susseguente insinuazione di temeraria ed infondata segnalazione penale, ravvisato che per l'effetto occorre attivare ogni più ampia forma di tutela nei confronti dell'Ateneo per gli atti tutti illegittimamente adottati anche con profili civili e penali, nonché pure in relazione al trattamento di dati personali sensibili di natura giudiziaria da parte dell'ente per ogni eventuale azione avanti l'Autorità garante, ravvisato che risultano essere intervenuti atti in sede d'interlocuzione tra l'Ateneo ed il Ministero dell'Università e della Ricerca in relazione all'esclusione dell'accedente dalle suddette procedure, ravvisato che occorre acquisire gli atti endoprocedimentali integrali intervenuti nell'interlocuzione con il ridetto dicastero”*.

Non avendo l'Amministrazione fornito risposta, l'istante, in data si è rivolto alla Commissione per l'accesso. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale fornisce la propria ricostruzione dei fatti sottesi al ricorso e rilevando che, a causa della dismissione dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente, quanto da questi richiesto è stato spedito da parte resistente in data Nella seduta plenaria dello scorso, preso atto della memoria di parte resistente e tenuto conto che l'invio della documentazione da parte dell'amministrazione medesima era antecedente al deposito del ricorso, chiedeva al ricorrente se quanto trasmesso fosse soddisfacente della propria istanza e, pertanto, se avesse interesse a coltivare il ricorso, interrompendo nelle more i termini della decisione. Il ricorrente, con comunicazione dello scorso, dava seguito al predetto incumbente riferendo di non aver ricevuto nulla dall'amministrazione e di avere, pertanto, interesse a coltivare il ricorso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della comunicazione del ricorrente datata e rilevato, tuttavia, che in effetti risulta agli atti la trasmissione di una e-mail da parte dell'amministrazione al ricorrente medesimo in data, nella quale si dà atto dell'invio dei documenti domandati senza tuttavia che essi figurino tra gli allegati, invita parte resistente a trasmettere alla Commissione gli allegati citati nella comunicazione di posta elettronica del u.s. al fine di poter valutare se essi siano o meno soddisfattivi dell'istanza ostensiva presentata a suo tempo dal

PQM

La Commissione invita parte resistente a depositare i documenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI- Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore

FATTO

Il Sig. in data u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: ««1) atti eventualmente formati e detenuti, nonché trasmessi ad amministrazioni terze ovvero soggetti privati in relazione alla candidatura dell'accedente alla procedura di valutazione comparativa in epigrafe, ivi compresa eventuale atti trasmessi all'Autorità giudiziaria con relativi annessi, nonché la domanda di partecipazione alla procedura e relativi estremi di ricezione da parte del sistema telematico qualora non già ricompresa fra gli allegati ai suddetti atti; 2) ogni eventuale comunicazione intercorsa fra la commissione esaminatrice e gli uffici d'Ateneo in relazione ovvero prodromica ai ridetti atti formati, detenuti nonché trasmessi a terze?».

La richiesta veniva motivata come segue “«in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa (Cod.) per la copertura di un posto di ricercatore con regime di impegno a tempo pieno, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di tre anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, presso il Dipartimento diper il-...../..... ed il-...../....., in forza di domanda di partecipazione del e conseguente rinuncia alla procedura per mancata presentazione alla prova di discussione dei titoli e delle pubblicazioni del, ravvisato che l'amministrazione risulterebbe aver formato, detenuto e trasmesso atti ad altre amministrazioni, ivi compresa l'Autorità giudiziaria, ovvero soggetti privati, ivi compreso la commissione esaminatrice, in relazione alla ridetta domanda di partecipazione, pur in assenza di esclusione dalla medesima procedura del candidato, di talché discendente evidente esigenza di tutela dell'accedente, ravvisato che gli eventuali atti trasmessi all'Autorità giudiziaria costituiscono documenti amministrativi in quanto, anzitutto, le denunce et similia presentate da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia tramesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università), ravvisato che la stessa giurisprudenza penale ha acclarato che: «non costituisce “atto di indagine” la notizia criminis (costituendo essa delle indagini il mero presupposto), e, in particolare, la denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile

2011, n. 13494, Tamberlich, che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi» (nel caso: accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell'Agenzia delle Entrate alla Procura; per l'effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, ex art. 684 c.p.), ovvero ai fini del reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, non rientra nel divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 c.p.p. una denuncia presentata al P.M. o alla P.G., in quanto non atto di indagine compiuto da costoro (Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 2017, n. 21290”.

Parte resistente con nota del u.s. ha accolto la domanda di accesso con riferimento alla domanda di partecipazione dell'accedente, differendo l'accesso per la restante parte della istanza in ragione della disposizione regolamentare di cui al Regolamento di Ateneo, indicando come termine del differimento la conclusione del procedimento penale in corso.

Contro tale determinazione il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva fornendo una dettagliata ricostruzione dei fatti sottesi al ricorso, evidenziando la mole di istanze presentate dal, riferendo di un procedimento penale in corso per aver il depositato pubblicazioni che sono poi risultate integralmente copiate da altri precedenti articoli scientifici e argomentando nel senso che il differimento, nel contemperamento degli interessi contrapposti, appariva la soluzione più razionale anche alla luce di altra procedura comparativa in corso di svolgimento cui il ricorrente pure partecipa. Nella seduta plenaria dello scorso, la Commissione tenuto conto che il differimento era stato disposto sulla base di norma regolamentare che tuttavia non era stata allegata da parte resistente ma che, comunque, il differimento medesimo, per come ulteriormente motivato da parte resistente nella propria memoria difensiva, appariva del tutto legittimo in vista dell'ordinata conclusione della procedura concorsuale ancora in fase di svolgimento, e del tenore del differimento dal quale si inferiva che la procedura, al momento in cui parte resistente ha riscontrato la domanda di accesso, si trovava ancora nella sua primissima fase di svolgimento e tenuto altresì conto della circostanza che le ragioni del differimento opposto apparivano legittime, siccome poste a tutela del corretto svolgimento della procedura medesima, respingeva il ricorso.

Contro tale decisione il ha presentato domanda di revocazione, ritenendo la decisione medesima viziata da errore di fatto nella parte in cui avrebbe fondato il diniego sulla partecipazione del ricorrente ad altra procedura selettiva bandita dall'amministrazione.

DIRITTO

Con riferimento all'istanza di revocazione presentata dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Posto che l'argomento della partecipazione del ricorrente ad altra procedura concorsuale, da questi contestata in sede di ricorso per revocazione, ha costituito solo uno dei profili argomentativi posti a sostegno della decisione di rigetto dello scorso e che, dunque, gli altri profili che sorreggono la decisione in punto di legittimità del differimento non ne risultano inficiati, la domanda di revocazione è inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara la domanda di revocazione inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: *“atti formati e detenuti dall'Ateneo in relazione diretta ovvero indiretta con l'impedimento all'accesso alla casella istituzionale di posta elettronica ed alla rete federata wi-fi quale avvenuto dal giorno, ivi comprese comunicazioni tra gli uffici interni d'Ateneo nonché atti ricevuti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, italiane e straniere, in relazione all'accedente, quali formati e detenuti sino alla data di risposta alla presente”*.

La richiesta veniva motivata come segue *“in qualità di docente a contratto dall'a.a. /all'a.a. /per l'insegnamento - / per il (.....), oggetto di soppressione dall'a.a. /, e con contratto in scadenza al, ravvisato che per l'effetto lo scrivente è titolare dei relativi accounts di posta elettronica d'Ateneo (.....) e della rete federata wi-fi, per i quali con email del u.s. della Sig.ra del competente ufficio Assistenza utenti, contenuti web e telefonia d'Ateneo, è stata confermata la validità sino al, ravvisato che come atto di formale diffida del, i ridetti accounts risultano bloccati ovvero inaccessibili dal giorno successivo alla ridetta comunicazione e quindi sin dalla mattinata di, ore circa, ravvisato che i ripetuti tentativi di contatto mezzo email dal giorno u.s. all'odierno c.m., con il personale del ridetto competente ufficio (Sigg.,,), in ordine ai motivi di tale impossibilità di utilizzare i servizi wi-fi e di posta elettronica d'Ateneo non hanno ottenuto riscontro alcuno, ravvisato che il fatto ha cagionato e tuttora genera un gravissimo danno allo scrivente per il blocco ovvero per l'inaccessibilità ai ridetti servizi senza preventivo avviso ovvero giustificazione alcuna stante la perdita di messaggi in arrivo, dei messaggi salvati in cartella bozze ed in generale della memoria storica della casella elettronica stante un congruo termine per il recupero dei dati ivi presenti, oltre all'impossibilità d'accedere alla rete federata wi-fi accessibile anche presso altri Atenei italiani ed esteri, nonché l'impossibilità di gestire il contratto di docenza in scadenza, ravvisato che a tal fine occorre attivare azione di tutela giurisdizionale in sede d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., al competente Tribunale civile di ai fini della riattivazione del servizio nonché risarcitoria, laddove quanto posto in essere dall'Ateneo risulta in pendenza del contratto di docenza in attesa di pagamento e della comunicazione di validità dei servizi sino al, nonché per ogni ulteriore azione amministrativa e giurisdizionale di tutela in punto di trattamento dei dati personali comuni e sensibili da parte dell'Ateneo, ravvisato che per l'effetto occorre acquisire ogni eventuale atto formato e detenuto dall'Ateneo in relazione diretta ovvero indiretta con l'impedimento all'accesso alla casella istituzionale di posta elettronica ed alla rete federata wi-fi, ivi comprese comunicazioni tra gli uffici interni d'Ateneo nonché atti ricevuti da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, italiane e straniere, in relazione all'accedente, quali formati e detenuti sino alla data di risposta alla presente, con riserva di tutela in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso”*.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha adito in termini la Commissione. In data u.s. l'amministrazione ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver riscontrato la domanda di accesso già in data, trasmettendo all'odierno ricorrente la documentazione in proprio possesso. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente e della documentazione allegata, tenuto conto che il ricorso recava la data del e dunque era stato depositato successivamente e nonostante l'avvenuto riscontro della domanda ostensiva da parte dell'Ateneo resistente, dichiarava il ricorso inammissibile. Contro tale decisione il ha depositato ricorso per revocazione, ritenendo che la comunicazione del non sia stata effettivamente trasmessa e/o comunque ricevuta e dunque di non aver ottenuto la documentazione originariamente richiesta.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della circostanza dedotta in tale ricorso secondo cui parte resistente non avrebbe trasmesso quanto di interesse del ricorrente già in data, la Commissione invita parte resistente a depositare i documenti in questione unitamente alla prova dell'avvenuta trasmissione al ricorrente in data, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita parte resistente a depositare i documenti di cui in parte motiva, interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “..... - Area risorse umane - Ufficio personale docente e collaborazioni esterne - Settore concorsi personale docente

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: “1) *domande di partecipazione dei candidati alla procedura richiamata con relativi curricula ed elenchi dei titoli e pubblicazioni depositati*; 2) *deliberazione del Dipartimento di Studi giuridici, filosofici ed economici del di scelta d'indizione della procedura in epigrafe nonché deliberazione del ai fini della nomina della Commissione esaminatrice ed il verbale del relativo alle operazioni di sorteggio di componenti effettivi e componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura, ivi compreso l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle ridette deliberazioni e verbali*”.

La richiesta veniva motivata come segue “*in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa a posto di ricercatore universitario - Tipologia presso il Dipartimento di Studi giuridici, filosofici ed economici, Facoltà di, Settore concorsuale: 12/C1, Settore/....., di cui al Decreto Rettorale n. del, al fine di tutelare la propria posizione di candidato nella medesima procedura attraverso l'acquisizione di copia degli atti relativi alle domande ed agli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai restanti candidati ai fini di ogni connessa tutela, ivi compresi gli atti di indizione della procedura e di scelta dei componenti da sorteggiare per la Commissione esaminatrice, ai fini delle verifiche in punto di conflitto d'interessi, ex Delibera ANAC n. 209 del 01 marzo 2017 e TAR Puglia, Bari, n. 367/2019*”.

Parte resistente con nota dello scorso ha accolto la richiesta di accesso riferita ai documenti di cui al punto 2 della domanda ostensiva, differendola per la restante parte basandosi sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, comma 2 del Decreto Ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60 per la quale “*fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi agli altri concorrenti*”.

Contro tale nota di differimento il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione prendeva atto che il differimento era basato su norma regolamentare non disapplicabile dalla Commissione medesima e pertanto respingeva il ricorso. Contro tale decisione il ha depositato domanda di revocazione, eccependo l'errore di fatto consistente nel fatto che il differimento non poggiava sulla disposizione regolamentare di cui al Decreto Ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In effetti nel differimento impugnato non si fa riferimento alla disposizione regolamentare di cui alle premesse in fatto, evocata dall'amministrazione resistente ad ulteriore sostegno del proprio provvedimento, nella memoria difensiva depositata in vista della seduta plenaria dello scorso

Pertanto, in fase rescindente, la Commissione annulla la precedente decisione e, in fase rescissoria, conferma la reiezione del ricorso per la presenza nell'ordinamento di norma regolamentare ostativa all'immediato accesso che la scrivente non ha il potere di disapplicare.

PQM

La Commissione, in fase rescindente, accoglie la domanda di revocazione annullando la precedente decisione. In fase rescissoria, per le ragioni di cui alla parte motiva, respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI E DEL LAZIO MERIDIONALE

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: « *atto/i trasmesso/i a Procura/e della Repubblica dall'amministrazione in indirizzo in data successiva al e sino alla data di risposta alla presente, ivi comprese le relative note di accompagnamento, in relazione all'accidente nella sua qualità di docente a contratto dell'Ateneo. Con riserva di tutela amministrativa e giurisdizionale in presenza di diniego espresso, tacito ovvero differimento all'accesso*».

La richiesta veniva motivata come segue “*in qualità di docente a contratto dall'a.a. / all'a.a. / per l'insegnamento-..... / per il (.....), oggetto di soppressione dall'a.a. /, in forza di contratto di conferimento del, avente scadenza ex art. 2, c. 1, contratto, in data, ravvisato quindi che sino alla ridetta data lo scrivente detiene la formale qualifica di professore a contratto presso l'Ateneo in indirizzo con ogni relativa discendente titolarità degli account email e di rete federata wi-fi oltre che agli emolumenti retributivi e previdenziali, ravvisato che risulta che l'Ateneo in data successiva al ha trasmesso segnalazione alla locale Procura della Repubblica in relazione a fatti non riconducibili alla prestazione resa all'Ateneo nell'ambito del ridetto contratto di docenza, né a nome del medesimo, in relazione a mera corrispondenza intrattenuta con soggetto terzo residente all'estero (.....) ed avente cittadinanza di Paese terzo (.....) nell'ambito di procedura di proposta di articolo per pubblicazione, quale mero destinatario di messaggio e-mail reso in sede di risposta oggetto di specifiche contestazioni con espresso riferimento a tematiche inerenti a materia scientifica in ordine al procedimento arbitrale internazionale per il caso “..... ..”,-....., pendente avanti la Corte Permanente di Arbitrato (.....) de, in attesa di decisione arbitrale prevista entro la, ed oggetto di pacifiche violazioni del diritto all'immunità per i militari di Paesi esteri nonché diritti fondamentali in ordine alla custodia cautelare preventiva, per come infatti apparentemente violati dal Paese convenuto, ravvisato quindi che è indispensabile azionare ogni forma di tutela nei confronti della ridetta iniziativa dell'Ateneo, anche ai fini di espressa tutela di natura giurisdizionale, in sede civile e penale, ed anche ai fini delle ipotesi di reato p.p. ex artt. 368 e 595 c.p., visto il disposto ex artt. 9 e 594, c.p., nonché ravvisata la legislazione del (escluso) in materia di reati d'opinione in forza della depenalizzazione operata dal Coroner and Justice Act del 2009 che abroga i cd. reati di criminal libel (cfr. ex multis, Sobczak, et al., Media Law in the time of liquid modernity: Hot Topics in the European and Polish Media Law, 2017, 53), ravvisato che gli atti trasmessi all'Autorità giudiziaria costituiscono documenti amministrativi in quanto formati nell'esercizio di funzioni istituzionali amministrative ed, anzitutto, le denunce et similia nonché ogni altro atto presentati ovvero trasmessi da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis ovvero trasmettere atti, sono pienamente*

ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 DICA-0013994-A-17/06/2020- 4.8.1.8.3 2 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia trasmesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università); ravvisato che la stessa giurisprudenza penale ha acclarato che: «non costituisce "atto di indagine" la notizia criminis (costituendo essa delle indagini il mero presupposto), e, in particolare, la denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica»: così Cass. pen., sez. I, 4 aprile 2011, n. 13494, Tamberlich, che esclude da tale categoria, e dunque dal divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento penale, non compiuti direttamente dal Pubblico Ministero o dalla Polizia giudiziaria, quali i «documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a sé stanti», rilevando ai fini del segreto ex 329, c. 1, c.p.p. e del relativo divieto di pubblicazione ex art. 114, c. 1, c.p.p., solo i documenti che «abbiano origine nell'azione diretta o nell'iniziativa del P.M. o della P.G., e dunque quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d'essere, sia in tali organi» (nel caso: accesso a segnalazione di potenziali illeciti fiscali penali dell'Agenzia delle Entrate alla Procura; per l'effetto non sussiste il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p.), ravvisato che in alcun modo può ritenersi formato nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria l'atto di segnalazione trasmesso dall'amministrazione ex art. 331 c.p.p. all'Autorità giudiziaria, trattandosi di mera segnalazione in sede di procedimento amministrativo redatta da mero soggetto amministrativo dell'ente, responsabile del settore personale ovvero Rettore che assume responsabilità per l'atto sottoscritto da cui ogni conseguente azione di tutela per le ipotesi di reato ex artt. 368 e 595 c.p. a fronte di notizie di reato pacificamente infondate, ravvisato che l'atto trasmesso dall'ente all'Autorità giudiziaria è dunque un mero atto amministrativo in alcun modo formato nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria e dunque in alcun modo coperto dal segreto istruttorio, ex art. 329 c.p.p., di talché non si tratta di atto sottratto dal diritto d'accesso laddove si ammette l'esclusione per gli atti "redatti" dall'ente esclusivamente qualora la P.A. trasmette all'Autorità Giudiziaria una notizia di reato non nell'esercizio della propria istituzionale attività amministrativa, ma nell'esercizio di funzioni di Polizia Giudiziaria specificamente attribuite dall'ordinamento (come nel caso degli Ispettorati Territoriali del Lavoro e relativi ispettori aventi funzioni di Polizia Giudiziaria, per cui si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria, che, come tali, sono soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. e conseguentemente sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, L. 241/1990), elemento che pacificamente in alcun modo ricorre per un Ateneo i cui operatori giammai detengono funzioni di Polizia Giudiziaria e dunque nel formare un atto trasmesso all'Autorità giudiziaria adducendo ipotesi di reato peraltro infondate, con relativi allegati, si limitano all'espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali ed amministrative, ravvisato che in assenza di scuse formali scritte

per l'accaduto sottoscritte dal vertice amministrativo ed accademico dell'Ateneo, l'accedente si riserva ogni azione di tutela nonché di segnalazione ad ogni Autorità amministrativa e giurisdizionale in relazione all'insinuata segnalazione nonché in materia di trattamento di dati personali e competenze tutte dovute, ravvisato quindi un pacifico strumentale interesse diretto e concreto ai fini di tutela anche giurisdizionale in relazione a segnalazione di natura amministrativa trasmessa all'Autorità giudiziaria nonché discendenti esigenze di tutela in punto di trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, nonché in materia di emolumenti retributivi e contributivi dovuti dall'Ateneo all'accedente per gli a.a. / e /, 3 con ampia riserva di tutela in presenza di diniego tacito ovvero espresso all'accesso ed ogni futura azione e segnalazione tuzioristica ulteriore nei confronti dell'Ateneo e di soggetti incardinati nel medesimo in forza di atti detenuti, ai fini civili, penali, amministrativi, contabili e disciplinari?.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini il ha adito la Commissione. In data u.s. l'amministrazione ha depositato nota difensiva con la quale dà atto di aver riscontrato la domanda di accesso già in data, trasmettendo all'odierno ricorrente la documentazione in proprio possesso. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente e della documentazione allegata, tenuto conto che il ricorso recava la data del e dunque era stato depositato successivamente e nonostante l'avvenuto riscontro della domanda ostensiva da parte dell'Ateneo resistente, dichiarava il ricorso inammissibile. Contro tale decisione il ha depositato ricorso per revocazione, ritenendo che la comunicazione del non sia stata effettivamente trasmessa e/o comunque ricevuta e dunque di non aver ottenuto la documentazione originariamente richiesta.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della circostanza dedotta in tale ricorso secondo cui parte resistente non avrebbe trasmesso quanto di interesse del ricorrente già in data, la Commissione invita parte resistente a depositare i documenti in questione unitamente alla prova dell'avvenuta trasmissione al ricorrente in data, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita parte resistente a depositare i documenti di cui in parte motiva, interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI - Area Risorse Umane - Settore Personale

FATTO

Il Sig. in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: «1) atti relativi all'accedente formati e/o detenuti dall'amministrazione in indirizzo, anche in forza di trasmissione a/ da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici e privati terzi, italiani e stranieri, a far data dale sino alla data di risposta alla presente».

La richiesta veniva motivata come segue “in qualità di docente a contratto dall'a.a./ all'a.a./ per l'insegnamento/ per il (.....), oggetto di soppressione dall'a.a./, con contratto scadente il, ravvisato che, in ragione del ridetto rapporto di servizio parasubordinato, l'amministrazione ha trattato dati personali comuni, ed anche eventualmente sensibili dell'accedente, di talché l'esigenza di accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione al ridetto procedimento di partecipazione alle procedure comparative quali trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'accesso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, ravvisato che l'amministrazione ha, per l'effetto, trattato dati personali dell'accedente in relazione a specifici procedimenti amministrativi formando e detenendo documenti amministrativi relativi all'accedente quantomeno nell'arco temporale dal e sino alla data di risposta alla presente, ravvisato che l'amministrazione ha trattato dati personali dell'accedente in relazione a specifici procedimenti amministrativi formando e detenendo documenti amministrativi relativi all'accedente quantomeno nell'arco temporale semestrale dal alla data di risposta alla presente, ravvisato per l'effetto che per ragioni di tutela del trattamento dei dati personali dell'accedente quale docente a contratto sino alla scadenza contrattuale del, occorre acquisire ogni atto relativo all'accedente formato e/o detenuto dall'amministrazione in indirizzo, anche in forza di trasmissione a/ da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici nonché privati terzi, italiani e stranieri, a far data dal e sino alla data di risposta alla presente”.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto il ha adito in termini la Commissione. In data u.s. è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione con la quale fa presente da una parte di aver riscontrato la richiesta di accesso già in data e, comunque, di non possedere altro oltre quanto già osteso al ricorrente. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione preso atto dell'inesistenza, dichiarata da parte resistente nella

propria nota difensiva, di altri documenti oltre quelli già rilasciati al ricorrente, respingeva il ricorso. Con ricorso per revocazione il si duole della circostanza per cui la Commissione avrebbe errato nel ritenere la comunicazione del di parte resistente come riferita alla domanda di accesso del e comunque di non aver ottenuto i documenti originariamente richiesti.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione osserva che non sussiste alcun errore di fatto rilevante in sede di revocazione, atteso che il diniego si fonda sulla dichiarazione di non possedere altri documenti oltre quelli già rilasciati al ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università di

FATTO

Il Sig. in data u.s. ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: “1) atti trasmessi e ricevuti all’/dall’amministrazione in indirizzo alla Procura della Repubblica di, ovvero altra Autorità giudiziaria, in data successiva al e sino alla data di risposta alla presente ovvero attestazione della loro inesistenza; 2) atti trasmessi e ricevuti ad/da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati in data successiva al e sino alla data di risposta alla presente; 3) copia fronte/retro del tagliando d’invio della raccomandata a/r di trasmissione dei decreti d’esclusione risultata inesitata; 4) copia fronte/retro dell’avviso di ricevimento della medesima raccomandata quale riportante la data di consegna inesitata ovvero di rinvio al mittente; 5) ogni altro atto della società di spedizione da cui emerga l’invio da parte dell’Ateneo, la mancata consegna al destinatario ed il rinvio al mittente con le relative date di invio, mancata consegna e restituzione al mittente”. La richiesta veniva motivata come segue: “in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il S.S.D. -...../....., indetta con D.R. n. del, da cui domanda trasmessa in data, ore, nonché in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario per il S.S.D. -...../....., indetta con D.R. n. del, da cui domanda trasmessa in data, ore ravvisato che l’accidente è stato escluso dalle ridette procedure D.R. n. del in relazione ad inesistente falso ideologico in sede di domanda di partecipazione quale successivamente smentito in sede d’istanza d’autotutela ed accesso agli atti, sotto riserva di ogni azione tuzioristica civile, penale ed amministrativa, per la susseguente insinuazione di temeraria ed infondata segnalazione penale, ravvisato che in seguito ed in forza del ridetto atto d’esclusione l’amministrazione ha insinuato segnalazione alla Procura della Repubblica di in data, Prot./....., ravvisato che l’amministrazione potrebbe aver trasmesso ovvero ricevuto ulteriori atti alla medesima Procura in data successiva al e sino alla data di risposta alla presente, ravvisato che l’amministrazione potrebbe aver trasmesso ovvero ricevuto ulteriori atti a/da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati in data successiva al e sino alla data di risposta alla presente, ravvisato altresì che occorre acquisire copia fronte/retro del tagliando d’invio della raccomandata a/r di trasmissione dei decreti d’esclusione risultata inesitata, nonché copia fronte/retro dell’avviso di ricevimento della medesima raccomandata quale riportante la data di consegna inesitata ovvero di rinvio al mittente, così come ogni altro atto della società di spedizione da cui emerga l’invio, la mancata consegna ed il rinvio al mittente con le relative date di invio, mancata consegna e restituzione al mittente ravvisato che sussiste esigenza di tutela, anche giurisdizionale, nei confronti degli atti adottati nell’ambito dei ridetti procedimenti amministrativi così come nei riguardi della segnalazione alla Procura della Repubblica di in data, Prot./....., ravvisato che nell’ambito

dei ridetti procedimenti l'amministrazione ha per l'effetto in ogni caso trattato dati personali comuni, ed anche eventualmente sensibili dell'accidente, di talché sussiste anche l'esigenza d'accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione ai ridetti procedimenti di partecipazione ed esclusione dalle procedure comparative quali trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati dalla data di invio sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'accesso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, ravvisato che gli eventuali atti trasmessi all'Autorità giudiziaria costituiscono documenti amministrativi in quanto, anzitutto, le denunce et similia presentate da un soggetto pubblico nell'esercizio di mere funzioni istituzionali alla Procura della Repubblica competente, onde segnalare supposte notitias criminis, sono pienamente ostensibili al diretto interessato senza poter opporre il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 10 settembre 2015, n. 11188: accesso ad esposto in materia edilizia trasmesso alla Procura; Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547: accesso ad accertamenti comunali in materia edilizia trasmessi alla Procura; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 21 novembre 2011, n. 2810: accesso a denuncia penale di ente regionale per l'edilizia; Cons. Stato, sez. IV, 10 agosto 2011, n. 4769: accesso a denuncia penale dell'Agenzia delle Entrate; TRGA Trento, sez. unica, 7 maggio 2009, n. 143: accesso a segnalazione comunale alla Procura per reati edilizi; Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 1999, n. 22: accesso a denuncia penale di Università)

Parte resistente ha riscontrato la domanda di accesso, a mezzo posta elettronica, dichiarando di rilasciare al ricorrente quanto da questi richiesto.

Il ricorrente medesimo, tuttavia, lamenta la mancata ostensione dei documenti di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 e di conseguenza ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale dà atto di aver trasmesso l'ulteriore documentazione in proprio possesso in data u.s. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto della memoria difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rilevava l'improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere. Con ricorso per revocazione il solleva errore di fatto nella parte in cui la trasmissione dei documenti da parte dell'amministrazione non sarebbe stata totalmente satisfattiva, non figurando quanto richiesto al punto 1 della primigenia domanda di accesso, ovvero gli *"atti trasmessi e ricevuti all'/dall'amministrazione in indirizzo alla Procura della Repubblica di, ovvero altra Autorità giudiziaria, in data successiva al e sino alla data di risposta alla presente ovvero attestazione della loro inesistenza"*.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso per revocazione presentato dal Sig. la Commissione, ai fini del decidere, invita l'amministrazione a chiarire se i documenti di cui al punto 1 dell'istanza di accesso siano

o meno stati trasmessi al ricorrente e, ancor prima, se parte resistente li detenga interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui in parte motiva interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

FATTO

Il Sig., in proprio, in data presentava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso diretta ad ottenere le *“1) domande di partecipazione dei candidati alla procedura richiamata con relativi curricula ed elenchi dei titoli e pubblicazioni depositati; 2) deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, del Senato accademico nonché di ogni altro organo d'Ateneo in materia di scelta d'indizione della procedura in epigrafe anteriormente al Decreto rettorale n./..... nonché in materia di scelta dei componenti della Commissione giudicatrice anteriormente al Decreto rettorale n./....., ivi compreso l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle ridette deliberazioni”*.

La richiesta ostensiva veniva motivata come segue: *“in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa a posto di ricercatore universitario - Tipologia presso il Dipartimento di, Settore concorsuale:/....., Settore Scientifico Disciplinare-...../....., di cui al Decreto rettorale n. del, la cui Commissione esaminatrice è stata nominata con Decreto rettorale n. del, al fine di tutelare la propria posizione di candidato nella medesima procedura attraverso l'acquisizione di copia degli atti relativi alle domande ed agli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai restanti candidati ai fini di ogni connessa tutela, ivi compresi gli atti di indizione della procedura e di scelta dei componenti da sorteggiare per la Commissione esaminatrice, ai fini delle verifiche in punto di conflitto d'interessi, ex Delibera ANAC n. 209 del 01 marzo 2017 e TAR Puglia, Bari, n. 367/2019”*

L'Amministrazione resistente ha fornito risposta alla domanda di accesso in data con la quale ha sostanzialmente differito l'accesso alla conclusione delle operazioni concorsuali, rilevando che gran parte dei documenti risulta pubblicato e che comunque l'interesse del richiedente era da considerarsi, al momento della presentazione dell'istanza, meramente astratto ed eventuale.

Contro tale diniego il ha adito la Commissione in termini. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame non è fondato e non merita, pertanto, accoglimento. Il ricorrente, invero, si duole del differimento opposto dall'amministrazione ritenendolo illegittimo e pregiudizievole per i propri diritti di difesa. Ebbene, al riguardo, si osserva che il ricorrente non ha fatto constare una fattispecie di

esclusione che, in ipotesi, lo legittimerebbe all'accesso nel caso di specie. Tale circostanza, all'opposto, milita a sostegno della legittimità del differimento opposto dall'amministrazione resistente, atteso che ben potrebbe il ricorrente medesimo risultare vincitore della procedura di che trattasi e che allo stato, dunque, non sussiste un interesse qualificato all'accesso.

D'altronde, nella giurisprudenza amministrativa prevalente si è ormai consolidato l'orientamento per cui nell'ambito delle procedure concorsuali il diritto di accesso di colui che vi prende parte può legittimamente essere differito all'esito dello svolgimento delle relative operazioni da parte della Commissione esaminatrice, essendo tale principio posto a presidio del regolare svolgimento delle suddette operazioni e non risultando, al contempo, limitativo delle esigenze di tutela del richiedente. Ed invero il Giudice amministrativo ha di recente affermato e richiamato precedenti giurisprudenziali resi nella materia dei pubblici concorsi, e sempre in relazione a un differimento di accesso agli atti, affermando che esso non nega l'interesse del privato, ma si limita a rinviarne il soddisfacimento a una data successiva, a tutela al tempo stesso dell'interesse pubblico alla riservatezza e alla speditezza delle operazioni concorsuali (in tal senso, TAR Lazio, Sez. I, quater, sentenza 11 gennaio 2018, n. 275). Per le suesposte ragioni il ricorso non merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi

FATTO

Il Sig. in data u.s. ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“domande di partecipazione dei candidati alla procedura richiamata con relativi curricula ed elenchi dei titoli e pubblicazioni depositati”*. La richiesta veniva motivata come segue: *“in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa a posto di ricercatore universitario - Tipologia presso il Dipartimento di, Settore concorsuale/ -...../ Settore Scientifico Disciplinare/-....., di cui al Decreto Rettorale n., prot., del, al fine di tutelare la propria posizione di candidato nella medesima procedura attraverso l’acquisizione di copia degli atti relativi alle domande ed agli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai restanti candidati ai fini di ogni connessa tutela”*.

Parte resistente con nota del ha differito l’accesso successivamente all’espletamento delle prove orali. Contro tale differimento il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva in data u.s. dando atto di aver pubblicato in datasul proprio sito istituzionale il verbale n. contenente i documenti richiesti ed indicando il seguente link per la relativa consultazione: <https://www.>

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig.la Commissione, preso atto della memoria difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva l’improcedibilità del gravame per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Libera Università di – Facoltà di Scienze della Formazione

FATTO

Il Sig. in data u.s. ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti: *“atti trasmessi e ricevuti a/dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali-Dipartimento Libertà Pubbliche in relazione al reclamo depositato dall’accedente avente numero di fascicolo e particolarmente la nota di comunicazione del reclamo all’ente convenuto nonché le note difensive del medesimo, nonché atti trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici e privati sino alla data di risposta alla presente in relazione al ridetto procedimento di reclamo”*. La richiesta veniva motivata come segue: *“in qualità di reclamante, ex art. 77, Regolamento UE 2016/679, all’Autorità garante per la protezione dei dati personali-Dipartimento Libertà Pubbliche, in relazione al reclamo del, fasc., avente a tema il trattamento illecito dati personali sensibili di natura giudiziaria da parte dell’amministrazione, ravvisata l’esigenza di attivare tutela risarcitoria in relazione all’illecito trattamento di dati personali oggetto d’istruttoria pendente, ravvisato che l’amministrazione ha per l’effetto in ogni caso trattato dati personali comuni, ed anche eventualmente sensibili dell’accedente, di talché esigenza di accertare ogni atto formato e detenuto dall’ufficio in relazione al ridetto procedimento istruttorio quali trasmessi ovvero ricevuti dall’Autorità garante nonché da altre pubbliche amministrazioni ovvero soggetti pubblici o privati dalla data di invio sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d’insinuare istanza d’accesso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, ravvisata per l’effetto l’esigenza di acquisire gli atti endoprocedimentali e particolarmente istruttori successivi alla nota di deposito del reclamo e particolarmente la nota di comunicazione del reclamo all’ente convenuto nonché le note difensive del medesimo, atti tutti ostensibili, ex artt. 7 e 10, L. 241/1990, non sussistendo alcun elemento ostativo, ex Regolamento (UE) 2016/679, con riserva di tutela, amministrativa e giurisdizionale, in presenza di diniego tacito ovvero espresso all’accesso”*.

Parte resistente con nota del si è riportata a precedente nota emessa dalla Facoltà di Scienze della Formazione su analoga richiesta ostensiva ed in forza della quale si rappresentava che la domanda ostensiva, accolta, era comunque differita quanto all’esercizio concreto del diritto di accesso al completamento del procedimento pendente dinanzi al Garante.

Contro tale nota ilha adito in termini la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale fa presente che il Garante per la Protezione dei dati Personali, in data, concludeva l’istruttoria del procedimento avviato su reclamo

del ricorrente, non ritenendo di adottare alcun provvedimento per il denunciato illecito trattamento dei dati ed instando per l'inammissibilità del ricorso siccome proposto in pendenza di differimento già previamente comunicato.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione, preso atto della memoria difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, chiede all'amministrazione di fornire chiarimenti sulla detenzione dei documenti di cui all'istanza di accesso e sulla intenzione di volerli o meno ostendere al ricorrente, nonostante la chiusura del procedimento da parte del Garante della Privacy in assenza di violazione da questi accertate. I termini della decisione restano, pertanto, interrotti.

PQM

La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

FATTO

Il Sig.in data ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla seguente documentazione: « *nota trasmessa dall'amministrazione in indirizzo ad altri enti universitari in data anteriore, coincidente e prossima al, quale relativa all'accedente circa il pregresso status di docente a contratto presso l'Ateneo, unitamente alla ricevuta di spedizione a mezzo email ovvero PEC alle singole amministrazioni della ridetta nota quale indicante data ed ora d'invio e le eventuali note di risposta quali ricevute dai singoli enti universitari sino alla data di risposta alla presente*».

La richiesta veniva motivata come segue “*in qualità di già docente a contratto dall'a.a./ all'a.a./ per l'insegnamento / per il (.....), oggetto di soppressione dall'a.a./, con contratto scadente il, ravvisato che, in ragione del ridetto rapporto di servizio parasubordinato, l'amministrazione ha trattato dati personali comuni, ed anche eventualmente sensibili dell'accedente, di talché l'esigenza di accertare ogni atto formato e detenuto dall'ufficio in relazione al ridetto procedimento di partecipazione alle procedure comparative quali trasmessi ovvero ricevuti da altre pubbliche amministrazioni sino alla data di risposta alla presente per ogni eventuale esigenza di verifica del trattamento dei dati personali e discendente potenziale esigenza di tutela in presenza di eventuali trattamenti illeciti ovvero al fine d'insinuare istanza d'accesso ai dati, intervento sui dati ovvero opposizione al trattamento, ex artt. 15, 16-18, 21 para. 1, Regolamento (UE), n. 2016/679, ravvisato che l'amministrazione ha, per l'effetto, trattato dati personali dell'accedente anche di natura sensibile giudiziaria in relazione a specifici procedimenti amministrativi formando e detenendo documenti amministrativi relativi all'accedente, ravvisato che l'amministrazione ha denegato espressamente ovvero tacitamente l'accesso di natura difensiva a documenti amministrativi connessi al rapporto di lavoro suindicato richiesti in sede di rituale istanza, anche per mezzo dell'asserzione d'inesistenza documentalmente smentita, e per i cui dinieghi è pendente tutela avanti alla Commissione per l'accesso e salva ulteriore tutela in sede giurisdizionale in presenza di persistente illegittimo diniego a detrimento del diritto d'accesso in alcun modo comprimibile, ravvisato che nei confronti dell'amministrazione sussiste ulteriore pendente contenzioso in materia previdenziale per il quale è necessaria ogni ulteriore annessa e discendente tutela ed acquisizione documentale stante il grave e reiterato comportamento dell'amministrazione a detrimento dei diritti dei lavoratori parasubordinati, ravvisato che l'amministrazione in luogo dell'ostensione agli atti legittimamente richiesti ha da ultimo trasmesso la nota del, Prot., in cui non solo contrariamente al vero e risibilmente adduce di «aver evaso e soddisfatto ogni richiesta» ma perviene financo ad asserire con toni minacciosi ed inaccettabili, onde apparentemente comprimere le legittime esigenze di tutela dell'accedente a mezzo del diritto di accesso, che: «l'Amministrazione si riserva di effettuare le congrue valutazioni per le*

*opportune determinazioni consequenziali», ravvisato che in concreto risulterebbe che l'amministrazione ha trasmesso ad altri enti universitari nota in data anteriore, coincidente e prossima alcon relativo trattamento di dati DICA-.....
.....*

2 personali anche sensibili dell'accedente di talché ogni consequenziale esigenza di tutela e da cui strumentale ed indispensabile esigenza d'acquisizione unitamente alla ricevuta di spedizione a mezzo email ovvero PEC alle singole amministrazioni della ridetta nota quale indicante data ed ora d'invio e le eventuali note di risposta quali ricevute dai singoli enti universitari sino alla data di risposta alla presente”.

Parte resistente ha fornito riscontro alla predetta istanza negando l'accesso sulla scorta del carattere riservato della documentazione domandata dal

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto del diniego opposto da parte resistente (impugnato dal ricorrente) con il quale si nega l'accesso in ragione del carattere riservato dei documenti richiesti senza tuttavia specificare alcunché in merito ai contenuti che giustificerebbero tale qualità, la Commissione chiede all'amministrazione di fornire chiarimenti circa le ragioni dell'apposizione del carattere riservato di quanto domandato dal ricorrente. I termini della decisione, nelle more, restano sospesi.

PQM

La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale –

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dipendente dell'Istituto resistente, ha presentato in data domanda di accesso al seguente documento *“quanto relazionato alla S.V. dal prof. e dal prof. a seguito della segnalazione inviataLe dal sottoscritto in data sui fatti occorsi il nel Laboratorio ”*.

La richiesta veniva motivata come segue: *“Le relazioni presentate alla S.V. dal prof. e dal prof. riguardano fatti nei quali era direttamente coinvolto anche il richiedente”*.

L'amministrazione ha negato l'accesso in data u.s. ritenendo il documento richiesto una comunicazione riservata e collegato ad un procedimento disciplinare avviato a seguito della predetta segnalazione formulata dall'odierno ricorrente.

Contro tale diniego il ha adito in termini la scrivente Commissione, notificando il ricorso ai proff. e Parte resistente ha depositato memoria difensiva fornendo una diversa ricostruzione dei fatti sottostanti l'accesso che avrebbero preso le mosse da una mail contenente una segnalazione di eventi posti in essere dai controinteressati per i quali, inizialmente, l'Istituto avviava procedimento disciplinare poi archiviato a seguito di ritiro dell'esposto da parte del medesimo ricorrente. Rileva inoltre che il procedimento penale avviato nei confronti del ha ad oggetto una presunta diffamazione perpetrata proprio a mezzo della mail inviata in datadal ricorrente medesimo.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente chiede di conoscere una segnalazione nel corpo della quale si riportano fatti relativi al medesimo. Trattandosi, pertanto, di documenti riferiti al ricorrente medesimo e venendo in rilievo un interesse endoprocedimentale il ricorso è meritevole di accoglimento, anche alla luce della circostanza per cui il controinteressato, a seguito della segnalazione del, ha sporto querela per diffamazione in merito ai fatti oggetto di segnalazione e venendo dunque in considerazione, sotto tale profilo, un interesse difensivo del Le circostanze addotte da parte resistente nella memoria difensiva, pertanto, appaiono prive di pregio atteso che le relazioni dei controinteressati sono comunque collegate al procedimento penale avviato a seguito di querela del prof.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

Il sig. in data e ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere a processi verbali della Commissione sanitaria di appello riguardanti l'istante.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla richiesta nei trenta giorni successivi e pertanto in data u.s. l'..... ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è irricevibile per tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Tenuto conto che il ricorrente ha allegato una domanda di accesso, presentata dallo studio legale, datata e relativa ai medesimi documenti di cui alla successiva richiesta del, il termine per il ricorso – computata la sospensione straordinaria per l'emergenza covid-19 – è spirato il mentre il ricorso reca la data del e dunque deve dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Segretariato Generale

FATTO

Il maggiore in data ha formulato un esposto all'amministrazione resistente con il quale si chiedeva di poter accedere ai documenti ivi menzionati, in particolare al processo verbale n. del stilato dalla Commissione Sanitaria di Appello e riferito al Sig.

Parte resistente non ha dato riscontro alla domanda ostensiva nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, l'..... ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente atteso che il documento oggetto della richiesta di accesso riguarda il ricorrente stesso e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990. Pertanto, non ravvisandosi motivi ostativi al chiesto accesso, il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari

FATTO

Il sig. in data e ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti inviati alla Corte dei Conti con riferimento al mancato riconoscimento della retroattività del trattamento pensionistico percepito dall'istante.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla richiesta nei trenta giorni successivi e pertanto in termini l'.... ha adito la Commissione. In data l'amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva riferendo di aver trasmesso al ricorrente il plico cartaceo contenente la documentazione da questa richiesta in data, mettendo comunque in evidenza l'elevato numero di istanze formulate dall'....

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig., la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota di cui al depositata dall'amministrazione resistente e della circostanza ivi riferita della trasmissione dei documenti all'odierno ricorrente, la Commissione rileva l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La ricorrente in qualità di consigliere presso il Comune resistente, ha rivolto a quest'ultimo ai sensi dell'art. 43 del TUEL, in data una richiesta di accesso "con riferimento alla determina n. del, la documentazione presente nel fascicolo di tutti i concorrenti che hanno presentato una manifestazione d'interesse a volere partecipare al procedimento avente ad oggetto servizi di consulenza per il lavoro, gestione paghe e adempimenti retributivi, fiscali e previdenziali, di cui ai modelli A e A1 allegati alla determina citata".

L'amministrazione comunale acceduta, con provvedimento del, ha differito l'accesso, ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici, fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il provvedimento di differimento del è stato impugnato innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria del Comune resistente il quale ha comunicato che la vicenda riguarda un avviso di indagine di mercato per la presentazione di manifestazioni d'interesse a partecipare ad una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 50 del 2016 e ssmm. Aggiunge l'amministrazione che le manifestazioni d'interesse non sono state esaminate e che le richieste d'offerta non sono state diramate.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali o da loro società partecipate in assenza del difensore civico, come nella regione

La Commissione ricorda che l'art. 53 del Codice richiamato stabilisce che "Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241". Il successivo comma 2, lett. b del d.lgs n. 50 del 2016, dispone che l'accesso è differito "nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in

relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare”.

Nel caso di specie la Commissione osserva che il legislatore ha configurato un rapporto di specialità tra la legge n. 241 del 1990, alla quale è assimilabile il TUEL, e l'art. 53 del Codice dei contratti pubblici e che, pertanto, correttamente il Comune acceduto ha disposto il differimento dell'accesso fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (v. delibera Anac n. 317 del 29 marzo 2017).

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

LICEO

PEC:

e, p.c.

PEC:

.....

OGGETTO: Richiesta di intervento.

La Dr.ssa, docente a tempo indeterminato, vincitrice di concorso pubblico, lamentando di aver presentato diverse istanze d'accesso senza mai aver ricevuto risposta, con PEC del, acquisita al protocollo DICA con il n. del e PEC del, acquisita al protocollo DICA con il n. del, allegate alla presente, si è rivolta a questa Commissione, al fine di sollecitare codesto Liceo all'osservanza del principio di trasparenza in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n.241, la Commissione ha il compito di vigilare "affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 6, "tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato".

Pertanto, si invita codesto Liceo a voler trasmettere, entro trenta giorni, dettagliati chiarimenti.

COMUNE DI

e, p.c.

.....

EMAIL:

.....

OGGETTO: Richiesta d'intervento – c/ COMUNE DI
(ns. rif. prot. DICA del)

Il Signor, Consigliere Comunale, lamentando la mancata concessione delle password di accesso al registro del protocollo on line, con richiesta del, che si trasmette in allegato, si è rivolto alla Commissione per l'accesso al fine di sollecitare l'Amministrazione all'osservanza del principio di trasparenza in materia di diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare “affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione” con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 6, “tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da Segreto di Stato”.

Pertanto, si invita codesta Amministrazione a voler trasmettere, entro trenta giorni, dettagliati elementi di chiarimento.

ISTITUTO

.....

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PEC:

.....

OGGETTO: Ricorso c/ ISTITUTO (.....) – Decisione del-(nota verbale - ns. rif. prot. DICA-.....-.....)

Il Sig.in data ha chiesto all'Istituto (.....) di accedere alla documentazione inerente la partecipazione alla procedura per l'assegnazione di borsa di ricerca per per l'a.a. /

L'Istituto non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e, pertanto, in termini il ha adito la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

In data, la Commissione ha accolto il ricorso, venendo in rilievo nel caso di specie un accesso del tipo endoprocedimentale regolato dall'art.10 della legge n. 241 del 1990, atteso che il ha preso parte alla procedura per l'assegnazione della borsa di studio in questione.

Successivamente, l'Istituto (.....), con nota verbale n. del, diretta al Ministero degli Affari Esteri e trasmessa alla Commissione con nota del, comunicava che, pur ritenendo che la Commissione abbia violato i limiti soggettivi della sua azione imponendo ad una organizzazione internazionale il rispetto di disposizioni nazionali, per ragioni di cortesia istituzionale e di leale cooperazione con le Autorità dello Stato ospite, procederà comunque ad un autonomo riesame dell'istanza del ricorrente informandone la Commissione.

Premesso quanto sopra, la Commissione prende atto della nota verbale dell'..... e dichiara il non luogo a provvedere.

COMUNE DI

PEC:

e, p.c.: CONSIGLIERI COMUNALI DI

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di intervento

I Consiglieri Comunali di, lamentando l'illegittima disattivazione delle password di accesso al registro del protocollo on-line e all'albo on-line sezione amministrazione trasparente, in violazione dell'art. 43 del TUEL, con pec del e, acquisite rispettivamente ai protocolli DICA del 04/08/2020 e DICA del 26/08/2020, allegati alla presente, si sono rivolti a questa Commissione, al fine di sollecitare codesto Comune all'osservanza del principio di trasparenza in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione ha il compito di vigilare "affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione" con il rispetto dei limiti fissati dalla legge e che, ai sensi del successivo comma 6, "tutte le Amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato".

Pertanto, si invita codesto Comune a voler trasmettere, entro trenta giorni, dettagliati chiarimenti.

LEGIONE CARABINIERI

COMANDO DI

NUCLEO RADIOMOBILE

PEC:

e p.c.

PEC:

.....

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: c/ LEGIONE CARABINIERI COMANDO DI - NUCLEO RADIOMOBILE.

In riscontro all'istanza della Sig.ra, registrata al protocollo DICA con il n. del, con la quale si lamenta il silenzio da parte dell'amministrazione resistente, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso della Sig.ra, avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell'art.25, comma 4, L.241/90 se dopo trenta giorni dal ricevimento della decisione della Commissione, l'autorità disponente "non emana il provvedimento confermativo, l'accesso è consentito". Pertanto, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al T.A.R. o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota della Sig.ra, per i conseguenti adempimenti, con richiesta di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ASL

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'avv., riferisce di aver presentato in data u.s. istanza di accesso alla ASL resistente, preordinata ad ottenere la documentazione clinica del separando coniuge – Sig. – a seguito dell'ingestione, da parte di questi, di un flacone di ed uno, motivando la richiesta a fini difensivi per la dimostrazione dell'addebito chiesto in via riconvenzionale dalla ricorrente nel giudizio di separazione giudiziale in corso.

Parte resistente in data ha negato l'accesso, ritenendo che la documentazione potesse essere rilasciata solo direttamente al paziente o a persona da lui delegata o su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Contro tale diniego la in data ha presentato ricorso alla Commissione, notificandolo al controinteressato.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione preliminarmente ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza del difensore civico costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Sempre in via preliminare, poi, si rileva che il ricorso è irricevibile per tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Tenuto conto che il diniego è del u.s. e che il ricorso reca la data del mentre il termine per la presentazione del ricorso stesso, anche tenuto conto della sospensione dei termini per il Covid 19, è spirato in data e dunque oltre i termini di legge.

Pertanto il ricorso deve dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.